

CLXX.

SEDUTA POMERIDIANA DI MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 1959

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUCCIARELLI DUCCI

INDICE

	PAG.
Disegni di legge:	
(Presentazione)	8739, 8751
(Trasmissione dal Senato)	8739
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1016-B)	8740
PRESIDENTE	8740, 8746
DOMINEDO', Relatore	8740, 8772 8775, 8776, 8778
TARGETTI	8744
GONELLA, Ministro di grazia e giustizia	8744 8772, 8775, 8776, 8778
DEGLI OCCHI	8746
VILLA RUGGERO	8751
GULLO	8753
AMADEI	8759
BERLINGUER	8764
BISANTIS	8767
PREZIOSI OLINDO	8771
COMANDINI	8776
Interrogazioni (Annunzio)	8781
Votazioni segrete	8773, 8778

La seduta comincia alle 16,30.

CAVERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 25 giugno 1959.

(È approvato).

Trasmissione dal Senato.

PRESIDENTE. Il Senato ha trasmesso i disegni di legge, approvati da quella IV Commissione:

« Aumento delle misure del soprassoldo spettante agli ufficiali della marina militare che prendono imbarco su piroscafi mercantili per campagne di istruzione professionale » (1389);

« Modifica dell'articolo 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 marzo 1947, n. 396, concernente le attribuzioni del Ministero della marina mercantile » (1390).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Presentazione di un disegno di legge.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Modificazioni alle norme del codice penale relative all'ergastolo e alla liberazione condizionale ».

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Discussione del disegno di legge: Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto (1016-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto ».

Passiamo all'esame delle modificazioni introdotte dal Senato. La prima è all'articolo 1, che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia:

a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946;

b) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonché per i reati elettorali, commessi successivamente al 18 giugno 1946 e punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a 4 anni, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

c) per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, sempreché sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonché per gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

d) per i reati non militari né finanziari, salvo il disposto di cui alla lettera e) del presente articolo e ai successivi articoli 3 e 4, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a tre anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

e) per i reati di assenza dal servizio, previsti dagli articoli 146, 147, prima parte, e 151 del Codice penale militare di guerra, commessi dall'8 settembre 1943 al 15 aprile 1946, se il militare si è presentato nel termine previsto dall'articolo 15 del decreto presidenziale 22 giugno 1946, n. 4, ovvero se la classe di appartenenza è stata collocata in congedo;

f) per il reato di furto di piante nei boschi, se concorre l'attenuante prevista dall'articolo 62, n. 4, del Codice penale;

g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, se concorre una delle attenuanti previste dall'articolo 62 del Codice penale ovvero le attenuanti previste dall'articolo 62-bis, stesso codice;

h) per i reati commessi dai minori degli anni 18, punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena.

Ai fini della applicazione della amnistia stabilita alle lettere a) e b) del presente articolo, il giudice, ove sia stata pronunciata condanna e dalla sentenza o dagli atti del procedimento non apparisca sufficientemente stabilito se il reato sia compreso fra quelli di cui alle lettere citate, dispone gli opportuni accertamenti. Gli stessi accertamenti dispone la Suprema Corte di cassazione, se innanzi ad essa sia pendente ricorso.

L'amnistia può non essere concessa per i reati previsti dal Codice penale negli articoli 290, 291 e 292 ».

Il Senato ha soppresso l'ultimo comma ed ha modificato le alinee a), c) e g) rispettivamente nel testo seguente:

« a) per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale e per i reati ad essi connessi o comunque riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946 »;

« c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena »;

« g) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del Codice penale, aggravata ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, se concorre una attenuante ».

Come la Camera ricorda, la Commissione è stata autorizzata a riferire oralmente. Il relatore onorevole Dominedò ha facoltà di parlare e di esprimere l'avviso della Commissione sulle modifiche apportate dal Senato all'articolo 1.

DOMINEDÒ, *Relatore*. La Commissione di giustizia intende, ancora una volta, dare prova di responsabilità di fronte al paese, contribuendo ad imprimere il più rapido ritmo all'esame in seconda lettura del disegno di legge sull'amnistia e sull'indulto. Del resto, già nel primo esame del provvedimento, la Camera aveva dato la stessa prova, rinunciando alla discussione generale e arrivando all'approvazione dell'intero disegno di legge nel giro di due sole sedute, ed il merito principale di ciò va all'onorevole Presidente.

Circa il testo pervenuto dal Senato, il pensiero della maggioranza della Commissione è il seguente.

Le innovazioni apportate dall'altro ramo del Parlamento possono suddividersi in due gruppi. Un primo gruppo concerne innovazioni secondarie o tecniche e miglioramenti formali: la Commissione della Camera è lietissima di accoglierli. Un secondo gruppo comprende invece tre problemi di maggiore rilievo, riferibili tutti all'articolo 1. Nell'ambito dell'articolo 1 la Commissione di giustizia ha considerato tre problemi, sui quali anche il Senato si è soffermato e nei cui confronti la Commissione crede di dover pronunciare una esplicita parola, in sede di relazione orale.

Il primo problema riguarda i cosiddetti reati connessi, articolo 1, lettera a); il secondo riguarda i reati di stampa, articolo 1, lettera c); il terzo riguarda le esclusioni dell'amnistia (ultimo comma dell'articolo 1, accettato dalla Camera e depennato dal Senato).

Ora, la posizione logica e morale che la Commissione di giustizia, nella sua maggioranza, vorrebbe prendere, è la seguente: nei confronti della prima innovazione del Senato, dissenso sostanziale, per le ragioni che dirò con rapidità, senza ripetere l'amplessima discussione che facemmo in prima lettura; nei confronti dei reati a mezzo della stampa, vi è una lieve differenza che potrebbe tradursi anche in diversa formulazione tecnica, per cui il dissenso è parziale e in parte formale; per le esclusioni dell'amnistia, tenendo conto delle ragioni che la maggioranza della Commissione mi ha incaricato di esporre brevemente, la Commissione finisce per accedere al testo della Commissione del Senato.

Su questi tre punti della legge abbiamo dunque una triplice posizione: dissenso sostanziale sul primo; dissenso formale e parziale sul secondo; consenso motivato sul terzo.

Per quanto riguarda il primo punto, mi rendo eco della posizione dei vari gruppi, quale è affiorata nella Commissione, attraverso un dibattito serio ed approfondito. Devo dire che è il punto della legge che anche oggi più ci tocca, così come ci toccò profondamente in prima lettura. Le diverse tesi furono allora approfondite da una parte e dall'altra in Commissione con vicendevole rispetto, nel tentativo di arrivare alla migliore soluzione.

Quali sono i termini del problema? Quando abbiamo voluto l'amnistia pronunciando la parola « pacificazione » nei confronti di

tutti i reati politici del triennio 1943-46, evidentemente abbiamo inteso fare opera che rappresentasse veramente una pacificazione definitiva. Questo è stato lo spirito che ci ha animati. Ora si tratta di vedere se il mezzo adottato rispetto al fine sia stato e sia il più idoneo. Lo strumento tecnico invocato per pronunciare la parola fine a noi è sembrato, in piena coscienza, l'articolo 8 del codice penale, perché la nozione di reato politico contenuta nell'articolo 8 del nostro codice penale è la più larga possibile.

Noi avvertiamo l'esigenza che la pacificazione sia accompagnata dai requisiti della definitività e della completezza; in questo concordiamo con tutti gli altri settori della Camera, poiché il punto di partenza è comune. Ma tali requisiti sono assolutamente preservati, dico assolutamente, attraverso il richiamo ad una nozione di reato politico che, come ho detto, è la più larga concepibile, come si deduce dall'analisi del nostro e degli altri ordinamenti.

La nozione di reato politico venne inclusa nell'ordinamento italiano — come ha acutamente rilevato il collega Bettiol — in riferimento alla particolare situazione esistente all'atto dell'emanazione del codice. Siamo dunque di fronte a una sorta di eterogenesi dei fini per cui, permanendo la stessa formulazione tecnica, il nostro ordinamento mira oggi a fini diversi; il che si spiega col moto incessante del diritto, pari al moto della vita.

Indipendentemente dalla sua genesi storica, sta di fatto che il nostro ordinamento contiene oggi una nozione latissima di reato politico, forse la più larga che esista negli ordinamenti dei paesi civili e democratici, più ampia anche rispetto alla formulazione del congresso internazionale per l'unificazione del diritto penale tenutosi a Copenaghen nel 1934.

Desidero insistere su questa ampiezza del concetto di reato politico, anche per dissipare fin da ora possibili perplessità della giurisprudenza, la quale per la verità in passato ha oscillato tra una interpretazione estensiva e una restrittiva. Ora, non si può e non si deve sopprimere la funzione del giudice, ma è possibile incanalarla al massimo attraverso un argine di logica e di moralità.

Devo pertanto dire qui, in tutte lettere, che il richiamo al parametro dell'articolo 8 significa l'inclusione nell'amnistia non solo dei reati politici propriamente detti, ma anche dei reati cosiddetti connessi. E parlo così dei reati comuni, i quali diventano politici in quanto mossi essi pure da un motivo politico,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

pur essendo « ontologicamente » reati comuni, secondo l'espressione usata dal collega Bettiol. Questa affermazione riveste un particolare valore, perché essa — come tutto quanto sarà detto dai colleghi che interverranno e dall'illustre ministro — passerà agli atti e apparterà al lavoro preparatorio della legge. Né si dica che queste affermazioni siano pura teoria, perché, in questo caso, la teoria serve alla vita, così come il diritto: ed infatti, in caso contrario, il diritto mancherebbe di socialità, venendo meno ad una sua finalità essenziale.

Nell'amnistia sono dunque inclusi e calamitati tutti i reati commessi per motivo politico, anche se aventi natura di reato comune. Proprio questa attrazione nell'ambito di una nozione politica che viene così dilatata senza limiti, purché vi sia un motivo politico, noi vogliamo sottolineare, anche per dare un indirizzo alla giurisprudenza.

Insomma, il testo sul quale la Commissione ritiene di dover insistere comprende, oltre i reati politici, quelli che diventano politici per un motivo parziale, e che pertanto io chiamerei i reati connessi parzialmente.

Noi copriamo così del manto della pacificazione e della clemenza tutti i reati comuni che diventano politici e copriamo anche quelli connessi parzialmente, in quanto la norma dell'articolo 8 attrae nell'orbita dell'a disciplina del reato politico anche i reati comuni che sono determinati solo limitatamente da motivo politico.

E vediamo qualche conseguenza pratica, per tranquillizzarci e per tranquillizzarvi, onorevoli colleghi, se è possibile. La forza di attrazione del concetto investe tutti i fatti preparatori e tutti i fatti esecutivi, ossia tutti i reati comuni connessi causalmente al reato politico, diciamo principale, e tutti i fatti, i reati comuni ad esso connessi finalisticamente, *a priori* quindi ed *ex post*. Questo *iter*, tutto questo processo di collegamento per accessorialità, per connessione o per inerenza al reato politico è così coperto.

Naturalmente che cosa, a mio avviso e ad avviso della maggioranza della Commissione per cui ho l'onore di parlare, resta escluso? Ciò che deve essere escluso è ciò che non ha alcun collegamento causale o finalistico, ciò che non ha nemmeno un rapporto di accessorialità così inteso, ciò che non è connesso, né totalmente, né parzialmente, ciò che, quindi, è occasionale ed estemporaneo, che non trova nessun legame logico con l'evento. Potrà trovare il collegamento del tempo, della contemporaneità o

della successività; ma non è collegamento ciò che non è legato né causalmente, né finalisticamente. Sono i fatti compiuti per fine proprio, anche personale, non per il fine nobile per il quale ad un certo momento si è combattuto e si è lottato. Sono gli atti per interessi privati, per fini diretti o privati, per lucro, per libidine individuale. Perciò questi atti si contrappongono al momento politico: anzi, secondo me, essi portano l'aggravante di essere stati compiuti nell'ora del dramma, e profittando di questo, per utilità individuale, come già diceva il congresso di Copenaghen e come credo la nostra coscienza ci suggerisca anche oggi.

Posso esemplificare, onorevole Silvestri. La violazione domiciliare per resistenza al tedesco invasore è fatto connesso; il rifornimento di derrate per far vivere i resistenti e i combattenti è parimenti connesso, perché qui, addirittura, il motivo politico è pieno. E andiamo tanto oltre che comprendiamo anche il motivo politico parziale. Ma non così la violenza privata, lo stupro, la rapina personale o altri atti ripugnanti che sono lungi dall'avere alcun legame di causalità e perciò di connessione.

Credo di aver adempiuto il mio compito e di aver espresso i sentimenti e la volontà della maggioranza della Commissione, dichiarando che, nel quadro dell'atto di clemenza, noi riteniamo questo punto logicamente e moralmente come fondamentale.

Per quanto riguarda la stampa, osserverò che la Commissione concorda con il nuovo testo del Senato, in quanto esso ha depennato dal reato di diffamazione a mezzo stampa il riferimento al motivo politico: e qui le opinioni di tutti i gruppi sono convergenti.

La Commissione accetta, per questo aspetto, l'innovazione introdotta dal Senato, allo scopo di agevolare l'applicazione della legge di amnistia, poiché è chiaro che l'accertamento del motivo politico, posto come condizione o presupposto per l'applicabilità dell'amnistia, finiva per essere — o poteva finire per essere — un autentico motivo di remora.

La Commissione fa solo le seguenti osservazioni. Se il nuovo testo nasce, non come Minerva dal cervello di Giove, bensì proprio in vista dei reati di diffamazione, a noi pare corretto menzionare codesti reati: sarebbe singolare che la norma nascesse per i reati di diffamazione e poi non li menzionasse. A noi pare che si debba dire: reati di diffamazione a mezzo stampa *sic et simpliciter*, a prescindere da ogni riferimento al motivo politico.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Questo porta allora a dover menzionare altre ipotesi nell'ambito del provvedimento, ossia quelle ipotesi le quali appunto non sono diffamazioni a mezzo stampa, bensì altri reati a mezzo stampa. A tal fine, in base all'emendamento Valiante, il nuovo testo menziona le ipotesi delle leggi 1948 e 1958 sulla stampa.

Il terzo punto merita una parola di precisazione, poiché la Camera — prima la Commissione di giustizia e poi l'Assemblea — aveva disciplinato i casi pur ridotti di esclusione dall'amnistia, collegandoli a una determinata potestà, conferita al Capo dello Stato, di avvalersi o meno di tali esclusioni contemplate appunto potestativamente. La Camera, modificando l'originario testo governativo, con il consenso del Governo, che in proposito fece in Assemblea significative dichiarazioni, credette di deferire al Capo dello Stato la facoltà di concedere o meno il beneficio nei confronti di determinate ipotesi di reato contemplato nell'ultimo comma.

La Commissione — è a questo riguardo credo di poter parlare a nome unanime — ritiene di dover confermare questa impostazione, nel senso che effettivamente determinate potestà debbano essere istituzionalmente conferite al Capo dello Stato, nel quadro che della materia ci offre la nostra Costituzione.

Se la Costituzione stabilisce che in materia di amnistia e indulto il potere non spetta solamente alle Camere, tanto che mai potremmo per legge avocare a queste il potere di concedere amnistia e indulto a differenza di quanto si verifica nella comune delega all'esecutivo di cui all'articolo 76; se la Costituzione questo potere non conferisce al Parlamento in modo esclusivo, evidentemente noi siamo in presenza di un concorso di poteri: è il Capo dello Stato che concede il beneficio su delegazione, ma l'atto di concessione, su delegazione delle Camere, in una materia in cui queste non possono legiferare in modo autonomo, evidentemente non può essere l'atto di un ufficiale rogante.

Ecco il potere del Capo dello Stato delineato a sommi tratti. Occorre un tale concorso armonioso. Abbiamo molti casi di poteri del Capo dello Stato in via autonoma, che si esercitano attraverso la collaborazione con uno dei tre poteri fondamentali dello Stato. Il Capo dello Stato coopera con noi nella formazione del potere giudiziario, della Corte costituzionale, del Consiglio superiore della magistratura, e così via. Ecco un altro caso che a tutte lettere la nostra Costituzione ci offre. La Commissione di giustizia, su mandato della Camera, ha creduto di dover te-

nere fede alla Costituzione e, quindi, ha adottato la formula potestativa, accettata anche dal Governo con limpide dichiarazioni.

Il Senato ha creduto di distinguere. Io parlo ovviamente della posizione dell'altra Camera col rispetto che non ho bisogno di sottolineare, perché esso risponde ad un mio dovere e ad un mio sentimento. Il Senato, dunque, ha creduto nella sua sovranità insindacabile a differenza della Camera — è questo il punto non dirò di frizione ma di diverso angolo visuale attraverso cui si arriva al progresso delle istituzioni, onorevole Presidente — il Senato ha creduto, dicevo, di accogliere il concetto di concorso dei poteri e della collaborazione fra Parlamento e Capo dello Stato. Ma lo ha limitato all'indulto, nel senso che le esclusioni sono state confermate con formula potestativa al Capo dello Stato solo per l'indulto.

Io non vorrò sindacare questa distinzione introdotta dal Senato. Dal nostro punto di vista, debbo dire che non è così assoluto, se mi è permesso, il solco che corre fra l'amnistia e l'indulto, il vallo che separa i due istituti. C'è indubbiamente un distacco, perché l'indulto è una specie di grazia collettiva, mentre nell'amnistia vi è qualche cosa di più intrinsecamente legislativo. Tuttavia noi eliminiamo con l'amnistia gli effetti del reato, non cancelliamo il reato stesso. Il peculato, il vilipendio è fatto criminoso e fatto criminoso resta, anche se in una data cerchia di tempo ne sono cancellati gli effetti. Gli effetti possono essere cancellati, come sottolineava l'onorevole Guerrieri, anche da un atto privato, quale è l'atto di rimessione. E vorremmo escludere che gli effetti del reato possano essere cancellati da un atto di volontà del Capo dello Stato?

Mi sono così limitato ad enunciare quanto fosse meditata la posizione della Commissione giustizia, sostanzialmente unanime, salvo sfumature che sono nelle cose e negli uomini: posizione che in linea di principio non si può non tener ferma anche per l'avvenire. E ciò è tanto vero che lo stesso Senato — e con questa osservazione, signor Presidente, ho terminata la mia fatica orale — pur avendo distinto fra indulto ed amnistia, nel senso che per l'indulto è concessa la formula potestativa al Capo dello Stato mentre per l'amnistia la formula è depennata, tuttavia anche nell'ambito dell'amnistia, non senza significato, ha riconosciuto una potestà autonoma; e non dirò discrezionale, perché il termine si riferisce strettamente ad altre materie non attinenti alla funzione del Capo dello Stato.

Infatti il Senato ha concordato con la Camera — di ciò vivamente ci compiacciamo — nel ritenere che anche in sede di amnistia sussista il potere di spaziare fino ad un massimo e ad un minimo della pena edittale. *Ex ore tuote judico*, si potrebbe quindi dire al Senato, una volta che il collegio dei padri coscritti ha riconosciuto tale potere autonomo del Capo dello Stato nell'ambito dell'amnistia. Noi ce ne compiacciamo a nome della Commissione. E per quanto riguarda la posizione di principio, che ci importava di preservare anche in vista degli sviluppi costituzionali avvenire, io sono pertanto lieto, a nome della Commissione di giustizia, di potere aderire alla formula del Senato, con la motivazione che ho avuto l'onore di svolgere.

In definitiva, non resta che un punto di dissenso, oltre quello minore della stampa, perché sul terzo punto abbiamo raggiunto l'accordo. E intorno al problema dei reati connessi che i deputati sono chiamati a decidere secondo la loro coscienza. Io oso pensare che un atto di pacificazione sia altissimo sol perché tale: ma penso, altresì, che per mantenere la sua bontà intrinseca verso gli uomini e verso la società, la clemenza debba essere accompagnata dall'omaggio alla giustizia. Per questo aspetto, onorevole Presidente, ho avuto l'onore di sostenere la tesi che copre tutto ciò che si ricollega ai momenti drammatici della nostra storia recente, ma esclude fermamente ciò che a quei momenti non appartiene. Mi rimetto alla saggezza della Camera. (*Vivi applausi al centro*).

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Circa l'alinéa c) dell'articolo 1, mi sembra che le leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 4 marzo 1958, n. 127, non prevedano alcun tipo di reato che non rientri nella dizione più lata di « reati commessi a mezzo della stampa ». Chiedo perciò un chiarimento su questo punto.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero innanzitutto ringraziare l'onorevole relatore per le sue acute e veramente definitive argomentazioni sulla tesi che ha esposto e difeso. Il Governo si rimette alle conclusioni della Commissione. Questa affermazione potrebbe anche essere ovvia, perché l'emendamento proposto dalla Commissione sul primo comma non fa che ripetere quanto stabiliva l'originario disegno di legge governativo; però devo aggiungere che il Governo ne riconosce

il valore intrinseco ed oggettivo. Credo pertanto opportuno mettere l'accento sul motivo fondamentale che ha ispirato la alinea a).

Tutti sappiamo che fra i reati possono esistere rapporti causali o rapporti occasionali e sappiamo che questi rapporti possono essere diretti o indiretti, parziali o totali. Si tratta di vedere se nella alinea a) del testo originario del Governo e dell'attuale testo proposto dalla Commissione si escluda in maniera assoluta ogni connessione.

Ho già detto nel corso del primo dibattito, l'ho ripetuto al Senato e lo ripeto anche oggi, che in realtà, con il riferimento all'articolo 8 del codice penale, cioè ai reati che hanno in tutto o in parte un motivo politico, in fondo si include anche una forma di connessione. Cioè vi sono reati comuni che, per il loro aspetto teleologico-politico totale o parziale, vengono assunti nell'ambito dell'articolo 8, cioè vengono considerati politici, in quanto in tutto o in parte hanno finalità politiche, pur non essendo di per sé reati di natura politica.

Non si dica quindi che con la formula proposta dalla Commissione e accettata dal Governo si esclude ogni connessione. In realtà, la connessione è implicita nel semplice riferimento all'articolo 8 del codice penale.

Invece noi escludiamo le connessioni, sia sostanziali sia processuali, previste dall'articolo 61 n. 2 e dall'articolo 45 n. 2, sebbene una parte dell'articolo 61 n. 2 (cioè quella relativa ai reati consumati al fine di occultare altri reati, ecc.) possa essere, anche se non totalmente, assunta nella connessione indiretta prevista dall'articolo 8 del codice penale.

Ciò chiarito per quanto riguarda le connessioni, devo dire che respingiamo, come abbiamo già fatto al Senato, il concetto di riferibilità. Già nei precedenti legislativi si preferì il termine « inerente » che ha un valore processuale e logico molto più preciso. L'inerenza implica un certo intrecciarsi di un fatto con un altro, indica un rapporto ben più intimo di quello della pura riferibilità. L'aggiungere alla connessione anche la riferibilità, cioè un concetto estremamente indeterminato dal punto di vista giuridico, favorirebbe proprio quei pericoli di elasticità di interpretazione che qui sono stati deplorati come pericoli ai quali il legislatore deve cercare di porre riparo con l'esattezza delle sue formule e con la precisione concettuale delle norme di legge. Quindi respingiamo l'inerenza, d'altra parte qui non proposta, e *a fortiori* respingiamo la riferibilità e soprattutto respingiamo l'avverbio « comunque » premesso a « riferibili »; perché non solo si parla di rife-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

ribilità ma si dice: in qualsiasi modo riferibili, quindi si accetterebbero non solo la riferibilità causale o la riferibilità occasionale ma qualsiasi riferibilità, anche se non vi siano rapporti di causalità né di occasionalità.

Inoltre debbo fare presente che coloro che giustamente (io mi rendo conto delle obiezioni) dicono che qui si tratta di sanare delle situazioni che erano state trascurate da precedenti amnistie, riferendosi ai partigiani, coloro, come l'onorevole Parri nell'altro ramo del Parlamento, che usano questi argomenti dovrebbero tener presente che qui è scomparsa la qualificazione dei soggetti: non si parla più né di partigiani né di miliziani, non c'è alcun riferimento al soggetto, si parla del cittadino che ha consumato un reato di natura politica. E se una volta che non si è fatto riferimento al soggetto si parla di connessione e riferibilità, questo allargamento della connessione e della riferibilità non riguarda categorie specifiche che per un verso o per un altro possono avere avuto particolari benemeritenze ma riguarda la generalità dei reati. Ripeto che qui, a differenza delle precedenti amnistie, non c'è alcun riferimento al soggetto per il quale l'amnistia viene applicata ma ci si riferisce semplicemente alla natura del reato che è oggetto dell'amnistia. Per queste ragioni noi siamo per il ritorno al testo originario del Governo che la Commissione ha accolto, proponendo la corrispondente modifica al testo approvato dal Senato.

Per quanto riguarda la stampa desidero dichiarare a nome del Governo che il Governo stesso si rimette alla formula che è stata adottata dal Senato con notevole ampliamento dell'ambito di applicabilità dell'amnistia e con una elevazione del limite edittale fino a sei anni. Però qualora si ritenga che sia più idonea la norma che è stata proposta in Commissione dall'onorevole Valiante e che dalla Commissione è stata approvata, il Governo si rimette anche a questa formula, per una ragione molto semplice: che al Governo la formula della Commissione sembra equivalente...

BERLINGUER. Non è così.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ho visto l'articolo che ella ha scritto, e lo tengo presente. Equivalente, e ne chiarisco la differenza, alla formula del Senato. Comunque, se è più ampia, anche la formula del Senato può essere accolta.

BERLINGUER. Prendiamo atto.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Le differenze saranno, con la capacità che tutti gli riconosciamo, chiarite dal proponente, onorevole Valiante. Ma siccome l'onorevole

Targetti mi ha rivolto una domanda, mi si permetta di rispondergli: la norma del testo della Commissione non ha soggetto, come quella del Senato; essa precisa: i reati commessi a mezzo della stampa; senza qualificazione e quindi comprendendo qualsiasi reato purché sia determinato lo strumento, il mezzo usato per consumarlo: la stampa.

La norma proposta dalla Commissione si riferisce a reati specifici, ai reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa. Mi pare che l'onorevole Zoboli prima dicesse che c'è però il limite edittale. No, il limite edittale c'è nella formula del Senato; qui è implicito il limite edittale in quanto viene espresso il titolo del reato: la diffamazione; e quindi nel titolo del reato c'è anche il limite massimo che sappiamo essere di sei anni.

ZOBOLI. Io accennavo al limite edittale generale e non a quello dei reati commessi a mezzo della stampa.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Il proponente ha temuto che l'amnistia potesse essere riferita soltanto alla diffamazione e cioè che non si tenesse conto dello spirito col quale il Senato ha invece approvato la norma; e ha inteso allargare il concetto includendo altri due reati con riferimento a norme di legge. Il primo riferimento riguarda la legge sulla stampa del 1948; ora bisogna precisare che questa legge sulla stampa del 1948 non concerne solo reati di diffamazione per cui si possa ritenere che tutto sia assorbito nella norma che riguarda la diffamazione. La legge del 1948 all'articolo 14 parla di reati di pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza, l'articolo 15 di pubblicazioni a contenuto impressionante e raccapricciante, cioè reati che potrebbero rimanere esclusi qualora la norma non ne facesse esplicito riferimento.

Inoltre molto opportunamente (qui si tratta di aver colmato una lacuna e di aver corretto una omissione) il proponente onorevole Valiante ha chiarito che bisogna riferirsi anche alla legge 4 marzo 1958 che ha mutato l'articolo 57 del codice penale relativo alla responsabilità. Perché sarebbe stato veramente assurdo che venisse amnistiato l'autore di uno scritto diffamatorio e non anche il direttore del giornale, considerato responsabile, con la nuova legge, non più di diffamazione ma semplicemente di omissione di vigilanza, e cioè di un reato meno grave.

Circa l'ultimo comma dell'articolo 1, relativo alla escludibilità di alcuni reati dalla amnistia, la Camera dei deputati aveva ritenuto opportuno il criterio della facoltatività, limitando a tre il numero dei reati escludi-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

bili: vilipendio delle istituzioni, vilipendio della nazione, vilipendio della bandiera. Il Senato ha ritenuto di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1. Essendo soppresso il comma e accettando il Governo la soppressione, non ritengo che sia più opportuno dilungarci ancora sopra una questione di carattere dottrinario sui rapporti tra Parlamento e Presidente della Repubblica in relazione alle leggi di amnistia. È un problema molto interessante che dovrà essere approfondito ma che non ha più riferimento con la nostra situazione dal momento che quel comma non esiste più e che, fino a prova contraria, nessuno ha intenzione di reintegrarlo. Comunque, l'ultimo comma dell'articolo conserva la discrezionalità del Capo dello Stato — sia pure nella formula proposta dal Senato e accettata dal Governo e dalla nostra Commissione — per l'indulto: e così la questione di fondo rimane impregiudicata.

Riassumendo, il Governo è favorevole al testo della Commissione che modifica l'alinea *a*), articolo 1, del testo del Senato ritornando al progetto iniziale del Governo; è favorevole, per quanto riguarda i reati commessi per mezzo della stampa, sia alla formula senatoriale, sia a quella della Commissione: non ne fa questione perché non vedo una fondamentale distinzione; infine è favorevole alla tesi del Senato, accettata anche dalla Commissione, di sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1. (*Applausi al centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come ha osservato nella sua lucida relazione il presidente Dominedò, e come ha ribadito l'onorevole ministro, il punto principale di dissenso fra la Commissione e il ministro da una parte e il Senato dall'altra riguarda l'alinea *a*) dell'articolo 1, mentre per l'alinea *c*) si tratta di esaminare quale sia la formulazione migliore. Per quanto riguarda poi l'ultimo comma, la Commissione accetta la soppressione operata dal Senato.

Ricordo che per le alinee *a*) e *c*) approvate dal Senato la Commissione propone il seguente testo:

« *a*) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946 »;

« *c*) per i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa, nonché per quelli previsti dalle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 4 marzo 1958, n. 127 ».

Prego gli onorevoli colleghi che interverranno nel dibattito di essere piuttosto con-

cisi, in modo da consentire alla Camera di approvare il provvedimento in serata.

DEGLI OCCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGLI OCCHI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prego il non mentito Iddio di consentirmi di essere pacato (e questo non perché la passione non mi sospinga), anche per il fatto che io non parlo certo a pigri cuori, ad anime giacenti in un'aula che grazie a Dio non è sorda, anche se grigio son io.

Spero di poter persuadere — ed è per questo che mi auguravo che l'onorevole ministro non preannunciasse le sue determinazioni — circa l'opportunità che la Camera faccia proprio il testo del Senato; oserei dire che se lo augura anche l'onorevole Presidente, perché quando egli dice di voler concludere la discussione nel pomeriggio di oggi, evidentemente pensa che la Camera si adeguerà alla saggezza del Senato.

PRESIDENTE. Penso che la discussione debba svolgersi celermente, senza con ciò limitare la libertà di parola.

DEGLI OCCHI. Se si pensasse da parte della Camera di mantenere la posizione errata, evidentemente dovremmo rimandare il disegno di legge al Senato, al quale non potremmo precludere di tener fede al suo punto di vista. Di qui trarrò gli auspici.

Devo dichiarare che sono di parere perfettamente opposto al parere dell'insigne relatore di maggioranza; e devo anche aggiungere che faccio appello alla lealtà intellettuale e alla consapevolezza morale di ciascun deputato. Escludo che qui si possa pretendere — come dire? — sudditanza politica e di gruppo, non per la ragione che io di nessun gruppo faccio parte, ma proprio perché penso che qui è questione di testi e di esatti riferimenti di giurisprudenza e di dottrina.

Non so se molti degli onorevoli colleghi (e se mai questi molti o pochi colleghi si troverebbero nelle condizioni in cui io mi son trovato fino a qualche giorno fa) abbiano presente la realtà dell'articolo 8, il quale viene richiamato troppo spesso soltanto in una delle sue parti, cioè in quella parte che sembra rappresenti la concorrenza laica alla misericordia di Dio attraverso l'interpretazione dell'onorevole Dominedò.

L'articolo 8, illustre onorevole ministro, è vero che dice che « è altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici », ma l'articolo 8 dice anche che, agli effetti della legge penale, « è delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

politico del cittadino ». E quando l'onorevole Dominedò, anche in sede di Commissione, è andato dicendo che le interpretazioni che si andavano precisando vincolavano in un certo senso anche il testo, dimenticava però che il testo, che dovrebbe essere il testo definitivo per il Governo, ossia l'articolo 8 del 1930, ha pure avuto i suoi precedenti legislativi e anche il conforto, se non del Parlamento, del « tacimento » ! Esso pure ha avuto una elaborazione legislativa, onde, se dovessimo riferirci ai lavori che precedono le leggi, l'articolo 8 — per il suo spirito e per la sua elaborazione — non consentirebbe l'applicazione dell'amnistia ad alcuno dei delitti politici che vogliamo oggi amnistiare, perché evidentemente all'autentico articolo 8 di allora non si può ricongiungere la guerra perduta e la guerra civile, i delitti della guerra perduta e i delitti della guerra civile !

Per l'articolo 8 del 1930 « delitto politico è quel delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino ».

Evidentemente si pretende dagli altri generosità di simulazione quando si finge di ignorare per proprio conto che delitti politici ai quali si poteva equiparare anche qualche delitto comune mai potevano allora pensarsi i delitti politici della guerra partigiana. Gli autori del codice del 1930, all'articolo 8, con riferimento ai delitti politici, potevano pensare a molte ipotesi, salvo quelle che noi dovremmo in questo momento considerare.

Ma la prova evidente (e parlo a ciascuno di voi, onorevoli colleghi, disposto sempre a sentirmi contraddetto, ma sempre sulla base dell'esattezza), la prova della verità di quanto affermo è che mai, onorevole Dominedò, è stata adottata in relazione ai precedenti decreti di clemenza la formula così contenuta e così restrittiva dell'articolo 8. Mai !

E passo al punto secondo della dimostrazione: *per tabulas*. Noi abbiamo avuto un primo decreto di clemenza, quello del 5 aprile 1944, n. 96, il quale dice all'articolo 1 che è concessa amnistia non per delitti politici di cui all'articolo 8, ma quando « il fine che ha determinato i delitti sia stato quello di liberare la patria dall'occupazione tedesca ovvero quello di ridare al popolo italiano le libertà soppresse o conculcate dal regime fascista ». Perché questo decreto non fa riferimento all'articolo 8 ? Proprio perché coloro che hanno collaborato a tale testo sapevano, come dovremmo sapere noi, che i delitti politici che si volevano coprire con quella amnistia (e non tanto, evidentemente, per la pacificazione

nazionale, nella quale però credo e che auguro si verifichi appieno) non potevano essere i delitti politici ipotizzati dal legislatore del 1930.

Per quale ragione, onorevole Dominedò, se l'articolo 8 risolve tutti i problemi di delitti politici, non si è parlato dell'articolo 8 in questo decreto del 1944, n. 96 ? Per quale ragione nel decreto luogotenenziale del 17 novembre 1945 all'articolo 1 è scritto: « E concessa amnistia » (non per i delitti politici di cui all'articolo 8) « per tutti i reati che, prima del 28 ottobre 1922 o durante il regime fascista, sono stati commessi in lotta contro il fascismo o per difendersi dalle persecuzioni fasciste o per sottrarsi ad esse » ?

Né credo che ci si potesse riferire ai delitti politici di cui all'articolo 8 quando il Presidente della Repubblica faceva il suo decreto del 14 aprile 1948: « Sono condonate le pene inflitte per i reati sia comuni, sia militari, sia politici, a cittadini jugoslavi » !

È chiaro che non si poteva pensare all'applicazione dell'articolo 8 (delitti politici degli jugoslavi ?) del codice penale del 1930. E quello che è più grave ancora è che quando si parla di delitti connessi, come nel decreto del 1953, non si parla di delitti connessi ai sensi dell'articolo 45 n. 2, ma si parla semplicemente di « delitti connessi », dove la connessione è una connessione temporale, dove può essere una connessione occasionale, dove può ricorrere comunque una connessione non identificata nelle ipotesi dell'articolo 45, n. 2, del codice penale per nulla richiamato. (E la identificazione del numero mi pare che sia la più sicura delle identificazioni). E solamente nel decreto del Presidente della Repubblica del 19 dicembre 1953, all'articolo 2, che si richiama l'articolo 8 del codice penale e — richiamato l'articolo 8 per la prima volta nei decreti di clemenza di questo dopoguerra — affiora il richiamo ai « reati connessi » senza per altro riferimento — come ho già detto — all'articolo 45.

Che cosa si evince da ciò ? Si evince che il legislatore di numerosi decreti di amnistia ha avvertito che era una beffa storica il richiamo ad una espressione incompatibile per definizione col delitto politico derivato dalle vicende imprevedibili, sicuramente imprevedibili, ma sfortunatamente verificatesi, della guerra perduta, della guerra civile.

Ed allora, onorevoli colleghi, come non invitare ciascuno di voi a questo punto di meditazione ? Come si può parlare di un decreto che dovrebbe essere il più largo, quando il decreto (questo è nella formula dell'articolo 8)

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

è il più restrittivo? Anche là dove si è richiamato altra volta l'articolo 8, si è sentito il bisogno di avere riferimento a quella definizione descrittiva che è nobile vanto del Senato avere determinato.

Ma se fosse vero, onorevoli colleghi, che l'articolo 8 non dà luogo a delle possibili interpretazioni restrittive e contraddittorie, l'articolo 8 avrebbe dovuto essere sempre richiamato, in relazione alle amnistie politiche, dalla Liberazione. Viceversa l'articolo 8 non è stato richiamato e là dove chiaramente si è identificato il delitto politico, sia pure descrittivamente, come vedremo fra un momento, là dove si è voluto precisare il delitto politico, si è sentita la necessità di allargarne la portata.

Onorevoli colleghi, è evidente che quando io parlo intorno all'articolo 1 e al primo punto della attuale discussione, intendo limitarmi, secondo il giusto suggerimento del Presidente, a quello che è il terreno dell'attuale contesa. Lasciatemi, però, dire essere tanto vero che la definizione di cui all'articolo 1 del disegno di legge apparve subito gravida di pericoli, che tutte le proposte di legge delle varie parti politiche si estendevano... lessicalmente a delle ipotesi sulle quali non potesse intervenire dubbio, proprio ad evitare, onorevole ministro, che si rinnovino accese dispute in dottrina o scontri furenti in giurisprudenza: dispute e scontri che si sono verificati sull'articolo 8 e su formule pur ben più larghe di quella attualmente proposta dalla Commissione della Camera e dal Governo! E allora, onorevoli colleghi, come si può affermare con la serietà dello scienziato in sede di discussione di questo disegno di legge, come si può con tanto atteggiamento serafico affermare che nell'articolo 8 rientra il tutto del reato politico, e del reato comune... accessorio? L'onorevole Dominèdo evidentemente non ricorda che vi è stato un decreto, che poi non è stato osservato, emanato in una ben definita circostanza della politica italiana, che diceva che determinati provvedimenti di rigore non potevano essere emessi « contro partigiani, patrioti, ecc. » per fatti da costoro commessi, a meno che non risultasse in modo certo che si trattava di reati comuni.

Concludendo su questo punto diciamo: 1°) la realtà giudiziaria dice che i decreti che avevano l'espressione molto più larga hanno dato luogo ad interpretazioni contraddittorie e restrittive: come si può pensare che questa espressione che è la più restrittiva possa dar luogo ed applicazioni più larghe in libera interpretazione? 2°) È vero che non ci si può

ridurre all'articolo 8, ispiratore di questo decreto di clemenza, senza escludere che magistrati, intelligenti ed esatti (non facili alle benevolenze estensive), rifiutino l'applicazione dell'amnistia a fatti complessi e connessi per drammatiche vicende, non immaginabili dal legislatore del 1930. Per il che in Commissione giustizia dicevo all'onorevole ministro che, se è vero che la « definizione descrittiva » non è « definizione », è anche vero che *quod abundat non nocet* alla chiarezza e alla lealtà di norme e di interpreti. E come si può negare che di fronte ad una realtà di interpretazioni contraddittorie si era sentita la necessità di inserire nel decreto del 1953 il richiamo e la estensione ai reati connessi?

Il decreto del 1953 parla precisamente di reati connessi perché si è visto sin da allora il pericolo di isolare il delitto politico dalla storia che vi si riferiva. Devo ricordare — e ripetere — una realtà incontestata, che cioè noi abbiamo dovuto fare questi decreti per risolvere i drammatici e commisti problemi che la tragedia della guerra perduta e della guerra civile ha proposto. Allora, onorevoli colleghi, se è vero che abbiamo fatto riferimento all'articolo 8 ma anche alla connessione; se è vero che, pur ciò facendo, abbiamo assistito a delle interpretazioni giurisprudenziali in verità preoccupantemente restrittive nei confronti di tutte le condizioni, anche di quelle personali, pur indicate nei provvedimenti di clemenza, onorevole ministro, come potete oggi rifiutare la maggiore chiarezza soltanto per ragioni di armonia stilistica o soltanto per la preoccupazione di un « comunque » o di un « ad ogni modo » o di un « inerente? ». Anche su questo punto io devo dare un dispiacere a coloro che si affermano o amano essere ritenuti custodi della purezza letteraria nella formulazione del decreto di amnistia. Le espressioni « comunque » e « in qualunque modo » si trovano anche nel codice penale. L'articolo 580 del codice penale contiene la espressione: (« ...in qualsiasi modo »; nell'articolo 570 ricorre: « ...o comunque serbando una condotta contraria all'ordine... »).

E allora come si può dire che il Senato ha formulato una espressione intollerabile dal punto di vista dell'eleganza stilistica?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non lo abbiamo mai detto.

DEGLI OCCHI. Non lo ha detto il ministro, ma le mie orecchie lo hanno sentito.

Il Senato non ha rifiutato il riferimento ai reati politici ai sensi dell'articolo 8. È inutile che io dica che nella mia proposta di legge (naturalmente « seppellita » pur con gli

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

onori resi anche da colleghi dell'estrema sinistra) avevo estromesso definitivamente il riferimento all'articolo 8. Nel testo del Senato l'articolo 8 ritorna. Ma ritorna con una aggiunta e precisazione. Perché, mentre il testo del disegno di legge del Governo fa riferimento esclusivamente all'articolo 8, l'articolo 1 del disegno di legge approvato dal Senato dice: « per tutti i reati politici ai sensi del Codice penale e per i reati ad essi connessi o comunque riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946 ».

Come si fa a non comprendere che soltanto quando si trasferisce nella norma, sia pure di un decreto di clemenza, il richiamo ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali, allora soltanto si fanno vivere davanti agli occhi gli spettacoli sia pure orrendi dei delitti politici?

Il Senato ha sentito il bisogno di dire: « Magistrato, non preoccuparti della distinzione fra movente, motivo e fine; magistrato, non preoccuparti di quelle che sono state le infauste definizioni, anche di natura personale, in relazione ai soggetti; magistrato, quando tu senti il Parlamento parlare di amnistia per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 e per i reati ad essi connessi « o comunque riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali », allora hai la chiara identificazione del delitto politico sul quale si vuol far cadere l'amnistia. Il quale delitto politico non è commercio di idee di pensatori; il delitto politico assume le forme più barbariche, scatta dalla esasperazione per sofferte ingiustizie e, talora, da confuse idee che non sono idee di filosofi e letterati !

Onorevoli colleghi, se vi ho dimostrato che di fronte a formule più ampie sono intervenute dispute a non finire, che si sono determinate contraddizioni nella giurisprudenza, vi ho anche dimostrato che la formula del Senato non manca di dignità; è una formula che impedisce le dissimulazioni e qualche volta le simulazioni. Ben altri più ampi rilievi avrei da formulare se qui parlasse l'esperienza dell'avvocato e non, invece, soltanto la lealtà del lettore del codice penale e dei precedenti decreti di amnistia e di condono.

Mentre la Camera ha affrontato, in Commissione prima e in aula poi, per la prima volta il problema dell'amnistia, il Senato si è trovato in condizione di privilegio perché ha potuto tener conto di tutto il materiale da noi proposto ed elaborato; in tale modo l'altro ramo del Parlamento ha avuto a disposizione un materiale più ampio. Non possiamo,

d'altra parte, fingere di ignorare quanto è emerso da quella discussione, nella quale, dopo tanti scontri, si sono verificati incontri rappresentanti un augurio per la vita politica italiana. Se quanto si è verificato al Senato non si ripetesse alla Camera, deluderemmo le speranze alle quali io ho dato il contributo della mia convinzione civile.

Ignoriamo forse che al Senato i rappresentanti del M.S.I. hanno pronunziato alle parole, più significative e sorprendenti di quelle pronunziate da me, disperatamente malato di sincerità? Il decreto di amnistia, nei termini fissati dal Senato, non concreta soltanto una aspirazione di pacificazione civile, ma realizza una necessità di liquidazione giudiziaria.

A questo punto, onorevoli colleghi, vorrei rivolgere un altro appello alla consapevolezza degli uomini del Parlamento e degli uomini della strada, che nel Parlamento si esalta ! Qui occorre parlare con chiarezza e vorrei aver saputo parlare con pacatezza. L'appello che intendo rivolgervi, colleghi di tutti i settori, è quello di accedere alla formula ampia, descrittiva, sincera, leale del Senato.

Da qualche parte si è obiettato che a certe esigenze si potrebbe provvedere con l'indulto; ma ciò vorrebbe dire rimandare un provvedimento che seppellisca gli arretrati giudiziari; si sussurrano nomi che sono segnacolo di battaglia (non pronunzio i nomi, ma sarei tentato di farlo) e si sussurra con dimenare di teste che essi sarebbero coperti dal provvedimento di amnistia.

Spero di non aver bisogno in futuro di clemenza; ma credete voi serio, onorevoli colleghi, fare o rifare ora processi relativi a reati commessi 15 anni addietro ed oltre, come sarebbe immancabile qualora non venisse approvato da parte della Camera il testo per la amnistia del Senato?

MANCO. Eppure sono stati celebrati processi relativi a fatti accaduti nel 1922.

DEGLI OCCHI. Il male operare degli altri non giustifica il proprio ! In ogni modo l'argomento è sofisticato perché i casi sono ben diversi.

Se anche fossi caduto in contraddizione (la contraddizione che grossolanamente attribuisce a me, in questo momento, un collega del Movimento sociale) essa non potrebbe riferirsi a situazioni analoghe a quelle che formano, oggi, l'oggetto delle mie considerazioni.

È serio pensare di celebrare processi — per fatti verificatisi in ore di caos — a distanza di lustri? Si vogliono celebrare forse per dimostrare (qui parla la mia infinita malinconia

civile) che quelli che voi non volete amnistia-bili sono stati però eletti al Parlamento? Volete sottolineare che il popolo italiano ha mandato alle Camere dei responsabili dei più turpi reati di natura comune? Credete che ciò consacri dignità di costume civile del popolo italiano? Ma l'offesa è anche alle parti lese. È un inganno ad esse per il quale io pensavo che forse si sarebbe potuto escludere dall'amnistia il reato di cui all'articolo 640: chiunque con il raggiro di far credere che la giustizia arriverà dopo lustri e lustri, induce in errore la parte lesa, irrisa da inutili riti! La liquidazione giudiziaria per le vie dell'amnistia concreta più degna aspirazione di giustizia, ispirata da proposito di conciliazione civile, che non la illusione, o ingenuamente o ipocritamente largita, di impossibili riparazioni.

Altro si potrebbe aggiungere. Nego che qui si giudichi il Governo, nego che si determini una maggioranza. Ho da fare un appello ad una parte della democrazia cristiana generosa anche se qualche volta confusionaria, per dire ad essa: voi che ambite i vasti orizzonti di convergenze sociali, a mio avviso, forse impossibili, certo molto difficili alla luce dei non variabili principi fondamentali, rifiuterete il voto ad un testo che potrà disperdere torbide fiamme che covano nel sottofondo degli odi politici?

Per me non è ragione di preoccupazione che un avversario politico venga coperto dall'amnistia, proprio perché non penso che le battaglie politiche o ideali si debbano combattere nelle aule giudiziarie contro avversari imputati! Ed è su questa linea ideale, che mi ebbe sempre fedele, che, nell'ora dei procedimenti penali politici ne ho denunciato l'errore, mentre oggi anche più fieramente affermo la necessità di definire la posizione di quelli che soffrono tuttora l'abbandono della patria per avere creduto, e spesso per avere generosamente combattuto, non certo macchiandosi di comuni delitti. Ma ciò non mi impedisce (perché mi impone) di dire: oggi si vorrebbero operare delle esclusioni contro i vincitori dell'amara battaglia e non contro quelli che si possono considerare i vinti dell'amara battaglia. Ed a questi faccio appello: quali che possano essere stati i vostri giudizi su altri decreti di amnistia, è certo che l'attuale dà ai vostri la consolazione del ritorno in patria, per tutti i civili adempimenti della libertà.

Credo di avere esposto le ragioni per le quali, dovendosi votare testo chiaro ed ampio, pacificatore e liquidatore, questo non può essere che quello del Senato.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
BUCCIARELLI DUCCI

DEGLI OCCHI. Per quanto riguarda il secondo punto che si riferisce alla stampa, rendo onore al Governo per la sua remissività.

Devo però dire che non condivido affatto l'opinione che vi sia scarsa differenza tra l'emendamento Valiante e il testo del Senato. Infatti, il disegno di legge governativo parlava di reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa; l'emendamento Valiante aggiunge al reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa altri reati-cornice, che non si sa bene se sono già coperti per altra via da amnistia. Il testo approvato dal Senato non si presta ad equivoci.

Strano: voi siete dei sintetici per quanto riguarda la definizione del delitto politico, e diventate dei ...descrittivi per quanto riguarda alcune norme particolari, che si riferiscono, se ho ben capito, magari al caso del giornalista che insidia l'infanzia. Al quale proposito consentitemi una digressione suggeritami dall'estremismo moralistico che non è la fermezza della moralità. Nel mio animo nasce il dubbio che possa riprodursi nel 1959 una situazione analoga a quella che fece fiorire una arguta battuta dell'indimenticato Bergeret nei giorni di « Tripoli bel suol d'amore ». E completo il riferimento: quando Gabriele D'Annunzio si schierò violentemente contro la poligamia mussulmana (lui era notoriamente un uomo casto!)(*Si ride*), Bergeret ebbe a scrivere: « si videro uomini castissimi accesi di improvviso sdegno contro la poligamia musulmana ».

Come si può affermare che la tentata riduzione del testo del Senato non ha grossa portata? (*Interruzione del ministro Gonella*). Io sono per la più larga amnistia per la stampa, non limitata ai reati di diffamazione. Ma alla stampa io devo dire che essa, in buona parte, attraverso dei luoghi comuni, ha creato nella opinione pubblica una sorda ostilità nei riguardi dell'amnistia. Creata l'opinione pubblica ostile, poi vuole un'amnistia più ampia per sé. Io la voto perché ricambio col bene il male, ma anche da questo atteggiamento contraddittorio traggo argomento a ricordare: a parole tutti (o quasi) si proclamano contrari all'amnistia, ma quando batte la campana per sé se ne diventa apostoli!

Questa sera — lo ha detto il Presidente — noi renderemo onore ai padri coscritti. Badate che la serenità con la quale parlo è una serenità indubitabile perché non rendo onore al Senato del regno, ma al Senato della Repubblica.

Voi voterete e, nell'atto di votare, la stampa dirà che non è più possibile parlare di amnistia. Potrei informarvi delle modificazioni territoriali intervenute sul mio fisico per le fatiche in relazione a questo disegno di legge. Potrei dirvi che le presenti discussioni provano, pur esse, che non si potranno fare più amnistie non tanto per la disputa fra l'articolo 76 e articolo 78, quanto per l'iter costituzionale faticoso, complicato nelle Commissioni, nell'aula, per i contrasti, per i rimbalzi... Ché se è vero che pur nel regime repubblicano non sono mancati faticati provvedimenti di clemenza, ciò si rese necessario per i mostruosi arretrati della guerra perduta e della guerra civile. Ma i partiti sono stati paurosamente difficoltesi. Una nuova gravidanza è pressoché impossibile. Si tranquillizzano gli inesorabili.

Un'ultima parola sulla mantenuta esclusione... delle esclusioni!

Devo dare onore al Governo — dove lo merita sono lieto di tributarglielo: mi considero, come l'onorevole Olivetti, membro della sua maggioranza... — che ha evitato la disputa scientifica alla quale era tentato l'onorevole Dominedò su quanto ha formato oggetto di discussione in Senato sulla portata della legge di delegazione. Non ho partecipato ai lavori della Costituente, ho cercato nei testi di avere lumi sulla distinzione fra leggi-delega e leggi di delegazione. Nei commenti alla Costituzione e nei lavori della Costituente nulla ho trovato. Saggio è stato evitare, oggi, la inutile disputa, anche se giustamente si è affermato che per l'articolo 78 ricorre il concorso di poteri.

Benissimo, ho già detto, ha fatto il Senato ribadendo la esclusione delle esclusioni. È solo il *quantum* della legge penale che determina l'applicabilità dell'amnistia. Perché, onorevoli colleghi, le pene si irrogano ma anche si espiano, e ciò che può essere considerato pericoloso nel momento della irrogazione della pena può essere non più pericoloso nel momento della espiazione. Anche su questo punto, il Senato ci ha dato modo di riparare ad un errore che era errore di pettegolezzo giudiziario, errore che feriva la perenne dignità della legge. Pertanto, dinanzi alla Camera io grido: viva il Senato!

Presentazione di un disegno di legge.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAMBRONI, *Ministro del bilancio e ad interim del tesoro*. Mi onoro presentare il disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1959, n. 421, concernente la emissione di buoni del tesoro polinennali 5 per cento a premi con scadenza al 1° ottobre 1966, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica n. 153 del 1° luglio 1959 ».

Chiedo l'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Pongo in votazione la richiesta di urgenza.

(È approvata).

Si riprende la discussione.

VILLA RUGGERO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VILLA RUGGERO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, temo di dover deludere profondamente il collega Degli Occhi, soprattutto quando fa appello alla nostra parte affinché si voti contro l'emendamento della Commissione e quindi a favore della modifica introdotta dal Senato.

A favore dell'emendamento in discussione hanno già parlato da par loro il presidente della Commissione, onorevole Dominedò, e il ministro guardasigilli, illustrando, naturalmente, la parte giuridica.

Non sono un esperto del diritto e quindi parlerò come può parlare, di fronte a un provvedimento del genere, l'uomo della strada, che fa parte di un largo strato dell'opinione pubblica non troppo favorevole al susseguirsi di amnistie e di indulti dall'inizio del dopoguerra ad oggi, amnistie ed indulti che assommano, secondo taluni, a 18 e secondo altri a 24. Non sono quindi un patito dell'amnistia; non credo nella sua efficacia ai fini della redenzione del soggetto (perché mi pare che il fine ultimo di tali provvedimenti debba essere proprio questo); non credo neanche nella sua efficacia ai fini della invocata pacificazione.

Come ho detto, i provvedimenti di amnistia in questo dopoguerra sono stati molti e tuttavia la pacificazione non è un fatto compiuto. Se ciò non è, vuol dire che la pacificazione non risiede in provvedimenti di legge come quelli già adottati, ai quali il provvedimento odierno, da questo punto di vista, non aggiungerà nulla. La pacificazione tra gli italiani deve, evidentemente, essere raggiunta attraverso altre

strade e su altri traguardi. Penso, invece, che questi provvedimenti indiscriminati di clemenza, basati su una elencazione di delitti, prescindendo dal soggetto che li ha commessi, il quale può essere tutt'altro che pentito delle proprie azioni, non solo rappresentino una offesa alla giustizia e a tutti gli onesti, ma dal punto di vista politico vadano ancor più ad approfondire i solchi esistenti.

Se si volesse veramente ricorrere al perdono cristiano, da più parti invocato, per convincere la maggioranza ad abdicare di fronte alla sequela di emendamenti presentati, soprattutto dalle due ali estreme, in tempi diversi, al Senato e alla Camera, nulla di meglio che il ricorso all'istituto della grazia, in cui l'esame del comportamento del soggetto è alla base del giudizio da esprimere. Tuttavia siamo ormai ad una fase della discussione in cui tutto ciò può apparire pura accademia. E non insisterò oltre, non senza rivolgere prima un appello al Governo e alla Camera affinché una volta per sempre abbia a cessare questo ricorrente motivo dell'amnistia e dell'indulto, che già altre volte (l'ultima nel 1953) ha turbato le coscienze dei buoni cittadini, che, grazie a Dio, sono la stragrande maggioranza degli italiani.

Essi, oggi come altre volte, non vedono di buon occhio, come si vorrebbe far credere, leggi di questo genere. Tutta l'ansia — che si rileva in alcuni colleghi e in alcuni settori — di affrettare i tempi e di includere nel testo definitivo il maggior numero possibile di delitti, è solo l'ansia dei clienti in trepida attesa di uscire dalle angustie in cui si trovano, ansia che si riflette sui loro avvocati. E quando parlo di avvocati, mi riferisco naturalmente al senso lato della espressione.

Nell'emendamento approvato al Senato, recante le firme dei senatori Picchiotti e Papalia (emendamento che modifica l'articolo 1 del testo approvato a suo tempo dalla Camera e che ora ritorna attraverso l'emendamento della Commissione), clienti e « avvocati » sono chiaramente identificati. Voglio sperare che gli « avvocati » siano veramente in buona fede, e non si siano resi conto, nel tentativo di difendere certi valori come quelli della Resistenza, ad esempio, nei quali io credo, per aver sofferto nei campi di concentramento tedeschi, di avere ottenuto l'effetto contrario, di averli cioè avviliti maggiormente. E mi spiego meglio.

L'emendamento in questione tratta dei delitti politici e dei reati connessi. Tralascio ogni qualsiasi considerazione personale sul delitto politico, che ritengo di per sé, per certi aspetti,

più riprovevole del delitto comune, specialmente quando viene commesso in regime di democrazia, quando cioè si hanno tutti i mezzi per far valere i propri diritti attraverso le leggi dello Stato. Accetto il testo della Commissione e respingo decisamente quello approvato dal Senato.

Infatti, se è già difficile definire bene i contorni del delitto politico, è pressoché impossibile stabilire quali reati possono essere considerati connessi.

L'emendamento Picchiotti-Papalia è nato dall'allenza delle due estreme, nel tentativo di estendere un beneficio, il più largo possibile, a coloro che dall'una e dall'altra parte parteciparono alla lotta civile. Ma, onorevoli colleghi, quando parliamo di reati connessi, si rischia di andare oltre ogni limite. Non si tratta più di clemenza verso coloro che, da qualunque parte, lottando in buona fede per un ideale vero o falso che fosse, incapparono poi nelle mani della giustizia. Quando si parla, ad esempio, di offesa arrecata alla Resistenza da un provvedimento che escludesse i reati connessi, come ha voluto fare apparire il senatore Parri nella lettera da lui inviata a tutti noi, direi di andarci piano, di andarci cauti, poiché si rischia di giocare alla Resistenza un pessimo tiro. Già una notevole parte della opinione pubblica purtroppo è abituata a considerare tutta la Resistenza attraverso gli atti riprovevoli che una minoranza di pseudo resistenti compì a suo tempo. È proprio per difendere gli alti valori dell'autentica Resistenza che noi dobbiamo resistere all'emendamento Picchiotti e votare per l'emendamento della Commissione. Non vorremo veder scarcerati o comunque beneficiati dei delinquenti comuni che profittando delle lotte politiche e sociali, ponendosi al riparo di questo o quello schieramento politico, abbiano dato sfogo alle loro vendette personali o comunque ai loro bassi istinti. Se un solo assassino, se un solo volgare ladro dovesse beneficiare di questo provvedimento a danno di tutti gli idealisti che, morti o vivi, in buona fede si sono sacrificati per far trionfare i loro principî, noi saremmo veramente dei grandi colpevoli. Infatti attraverso la scappatoia dei reati connessi potrebbe essere veramente troppa la merce di contrabbando che si introdurrebbe in questo atto di clemenza che, se deve servire come atto di comprensione verso chi soffre di determinate pene, non può essere il premio per coloro che, profittando di un momento tra i più dolorosi della storia del nostro popolo, si sono macchiati dei più bassi delitti in ogni tempo condannabili, come l'omicidio, la violenza privata, il furto, la ra-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

pina, la strage, il triste fenomeno dello sciacallismo.

Onorevoli colleghi, sono pochi, credo, tra di noi quelli che non abbiano davanti agli occhi l'immagine almeno di uno di questi biechi individui. Io per esempio ne ricordo uno. In una frazione di un paese a me tanto caro, durante la campagna elettorale del 1946 un valoroso combattente reduce dalla prigionia in Germania, quindi resistente anch'esso perché avrebbe potuto optare per la repubblica sociale, venirsene in Italia e fare almeno per un certo tempo la vita brillante, mentre era intento a conversare con amici nella piazzetta del villaggio fu colpito proditoriamente alle spalle da due individui che si disse poi fossero ubriachi. Morì pochi minuti dopo fra le braccia dei vecchi genitori che avevano fatto appena in tempo a salutarlo al ritorno dalla guerra e dalla lunga prigionia. A sparare o ad armare un'altra mano era stato un violento, ben noto sul posto per le sue bravate. La vittima e il suo carnefice forse neppure si conoscevano. Nessun atto ostile era stato compiuto dal giovane reduce contro chi lo uccideva né egli era un attivista di partito. Ma il delitto era stato compiuto in periodo elettorale, l'uccisore era elemento attivo di un certo partito e così la giustizia fu fatta a metà. Si disse che si trattava di un delitto politico! Oggi forse quest'assassino, questo delinquente comune (perché di questo si tratta) potrebbe tornare a vivere in libertà, in barba alla giustizia e ad offesa di tutti gli onesti, o a turbare profondamente con la sua presenza l'ambiente in cui si reinserirebbe: il genitore paralitico della vittima, i fratelli, le sorelle che ancora non si rendono conto oggi, a distanza di tanti anni, del come e del perché il loro caro sia dovuto morire in quella lontana primavera del 1946, che cosa dovrebbero pensare di noi, del Parlamento italiano?

Mi direte che è un caso, ma casi del genere ve ne sono a decine, a centinaia, ed anche di più gravi che non trovano alcuna giustificazione umana.

Onorevoli colleghi, l'onorevole Degli Occhi ha finito di parlare su questo emendamento con una bella perorazione, richiamandoci alla distensione degli animi e a tante altre belle cose. Desidero ricordarvi un aforisma che ho avuto modo di leggere qualche settimana fa in un libro che ne raccoglie parecchi diceva questo: « Il patriottismo è l'ultimo rifugio di un briccone ». Facciamo in modo che non sia più consentito ad alcun briccone (e questa volta si tratta di ben altro, di grossi, temibili delinquenti) di trovare rifugio nel patriot-

tismo, sia esso inteso nella comune accezione della parola, o come patriottismo di partito. Ne avremmo veramente tutti da guadagnare. (*Applausi al centro*).

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, posso pensare e dichiarare che forse si poteva, anzi si doveva evitare questa discussione. Il disegno di legge è tornato alla Camera per le modificazioni ad esso apportate dal Senato; si poteva e doveva approvarlo ora come esso è venuto fuori dalla discussione alla Camera prima ed al Senato poi. Si è ritenuto invece, e da parte della maggioranza della Commissione e da parte del Governo, che alcune modificazioni apportate dal Senato non possano essere accettate.

Parleremo in seguito di questo parere espresso dalla Commissione e condiviso dal Governo; qui credo sia opportuno affrontare la questione sotto un aspetto che prescinde un po' dal contenuto del disegno di legge. Trattandosi di un disegno di legge di delega per amnistia ed indulto, crede proprio la Commissione nella sua maggioranza, chede il Governo che essi possano opporsi alle modificazioni apportate dal Senato per fondati motivi di ordine giuridico, di ordine politico, di ordine morale? A me pare, invece, che appunto ragioni sia di ordine giuridico, sia di ordine politico, sia di ordine morale avrebbero dovuto consigliare l'approvazione senza discussione del disegno di legge, così come esso ci è pervenuto dal Senato.

In primo luogo, motivi di ordine giuridico. Trattandosi appunto di un disegno di legge di delega per la concessione di amnistia e di indulto, noi saremmo di fronte — mi si passi la considerazione — ad una parità di opposti pareri; e che io sappia — credo che la considerazione colga nel segno — la parità si è sempre risolta a favore del reo. Basterebbe questa considerazione, che poi ha un suo fondamento giuridico oltre che di evidente equità, per indurci ad accettare il testo del Senato.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. V'è il bicameralismo.

GULLO. Ma non è detto che il bicameralismo debba portare costantemente ad un contrasto.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non ad un contrasto: ad un ripensamento.

GULLO. Sul terreno politico, è buona norma che i parlamenti bicamerali devono seguire, quella di cercare di attutire i contrasti, di trovare, sempre che si possa, un terreno di accordo.

E se il contrasto vi è, ella pensa sul serio, onorevole ministro, che sia opportuno dal punto di vista politico adoperarsi ad aggravarlo? Ed indubbiamente lo si aggrava nel momento in cui si pensa che sia il caso di rinviare al Senato il disegno di legge per forzarlo a seguire il parere della Camera.

È così vero, onorevole ministro ed onorevoli colleghi, quello che dico, da essere autorizzato a ritenere che questo non è il pensiero soltanto dell'uomo politico, ma anche di appartenenti ad altri strati sociali. Ecco, per esempio, un giornale, e precisamente il *Giornale d'Italia* — mi pare che non potrei citare fonte più attendibile di questa — che proprio l'altro giorno ha pubblicato un articolo di fondo il quale si apre con questo periodo: « Se il Parlamento si rendesse conto del pesante disagio e dell'incredibile disordine che deriva alla giustizia dal ritardo frapposto all'emanazione dell'amnistia, la pericolosa navetta della legge delega tra Montecitorio e palazzo Madama verrebbe indubbiamente arrestata ».

Credo che questo sia il pensiero della grande maggioranza degli italiani.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è fonte nostra.

GULLO. Veda, onorevole ministro: quando parlo di opportunità non mi rifaccio ad un'opportunità di basso livello, ma di altissimo livello. Non credo che questa discussione conferisca al prestigio del Parlamento, al prestigio delle istituzioni democratiche; si esaspera il contrasto tra il Senato e la Camera, mentre, onorevole ministro ed onorevoli signori della maggioranza della Commissione, è pure da ricordare che le innovazioni apportate dal Senato al disegno di legge partivano da proposte votate da una fortissima minoranza anche qui alla Camera dei deputati: non erano venute fuori solo dalla discussione al Senato, ma erano state discusse anche qui alla Camera e non erano passate per uno scarto minimo, alle volte di due, tre voti. Il ministro ed i componenti della Commissione non possono non valutare in tutta la loro importanza queste considerazioni di ordine pubblico.

Ma vi è anche un aspetto morale ed umano; ed è strano che lo debba ricordare io ai democratici cristiani, a seguaci di un partito che pure fa capo ad un credo e ad una pratica religiosa. Domando: abbiamo noi il diritto di creare, nonché illusioni, addirittura aspettative ragionevolmente fondate in cittadini, in prossimi nostri, che non si trovano nelle condizioni più liete dal momento che sono chiusi in galera, aspettative alimentate dal fatto che al disegno di legge il Senato ha apportato del-

le modificazioni attraverso le quali essi sono posti in grado di godere dell'amnistia?

Non è concepibile dal punto di vista umano e cristiano che in questo momento deludiamo violentemente queste aspettative — ripeto — fondate, appunto perché poggiate alle decisioni del Senato. Sono queste le valide ragioni per cui questa discussione poteva e doveva essere evitata.

A questo punto è da domandare, una volta che l'atteggiamento della Commissione e del Governo è diverso, quali sono i punti precisi, gli aspetti del disegno di legge sui quali è sorto il contrasto. Potremmo così renderci ragione dei motivi a cui fa capo il contrasto stesso.

Attraverso la discussione si è qui precisato che il contrasto riguarda soltanto i delitti connessi o comunque riferibili a fatti di guerra o a fatti sociali, di cui tratta quel particolare comma dell'articolo 1 che ha dato luogo ad animata discussione, prima alla Camera e poi al Senato.

È vero o non è vero, onorevole ministro e onorevole Dominè (che in questo momento non vedo), che, sia nella relazione al disegno di legge, sia nel discorso pronunciato dal ministro al Senato, è detto che in realtà questo decreto di amnistia e, particolarmente, in modo specifico, il contenuto dell'articolo 1, è rivolto ad ottenere che si consegua quella pacificazione non raggiunta (essi hanno specificato, e il relatore e il ministro) attraverso i precedenti provvedimenti? Precisiamo: voi affermate di muovere da questo principio (e non do lettura delle vostre dichiarazioni perché non voglio infastidire la Camera, della cui pazienza abuserei). Sia il ministro nel suo discorso al Senato, sia la relazione al disegno di legge, dicono precisamente questo: col disegno di legge di delega per l'amnistia e l'indulto ci proponiamo di raggiungere quella pacificazione che non è stata raggiunta coi precedenti provvedimenti di clemenza.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Pacificazione politica!

ZOBOLI. Esatto, politica.

SILVESTRI. Esatto, politica.

GULLO. Anzi, si vedono proprio da questo punto di vista le ragioni che giustificano l'emanazione del provvedimento attuale.

E allora, onorevole ministro e onorevoli colleghi della Commissione, voi dovete fare tutto quanto occorre affinché questo fine, che voi ponete a fondamento del disegno di legge, sia raggiunto. Se voi dite che esso fine non è stato finora raggiunto perché vi sono stati dei meccanismi che non hanno funzionato

con i precedenti decreti di clemenza, dovete fare in modo che questi meccanismi, finora inceppati, alfine funzionino e si raggiunga così il fine che voi stessi vi proponete. Mi pare che questo risponda a necessità logiche ed insite nella discussione che stiamo facendo.

Ora, perché gli impedimenti che finora hanno giocato il loro ruolo ostacolante siano rimossi, dobbiamo chiederci quali e di che natura essi sono, quali sono i motivi che non ci hanno fatto attingere finora quel fine della pacificazione, che ora ci proponiamo nella maniera più energica di realizzare. Diversamente, navighiamo nel vuoto e marciamo incerti del cammino e della meta.

Non è dubbio (e questo lo dicono sia il ministro sia la relazione) che coi provvedimenti passati si è agito in modo che sono residuati casi insoluti, oltremodo dolorosi, che hanno richiamato la nostra attenzione e che ci hanno posto un problema preciso che noi dobbiamo risolvere in un solo senso, nel senso cioè che questi casi straordinari siano definitivamente sanati.

Vi sono questi casi? Vi è gente, insomma, che dovrebbe essere fuori dalla galera ed invece è in galera, per spiegarci nel modo più chiaro e più elementare? Non è dubbio, altrimenti voi stessi, ministro e relatore, non avreste detto quello che avete detto nei vostri discorsi e nei vostri scritti. E a che sono dovuti questi casi verso cui dobbiamo rivolgere le nostre cure, questi problemi che dobbiamo risolvere? Non è dubbio, onorevole ministro, onorevoli colleghi, onorevoli signori della Commissione, che questi casi si riferiscono appunto a reati connessi, i quali non hanno potuto beneficiare dei provvedimenti di clemenza finora presi. Non vi può essere dubbio su questo, perché i reati, dichiarati sicuramente politici o fatti di guerra, sono stati tutti compresi nelle amnistie passate, sono stati tutti già cancellati.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non tutti.

GULLO. Quante volte il magistrato ha affermato che si è trattato di reati politici o di fatti di guerra inerenti alla lotta politica contro il fascismo e contro il nazismo, hanno trovato sempre applicazione i precedenti provvedimenti di amnistia.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Di indulto.

GULLO. Il problema esiste, in quanto vi sono stati reati connessi, occasionalmente riferibili a fatti e ragioni politiche, i quali sono sfuggiti al beneficio dell'amnistia precedente

o comunque al beneficio dei provvedimenti di clemenza precedenti.

Quindi, quando voi dite che la correzione che ha portato il Senato non deve essere approvata e quindi debbono essere esclusi ancora una volta, così come aveva erroneamente, secondo noi, deciso la Camera, i delitti connessi o inerenti a fatti di guerra, ricadete senz'altro nell'errore, che pure nei vostri discorsi e nei vostri scritti dite di voler sanare.

E non è vero che voi così lo sanate. Lasciatemi dire, farete in tal modo un provvedimento inidoneo allo scopo, e siete ancora in errore se pensate che con questo provvedimento il giudice possa essere tratto ad una benevolenza maggiore, ad una interpretazione più benevola. Comunque, voi non prefissate quella via precisa che il giudice deve percorrere appunto per raggiungere il fine che voi stessi dite di proporvi con questo disegno di legge.

È forse dubbio, onorevole ministro e onorevoli signori della Commissione, che noi in questi anni abbiamo assistito (l'ho già detto in occasione della prima discussione del disegno di legge alla Camera) a delle decisioni giudiziarie che hanno creato — e non dovevano creare se avessero risposto a principi rigidi di giustizia — idonei problemi che ora sono di fronte a noi e che noi dobbiamo risolvere? Bisognerebbe essere stati come me presenti in vari e molteplici processi di natura politica e tutti riferentisi al periodo fra il 1943 e il 1946, per sapere a quali madornali errori giudiziari (chiamiamoli pure errori!) si è pervenuti attraverso i processi stessi. E perché? Sul serio pensate che si è ritenuto da alcuno di essere avanti ad un errore quando il magistrato ha creduto di punire, nonostante i provvedimenti di clemenza, lo stupro, la violenza carnale, la efferrata e feroce rapina? Ma lasciamo stare! Non sono questi i casi che hanno creato i problemi che sono dinanzi a noi. Perché ci dobbiamo discostare dalla realtà nella quale abbiamo vissuto e viviamo e vogliamo insidiosamente ricorrere a questi casi limite? Nessuno di noi ha protestato quando sul serio è stato punito un reato che non aveva niente a che fare con la guerra partigiana. Non sono questi i casi che hanno creato il problema.

I casi, da cui sono sorti i problemi che sono ora di fronte a noi, sono ben altri e potrei citarli uno per uno. Potete voi dire, per esempio, riferendoci al caso che tutti noi conosciamo appunto perché ci siamo dovuti occupare di esso quando abbiamo dovuto dare la autorizzazione a procedere, che il caso Mora-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

nino può essere compreso in quelle ipotesi di cui parlava, con tanto ricchezza di eloquio, l'onorevole Dominedò poco fa? Si è trattato forse di violenza carnale, di stupro, di rapina, o di rancori personali? Ecco come si è creato il problema che ora noi dobbiamo risolvere. E ognuno di noi ora, di fronte ad un uomo che, come Moranino, ha dato tutta la sua splendida ed eroica attività per la causa della libertà, per la lotta contro il fascismo, per la lotta contro i tedeschi, sente che non è possibile accettare la sentenza che lo condanna all'ergastolo. E altretanto dicasi per il caso del nostro Gorreri, il collega che siede in mezzo a noi, che ha scontato, senza essere condannato, cinque anni, dico cinque, di reclusione, ossia il tempo che intercorre tra la legislatura del 1948 e quella del 1953, in cui fu nuovamente eletto, per un processo che non si è mai fatto e che mai si farà in quanto non esiste alcun elemento che possa orientare verso un'affermazione di responsabilità.

E voglio ancora ricordare il caso dei fatti di Porzus, che è un caso tipico e che ci dice fino a qual punto si è potuto pervenire misconoscendo i valori della Resistenza, della lotta partigiana, della guerra contro il nemico invasore. Per i fatti di Porzus, di cui tutti avete sentito parlare, il presidente della Cassazione Eula credette necessario di convocare le sezioni unite, senza che ci fosse in atto alcuna controversa questione di diritto, e senza quindi che si fosse di fronte ad alcuna ragione che, secondo la legge, potesse giustificare la riunione delle sezioni. Il processo non si basava su questioni di diritto, ma soltanto su questioni di fatto. Ma il presidente Eula, che aveva l'interesse di riunire le sezioni, ha pensato che ben possono crearsi le questioni di diritto, anche quando esse non esistono. Ed infatti, con la sentenza, fa fissare due massime, che val la pena di ricordare. L'articolo 16 del trattato di pace, come tutti sapete, vieta, in ogni caso, di poter considerare fatto penalmente rilevabile l'azione di colui che abbia dimostrato simpatia alla causa degli alleati o associati, o comunque abbia eplicato un'azione in favore di questa causa. Le sezioni riunite, per i fatti di Porzus, rispondono: sì, è vero che esiste l'articolo 16, ma badate che qui non si tratta della causa degli alleati o associati, ma della causa di un solo alleato associato e quindi l'articolo 16 non può essere applicato! E così, per non dir altro, le sezioni unite hanno volutamente dimenticato che in senso perfettamente opposto si era giustamente deciso per i fatti accaduti in val d'Aosta appena finita la guerra, quando i cittadini valdostani si agita-

rono e si mossero in maniera considerevole per rivendicare il loro preteso diritto di riunirsi alla Francia, ossia quando essi esplicarono un'azione che era appunto diretta in favore di un solo associato.

Non solo, ma un'altra massima di diritto è venuta fuori dalle sezioni unite; appunto per questo Eula le aveva convocate, proprio cioè per affermare che vi era stato il tradimento da parte dei combattenti garibaldini e dei combattenti comunisti!

Con la detta massima, infatti, si sancisce che l'articolo 241 (attentato contro l'integrità della patria) del codice penale, non vuole un fatto concreto e idoneo diretto al raggiungimento del fine delittuoso; la ricerca di questo estremo non è necessaria! Si è venuto così a creare una concezione giuridica perfettamente nuova, in contrasto con tutta la giurisprudenza e tutta la dottrina.

La stessa *Rivista di diritto e procedura penale*, diretta dall'onorevole Leone, Presidente della Camera, e dall'onorevole Bettiol, membro del Governo, ha pubblicato un articolo in cui dice alle sezioni unite, sia pure in forma rispettosa, che sia l'una sia l'altra tesi sono delle sciocchezze.

Sono questi gli errori madornali in cui si è tante volte volutamente caduti e che noi dobbiamo rimuovere con questo provvedimento di amnistia e di condono. Che c'entrano in questi casi la rapina e lo stupro? Questi sono fatti connessi alla politica, alla resistenza partigiana, a tutto ciò che è accaduto dal 1943 al 1946, fatti a cui la magistratura ha negato l'applicabilità dei precedenti decreti di clemenza. Ella stessa, onorevole ministro, ha sostenuto al Senato la necessità di creare questa volta uno strumento che valga a realizzare quel fine che finora non è stato possibile raggiungere.

Onorevole Gonella, ho trovato nel suo discorso affermazioni che sono senz'altro da ammirare. Poiché alla Camera, da parecchie parti, si era parlato della necessità di coprire di oblio i fatti accaduti tra il 1943 e il 1946, ella ha ritenuto di dire al Senato: oblio, sì; ma l'oblio non deve significare dimenticanza della nobiltà dei fini che ci portarono alla lotta politica per la rivendicazione della libertà e dei diritti fondamentali. Ella ha fatto benissimo a rettificare; e non è possibile non essere d'accordo con lei. Non vorrei però che queste parole, per non trovare riscontro preciso nei fatti, acquistassero un carattere demagogico. Ma se ella si oppone all'inclusione nella amnistia dei reati connessi o comunque riferentisi a fatti di guerra, evidentemente ella

si adopera in maniera egregia per fare di questa frase appunto una frase demagogica. Siamo d'accordo che l'oblio non debba significare dimenticanza dei caratteri della lotta che allora si combatté. Quei caratteri devono restare fermi e precisi. Ma dove ci porta nel caso presente questo riconoscimento? Ci porta proprio a questo: che gli errori giudiziari (li chiamo così per carità di patria) devono essere corretti; e con la sua formula, onorevole ministro, non si correggono!

Vi è qualcosa di perspicuamente significativo nell'atteggiamento del Governo e della Commissione. Si accettano tutti gli emendamenti del Senato, anche l'estensione della amnistia a tutti i reati di stampa (del che ci compiacciamo), anche la limitazione della delega al Presidente della Repubblica col suo contenuto potestativo; un solo punto non si è accettato — e questo atteggiamento è estremamente significativo — ed è il punto che dà un significato ed un tono al provvedimento di clemenza, l'unico punto che, se accolto dalla Camera, può costituire lo strumento idoneo a cancellare le ingiustizie e raggiungere quel fine di pacificazione che ella, onorevole ministro, a parole si è prefisso. Proprio su questo solo punto ella e l'onorevole Dominèdò sono in commovente accordo per respingere le modificazioni introdotte dal Senato e per ritornare al testo della Camera, limitando così il campo di applicazione dell'amnistia.

Per motivare il suo atteggiamento, l'onorevole ministro ha fatto al Senato una dichiarazione quanto mai significativa: « Esiste, oltre alla convenzione dell'Aja, anche un codice di guerra il quale non è un'irrisione, ma un rigoroso impegno per ogni combattente ».

Queste parole vanno unite a quelle pronunziate oggi dall'onorevole Dominèdò; insieme esse mi hanno dato una strana impressione, quella di perdersi in un'astrazione nella quale non si riesce mai a trovare alcunché di solido, un terreno fermo su cui poggiare i piedi.

Il provvedimento di clemenza vuole oppure no sanare le conseguenze di un periodo di spaventosa anormalità per la vita della nostra nazione? Intendendo sanare le dolorose conseguenze di quel periodo dobbiamo dunque rifarci a quegli anni tragici e sanguinosi, non astraendoci dalla realtà o prescindendo da essa. Ecco perché, ascoltando il relatore e leggendo le parole del ministro, ho avuto l'impressione di perdermi nel vuoto.

Non possiamo dimenticare che i fatti di cui si discute sono accaduti fra il 1943 e il 1946, in anni in cui la patria era tutta una

rovina, in cui il baratro più tragico si era aperto nella vita della nazione!

È per questo che alle parole dell'onorevole ministro vorrei far seguire ora la citazione di un passo del discorso pronunziato dal cardinale Montini davanti all'ossario di Magenta, presente il Presidente De Gaulle.

Parlando della pace del sepolcro in cui si erano acquetati gli odi e i contrasti di quella guerra lontana, il cardinale così si esprimeva: « E dolorosa esperienza di secoli che le vie che portano al diritto ed alla civiltà sono sempre state aperte dalla guerra ». « Sempre »: forse è anche esagerato. Non si raggiungono però mete alte di civiltà e di progresso se non attraverso il sangue: è un destino, una fatalità che pesa su di noi poveri uomini. Possiamo dire purtroppo che la storia, almeno finora, non dà altro insegnamento.

Non vorrei mancare di rispetto al ministro ed amico Gonella se affermo che vi è qualcosa (mi lasci passare l'aggettivo) di ridevole in quello che egli dice. Ella, onorevole ministro, ha ricordato la convenzione dell'Aja ed il codice di guerra. Ma sa o non sa che cosa è stata la guerra partigiana? Se non ci rifacciamo alla realtà di quella guerra non intendiamo più nulla.

Rileggevo l'altro giorno in questa ricorrenza centenaria del Risorgimento un libro poco conosciuto (forse vi è anche una ragione perché la classe dirigente si sia sempre adoperata a fare un vuoto attorno a certi libri come questo del quale parlo) dal titolo *I Mille da Genova a Capua*, di Giuseppe Bandi, livornese. In questo libro è descritto un doloroso episodio accaduto proprio nel mare di Paola, cittadina della mia provincia di Cosenza. Era fermo in quel mare un piroscafo in cui erano saliti, nella marcia verso Napoli, i combattenti della spedizione dei Mille e l'irruente Nino Bixio aveva dato ordine che tutti dovessero stare in piedi. Ma quattro tra essi erano così stanchi che si buttarono a terra. Irruppe Bixio, vide che essi avevano disobbedito e con il fucile preso dalle canne diede dei colpi così vigorosi che ne uccise uno e ferì gravemente gli altri tre.

Ella, onorevole ministro, ha saputo che Nino Bixio sia stato processato per questo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Secondo l'articolo 8 sarebbe amnistiato. (*Commenti a sinistra*).

GULLO. È un fatto tale per cui anche il Bandi, uno dei Mille anche lui, compagno di guerra ed ammiratore di Nino Bixio, restò perplesso e turbato.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Con il codice di guerra al quale ella, onorevole ministro, si è riferito, Nino Bixio era punibile senz'altro. Ma sono richiamabili queste norme in una guerra partigiana? Ecco dove è la ragione determinante di una particolare interpretazione con la quale debbono essere accolti questi fatti.

Si dice: Moranino ha ucciso; dimostratici che si è riunito il tribunale di guerra, che quel tribunale ha rispettato le particolari norme segnate nel codice di guerra a cui il ministro fa così opportuno richiamo. Tutto ciò non vi è stato? Allora siamo di fronte ad un delitto comune! Ma questo è pazzesco, è antistorico, questo lo può pensare soltanto chi nega le profonde ragioni ideali che sono state alla base della lotta partigiana. (*Vivi applausi a sinistra*).

Diceva Clémenceau (l'ho ricordato altra volta), a proposito della rivoluzione francese, che quel grande fatto storico andava o tutto accolto, o tutto respinto: non era possibile distinguere nel grande quadro della rivoluzione francese gli atti eroici, i fatti nobili da portare ad esempio ai presenti ed ai venturi, dalle brutture che pur furono commesse nel corso degli straordinari eventi. Perché? Ma perché quei fatti nobili non sarebbero avvenuti senza quelle brutture: la dialettica della storia li univa inscindibilmente gli uni agli altri. Di qui la giusta affermazione di Clémenceau: o tutto da respingere, o tutto da accettare. Non si può andare in archivio, spolverare vecchie carte e vedere di quali colpe si fossero macchiati i partecipanti alla rivoluzione in quella città o in quel borgo, e cercare di stabilire, con atto di accusa, le colpe di Tizio o le responsabilità di Caio. Questo è pazzesco, è antistorico; questo lo fa appunto colui che non accetta la rivoluzione francese: chi l'accetta, non può che accoglierla in tutta la sua complessità.

Ma forse questi argomenti e queste considerazioni trascendono, e di molto, i modesti confini di un provvedimento di clemenza, perché toccano il fondo di una questione molto più ampia.

Ciò che dico, onorevole ministro, mi conduce a ricordare alcuni versi di Giosuè Carducci (anche questo forse è un poeta che comincia a non essere più letto), e precisamente questi: « Ma di dicembre, ma di brumaio — cruento è il fango, la nebbia è perfida — non crescono arbusti a quell'aure — o dan frutti di cenere e tosco ».

Non bisogna creare una certa atmosfera, un certo clima. Badate: la tenacia, la pertinacia con cui il Governo e la maggioranza della Commissione cercano di respingere l'emen-

damento del Senato, e l'atteggiamento del sindaco di Roma che nega i valori della resistenza antifascista, forse sono sullo stesso piano più di quanto si immagini. Di dicembre, di brumaio non crescono arbusti, vi sono soltanto frutti di cenere e tosco; nulla di diverso può creare questa particolare atmosfera, questo particolare clima di svalutazione progressiva degli alti meriti della guerra partigiana.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Abbiamo fatto il nostro dovere. (*Applausi al centro*).

GULLO. Nessuno lo mette in dubbio.

Onorevole ministro, se il mio animo in questo momento è pervaso da un'inquietudine di cui ella forse non valuta tutta l'intensità, ciò deriva dal fatto che se su quel banco fosse seduto un fascista, non mi meraviglierei di ciò che accade. (*Applausi a sinistra*). Mi meraviglio appunto perché non vi è seduto un fascista; è strano che ella, non essendo stato fascista, assuma ora un certo atteggiamento.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Ella vuole estendere il provvedimento a tutti coloro che hanno commesso reati. In questo disegno di legge i partigiani hanno tutti i benefici, perché non vi è il soggetto politico.

GULLO. Non è esatto; perché allora mi dovrebbe spiegare per quali ragioni vi sono stati provvedimenti di clemenza indubbiamente più larghi, più estesi di questo che stiamo discutendo, e ciò nonostante si sono potuti dare casi che ella stessa giudica anormali, che ella stessa giudica che siano da rimuovere...

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Erano indulti, non erano amnistie. Nel 1953, ad esempio, si è trattato d'indulto.

GULLO. Mi riferisco ai decreti emanati prima del 1953, a quello del 1944, del 1946, e agli altri decreti che l'onorevole Degli Occhi ha ricordato, tutti di una larghezza assai maggiore di questo sottoposto al nostro esame e che pure hanno dato luogo ai casi dolorosi, che, ripeto, ella stessa dice che devono essere sanati. Ecco perché sono pervaso da una profonda inquietudine. È possibile proprio che su questo punto, solo su questo punto la Commissione e il Governo sono d'accordo in senso contrario alle decisioni del Senato? Diciamolo apertamente: anche dato e non concesso che non si sia proprio nei limiti di una rigorosa e precisa giustizia, è possibile che proprio contro i partigiani e i combattenti ella, antifascista, deve schierarsi? Sia benedetta la colpa che si può identificare in una maggiore benevolenza verso i cittadini che la meritano, per ciò che hanno compiuto, per l'azione che hanno esplicato a beneficio del paese durante un

turbinoso periodo della nostra vita nazionale ! Anche ammesso, ripeto, che questa disposizione, così come è stata voluta dal Senato, decampi dagli stretti limiti di una rigorosa giustizia, essa è pur sempre quel provvedimento di benevolenza, di clemenza, che varrà a sanare dolorose situazioni.

Il disegno di legge, così come ora è al nostro esame (e su questo richiamo l'attenzione degli onorevoli colleghi democristiani), è stato approvato all'unanimità dal Senato. Non vi è stata nessuna voce contraria. Vogliamo qui alla Camera dire che quella unanimità è stata il frutto di un errore che noi dobbiamo correggere ? Penso che questo non può essere il pensiero di tutti coloro che siedono su quei banchi. Non posso crederlo. Sono convinto che quelli tra essi che hanno veramente combattuto contro il fascismo sono d'accordo con me. Perché soltanto chi non ha combattuto la lunga ventennale battaglia della Resistenza, chi non ha conosciuto durante venti anni quanti sacrifici fosse necessario affrontare, quante limitazioni subire, a quante persecuzioni bisognasse resistere, soltanto chi non ha conosciuto tutto ciò può oggi non comprendere in pieno il significato e il valore della lotta che si identifica nella resistenza al fascismo.

Ma quanti di voi, col pensiero e con l'azione, sono stati vicini a coloro che hanno resistito al fascismo, che hanno partecipato alla guerra partigiana, e lo hanno fatto perché sentivano che questo era il loro dovere di italiani, che soltanto così si operasse per il bene della nazione; ebbene, io non posso pensare che oggi costoro, di fronte ad un progetto di amnistia e d'indulto approvato all'unanimità dal Senato, non siano d'accordo nell'accoglimento di una norma che indichi al magistrato la via per rendere giustizia a quanti finora non l'hanno avuta. Non posso credere che i democristiani che si trovano in queste condizioni dicano un « no », un « no » che sarebbe vergognoso, che sarebbe, ripeto, la negazione precisa delle alte ragioni ideali che sono a fondamento dell'ordinamento democratico. (*Vivi applausi a sinistra — Molte congratulazioni*).

AMADEI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, mi rendo conto della difficoltà che dovrò affrontare prendendo la parola dopo che voi avete ascoltato un oratore della capacità e delle qualità dell'onorevole Gullo. Il mio discorso non potrà avere gli accenti così alti, così nobili e così commossi dell'oratore che mi ha preceduto; vorrà tuttavia cercare molto modestamente di dimostrare a

voi, colleghi della maggioranza, come e perché sia necessario approvare il testo come ci è stato restituito dal Senato, se veramente vogliamo raggiungere quel fine di pacificazione che è nei voti di tutti e del quale così egregiamente hanno parlato sia l'onorevole ministro sia il presidente della Commissione della giustizia, e non soltanto oggi, ma anche quando avremo a discutere per la prima volta il disegno di legge di delega per la concessione dell'amnistia e dell'indulto.

Se la pacificazione è l'obiettivo che tutti quanti vogliamo raggiungere — e non lo diciamo da oggi, perché vi dimostrerò come fin dal 1946, con quel provvedimento di clemenza, si operò un gesto straordinariamente largo e coraggioso per la pacificazione nazionale — è chiaro che occorrono degli strumenti idonei e capaci. Se una pacificazione fosse raggiungibile soltanto attraverso delle parole, magari delle belle e ornate parole, anche il mondo internazionale oggi vivrebbe in stato di idillio. Ma purtroppo così non è. Occorrono dei fatti precisi, inequivoci, e questo provvedimento di amnistia dovrebbe costituire un fatto preciso, inequivoco per raggiungere il fine della pacificazione.

Noi sosteneremo il testo del Senato e questo per orgoglio di parte, non perché la formulazione del Senato ripeta quella che fu presentata dal gruppo socialista attraverso la proposta firmata dalla medaglia d'oro onorevole Pertini, ma per ragioni di giustizia sostanziale.

Onorevoli colleghi, vorrei essere estremamente sincero e vorrei che voi poteste apprezzare questa mia sincerità. Vorrei cioè chiedervi: se quando celebriamo i fastigi, la grande epopea della Resistenza, diciamo soltanto delle frasi in senso retorico per ricordare un avvenimento così come con una certa stanchezza o fiacchezza si ricordano altri avvenimenti storici del nostro paese. Ma se la Resistenza, così come da molti di voi è considerata ed apprezzata, rappresenta sul serio uno dei momenti straordinari, cruciali, vivi, vibranti della storia del nostro paese, non è possibile che un provvedimento di clemenza così avaro, come quello che oggi ci propone la Commissione di giustizia, possa essere apprezzato da voi.

Se è vero che la Resistenza ha rappresentato una delle pagine più splendide della nostra storia ed ha creato le basi della vita democratica del nostro paese; se è vero che la nostra Costituzione repubblicana è stata scritta attraverso le sofferenze, i dolori, il pianto di quanti ebbero a patire lunghi anni di persecuzione fascista e la guerra; se è vero che la

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Costituzione repubblicana è stata scritta con un inchiostro che non è uguale a tutti gli altri tipi, ma con spiccati caratteri di permanenza; se è vero, come è vero, che la Costituzione è stata scritta con il sangue dei partigiani, dei combattenti della libertà, dei patrioti, di tutti coloro che si impegnarono a fondo per la rinascita del nostro paese, non è possibile che voi, signori della maggioranza, possiate approvare il testo della Commissione così come è stato presentato.

Se si vuole raggiungere quella pacificazione di cui si parla, è necessario oggi perdonare anche a coloro che circostanze eccezionali e straordinarie di tempo, di luogo, di condizioni, delle quali così bene e così efficacemente parlava l'onorevole Gullo, determinarono al delitto.

Onorevoli colleghi, vorrei richiamare la vostra benevola attenzione su qualcosa di particolare, che mi preme di sottolineare. Sostenendo qui oggi il testo del Senato, noi non intendiamo riaprire una polemica, già aspra e feroce, con i colleghi dell'estrema destra. Noi vogliamo — e lo dico con estrema amarezza — che i combattenti, i partigiani, coloro che impugnarono le armi per la liberazione del nostro paese, siano trattati alla stessa stregua dei repubblicani di Salò. Siamo costretti a lottare per questo scopo, onorevole ministro, ed appare assurda una battaglia per raggiungere una pacificazione di trattamento sul piano legislativo per una considerazione di benevola clemenza fra i partigiani ed i repubblicani di Salò, finora nettamente favoriti.

L'amnistia del 1946 fu larghissima, ampia, tale da rappresentare in quel momento un gesto di grande coraggio da parte del Governo democratico del nostro paese. Perdonare ai collaborazionisti, nel 1946, fu un gesto che significò immensa fiducia nella maturazione politica delle masse popolari del nostro paese, che potevano giustamente non gradire che si perdonasse ai fascisti. Doveva quella amnistia giovare anche e direi soprattutto ai partigiani, ma non fu così ed i soli a valersene in pieno furono i collaborazionisti del tedesco.

Attraverso quell'amnistia si volle usare un trattamento di larga clemenza per chi avesse commesso delitti politici. Nell'articolo 2 di quella legge è detto: « È concessa amnistia per i delitti politici puniti con pena anche superiore a quella indicata nell'articolo 1, ove siano stati commessi nelle singole parti del territorio nazionale... ». L'articolo fa esplicito riferimento ai delitti politici commessi da partigiani e patrioti o da appartenenti all'esercito di liberazione. Per dimostrare quali fossero

questi delitti politici e per dare ad essi un contenuto, bisognava fare riferimento esclusivamente all'articolo 8 del codice penale, che, allorché si parla di delitti politici, si riferisce non solo a quei delitti che offendono un diritto politico del cittadino o un interesse politico dello Stato, ma anche al delitto comune determinato in tutto o in parte da motivi politici. Pertanto, per ciò che riguardava partigiani e combattenti della liberazione, il decreto di amnistia del 1946 faceva riferimento al delitto politico e basta, e non si parlava di connessione, non di inerenza, non si accennava ad una riferibilità. Per ciò invece che riguardava i delitti commessi dai repubblicani, l'articolo 3 dello stesso decreto diceva: « È concessa amnistia per i delitti di cui agli articoli 3 e 5 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, ed all'articolo 1 del decreto legislativo, ecc. » — che sarebbero stati i reati di collaborazionismo — « e per i reati ad essi connessi ai sensi dell'articolo 45, n. 2, del codice di procedura penale, salvo, ecc. », e qui l'articolo prospettava determinate esclusioni che riguardavano chi avesse rivestito elevate funzioni di direzione civile o politica o di comando militare, ovvero fatti di strage, sevizie particolarmente efferate, omicidi o saccheggi, ovvero i delitti che fossero stati compiuti a scopo di lucro ». Quindi in quel provvedimento di clemenza, mentre per i patrioti, per i partigiani si faceva esclusivo riferimento al delitto politico ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, per i delitti commessi dai repubblicani l'amnistia non comprendeva soltanto il collaborazionismo ma si estendeva ai reati al collaborazionismo connessi.

Che cosa è successo nell'applicazione di questo decreto di amnistia? Che il repubblicano imputato di rapina, estorsione, violenza carnale, sequestro di persona, ecc., è stato amnistiato perché il reato base, il reato principale, quello di collaborazionismo, è servito come calamita per attrarre tutti gli altri reati. Nei confronti invece dei partigiani, poiché non era stato considerato il reato connesso, per questi reati sono state pronunciate condanne, e che razza di condanne! Colleghi che come me hanno partecipato ai numerosissimi processi di quei tempi ne hanno ancora il ricordo penoso.

Ma vi è di più: attraverso la giurisprudenza, e particolarmente quella della Corte di cassazione, le esclusioni contemplate da questo articolo 3 voi credete che si siano verificate nella pratica applicazione? Rarissime volte. I repubblicani, i collaborazionisti dovevano essere esclusi dal provvedimento di amnistia ove avessero rivestito elevate funzioni di dire-

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

zione civile o politica o di comando militare o avessero commesso fatti di strage, sevizie particolarmente efferrate e così via, come ho già detto. Ebbene, nelle sentenze pronunciate, solo in rarissimi casi un gerarca imputato di atti rilevanti è stato riconosciuto colpevole; tanto è vero questo che la giurisprudenza della Corte di cassazione si è pronunciata per l'applicazione dell'amnistia anche ai ministri della repubblica di Salò, in quanto ha ritenuto che non bastasse la elevata funzione di direzione politica, ma che occorreva una effettiva dimostrazione di atti attestanti la pratica del collaborazionismo. Come se il collaborazionismo non fosse implicito per chi aveva accettato di fare il ministro!

Fatti di strage! Onorevoli colleghi, io chiamo qui a testimoni il ministro Angelini, i colleghi Guerrieri, Biagioni e Negrari, per dire se esagero di una virgola relativamente a ciò che sto per raccontare. Nelle terre di Versilia e di Apuania si sono verificati i fatti più orribili di questo tremendo periodo della nostra storia. Il 14 agosto del 1944, nella cittadina di Sant'Anna di Stazzena, in provincia di Lucca, 560 tra vecchi, donne e bambini, furono raccolti, adunati sul sagrato della chiesa e fucilati dai nazifascisti.

MANCO. Ma sono di poco gusto questi ricordi.

AMADEI. Mi lasci dire. A Vinca ed a Bergiola di Massa Carrara più di trecento persone furono massacrate dalle brigate nere; alcune donne furono squartate, altre impalate, bambini in fasce furono gettati in aria e mitragliati! Ebbene, non v'è nessuno di questi assassini che si trovi in galera.

Il delitto di sevizie particolarmente efferrato (fu un grave errore del legislatore siffatta dizione) è difficile configurarlo. La sevizia già di per sé è un atto di ferocia, un atto che supera la stessa crudeltà perché infierisce non solo sul fisico, ma sul morale di colui che è sottoposto alla tortura. Quindi, se la sevizia è già difficile configurarla in sé e per sé, la sevizia efferrata, la sevizia supersevizia è ancora più difficile ad essere configurata e la magistratura si è trovata di fronte a inevitabili perplessità.

Figuriamoci per la sevizia « particolarmente » efferrata. L'avverbio « particolarmente » ha dato vita a sentenze di questo genere: « non è escluso dall'amnistia un capitano di brigata nera che, dopo l'interrogatorio di una partigiana, la fa possedere dai suoi militi, uno dopo l'altro, bendata e con le mani legate, perché tale fatto bestiale non costituisce sevizia,

ma solo la massima offesa all'onore ed al pudore di una donna »!

La mancata considerazione dei reati connessi al delitto politico ha fatto sì che moltissimi partigiani siano stati condannati per rapina per il solo fatto di essersi appropriati di qualche indumento del nemico. È necessario che dopo aver raccolto capi di vestiario o cibarie per la distribuzione alla popolazione, un partigiano abbia indossato una camicia o un pantalone di un nemico politico: è stato condannato per rapina! Ed eccovi, in contrapposizione, due sentenze molto significative (ma potrei leggerne a decine) riguardanti i collaborazionisti.

La Cassazione penale, sezione seconda, il 17 gennaio 1949 ha dichiarato estinti per amnistia politica non solo il reato di collaborazionismo, ma anche i reati ad esso connessi. « Non può escludersi la connessione solo perché il collaborazionista abbia convertito in suo profitto anziché in quello dei nazifascisti le cose rapinate e neanche perché le rapine siano state commesse in tempo successivo alle perquisizioni eseguite a scopo politico, quando le rapine stesse si ricolleghino con un rapporto di causalità, sia pure occasionale, al collaborazionismo ».

E un'altra sentenza, del 23 febbraio 1949, della stessa sezione seconda della Cassazione penale, stabilisce: « L'amnistia concessa con l'articolo ... per il delitto di collaborazionismo si applica ai reati comuni connessi anche se l'attività collaborativa non è stata contestata. Nel concorso di un reato comune con quello di collaborazionismo, perché il primo possa ritenersi connesso con il secondo in quanto perperato in occasione dello stesso, occorre che l'agente l'abbia compiuto nell'esplicazione della sua attività collaborativa, in guisa da doversi considerare un episodio inserito nel quadro di tale attività ».

Tutto questo non è successo per i partigiani, i patrioti, i combattenti per la libertà: è giusto questo, onorevoli colleghi? Si è forse posto rimedio a questa situazione con i provvedimenti di clemenza del 1949 e del 1953? No davvero. Anche il provvedimento di clemenza del 1949 giovò relativamente ai partigiani, perché con esso veniva amnistiato il reato comune solo quando si trovasse connesso con un delitto politico; ma se questa connessione non esisteva, il reato comune non veniva cancellato dall'amnistia. Pertanto anche il provvedimento del 1949 giovò ai collaborazionisti, ai fascisti che si trovavano ancora in espiazione di pena o in attesa di processo, in

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

quanto per loro esisteva sempre il delitto politico come delitto base.

È giovato il provvedimento del 1953? Evidentemente no. E la prova ne è che oggi discutiamo un'altra amnistia. Se quel provvedimento avesse giovato, non saremmo qui ad affaticarci, a discutere, a litigare. Ci troviamo in questa situazione proprio perché il provvedimento del 1953 non è giovato ai partigiani, ai combattenti di questa parte.

E badate, onorevoli colleghi, che sia nel provvedimento del 1953, sia in quello del 1949 si contemplava la connessione. Nel provvedimento del 1953, oltre che alla connessione, si faceva riferimento anche a quella espressione « inerenza » che il ministro oggi considererebbe più benevolmente che non l'altra espressione « riferibilità », in quanto troverebbe nella dizione « inerenza » un legame più intimo, più stretto tra il fatto comune e l'occasione bellica che lo generò.

Quindi, se a favore d'una determinata parte di combattenti del paese non sono giovati i precedenti provvedimenti che pure contenevano quella determinata espressione, come è possibile, onorevoli colleghi, che oggi possa giovare la dizione con cui si concede l'amnistia, così come la vorrebbe la Commissione e come l'ha voluta la prima volta la maggioranza di questa Camera, con il solo riferimento cioè ai reati di carattere politico ai sensi dell'articolo 8 del codice penale? È evidente che ciò non basta.

L'onorevole ministro si dà fatica per dimostrare che nell'articolo 8 rientra anche il reato strumentale, quello cioè che serve come mezzo al fine. Queste stesse cose ci ha detto l'onorevole Dominedò: sono tuttavia opinioni dottrinarie che potrebbero essere scritte in un magnifico articolo di una rivista di carattere penalistico, ma che non servono a niente; perché il magistrato intelligente che vuole compiere fino in fondo il suo dovere, va ad esaminare, a studiare i lavori preparatori di una legge agli effetti di trarne lumi e suggerimenti; ma i lavori preparatori non servono se non per facilitare una interpretazione, quando il magistrato voglia studiare la legge alla luce delle discussioni avvenute nel corso appunto dei lavori preparatori. Ma quando la legge esce dal Parlamento, essa va per conto suo, ha una vita autonoma; ciascun giudice ha il diritto — ed è giusto che sia così — di interpretarla secondo i dettami della sua esperienza, della sua dottrina e della sua coscienza.

Osserva il ministro: ma voi esigete un'amnistia che non comprenda solo i combattenti degli opposti schieramenti; voi par-

late di « chiunque », per cui può trattarsi anche di un non combattente. Onorevole ministro, ella sa perfettamente perché si è adoperata questa espressione « chiunque »: non soltanto per uniformarsi alla formula usata in tutte le norme incriminatrici del codice penale, ma anche perché nel « chiunque » sta anche colui che combatté o fece il partigiano o il repubblicano senza essere regolarmente aggregato ad una formazione di quel tipo. Ma quanti ve ne sono che hanno combattuto, da una parte e dall'altra, senza essere regolarmente inquadrati in determinate formazioni, aventi un certo carattere, una certa denominazione, un tipo di disciplina, anche se non strettamente militare! Proprio perché venissero inclusi anche gli irregolari, e tanti ne esistono che hanno contribuito alla lotta di liberazione senza avere quei requisiti di carattere formale che abbiano potuto servire nel passato a dare la prova dell'appartenenza ad una formazione armata: proprio questa è la ragione del « chiunque »! Perché sarebbe difficile configurare un « chiunque » al di fuori di coloro che hanno partecipato, da una parte e dall'altra, alla guerra civile nel nostro paese.

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Parlo del « comunque », non del « chiunque », onorevole Amadei. Il « chiunque » non esiste!

AMADEI. Il « comunque riferibili » vuol dire: in qualsiasi modo occasionati. Il concetto è chiaro e preciso. Non si volle adoperare l'espressione « occasionati » perché quella adoperata parve più chiara e più estensiva del concetto. Vuol dire che il delitto deve esser nato in quell'occasione, in quel particolare momento, nel clima di quella situazione storica e tragica della guerra e delle operazioni militari. Questo è il senso del « comunque riferibili ».

Volete togliere il « comunque »? Non avremmo nessuna difficoltà a farlo se mantenete però la dizione « riferibili ».

Quando ella, onorevole ministro, cerca, — sia pure onestamente, intendiamoci bene — di suscitare una certa emozione fra i colleghi di sua parte o di far sorgere talune perplessità dicendo: attenzione a quel che facciamo, perché col « comunque riferibili » potremmo amnistiare lo stupro, la violenza carnale, la volgare, la orrenda violenza carnale commessa in occasione o a seguito della consumazione di un delitto politico; quando ella dice questo, onorevole ministro, ebbene, forse ignora che nessuno di coloro che oggi soffrono la reclusione o che sono in attesa di processo ha commesso fatti di questo genere, ed a riprova sono

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

disposto a proporvi, ove accoglieste il mantenimento della connessione e della riferibilità, la esclusione della violenza carnale o di qualsiasi altro delitto mostruoso dal beneficio di questa amnistia.

L'argomento pertanto con cui si cerca di suscitare perplessità o clamori o emozione nei nostri colleghi, svanisce come nebbia al sole, disposti come siamo ad escludere la violenza carnale come altri delitti del genere dalla possibilità di giovare dell'amnistia.

Relativamente poi all'argomentazione secondo cui le espressioni di connessione e del « comunque riferibili » apparterrebbero, tra l'altro, ad una terminologia che non trova riscontro nel nostro diritto positivo e quindi in disarmonia con il consueto tecnicismo giuridico, io vi dimostrerò rapidamente come in tutte le precedenti amnistie, dal 1890 ad oggi, il concetto della connessione sia stato sempre contemplato e sia stato applicato anche il concetto di riferibilità, che parrebbe oggi cosa nuova, straordinaria, portata per la prima volta all'attenzione del legislatore.

Del resto, anche nei tempi in cui oggi si afferma che le leggi fossero quasi perfette, quelle riguardanti la materia delle amnistie o dei condoni non appaiono come capolavori di stile giuridico; anzi, i provvedimenti di amnistia, per il loro carattere, si presentano secchi, piuttosto aridi, piuttosto concisi. Se una qualche luce promana dalle leggi di amnistia, non è certo per il fulgore dello stile, ma per l'umanità, per il calore umano che contengono nella loro struttura.

Vi invito a considerare, onorevoli colleghi, che fin dal 1896, nel provvedimento di amnistia del 24 ottobre, n. 464, all'articolo 6 si diceva: « L'amnistia, concessa con nostro decreto, ecc., è estesa a tutti gli imputati o condannati per i moti di Sicilia e in Lunigiana o per fatti ai medesimi connessi ».

Nel 1901 con altra amnistia per reati politici si facevano cessare tutti gli effetti penali delle condanne pronunciate dai tribunali militari e ordinari per i moti del 1898 e per fatti ai medesimi connessi.

Nel 1905, nel regio decreto 7 agosto, n. 437, all'articolo 2 è detto: « È pure concessa amnistia per i reati seguenti, quando siano stati commessi in occasione di moti popolari, dimostrazioni o tumulti », occasionalità che ha lo stesso concetto della riferibilità dell'attuale testo del Senato.

Nel 1912, nel regio decreto 19 dicembre, n. 1302, all'articolo 2 si dice: « È pure concessa amnistia per i seguenti reati, quando però

siano stati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni... ».

Quindi, la occasionalità, a cui si fa quasi sempre riferimento, allarga la previsione della clemenza a quei reati che in quel particolare clima trovarono la spinta per manifestarsi. In conseguenza anche il delitto che non è proprio di certi accadimenti, che non aderisce totalmente al carattere di essi, ma che in quelli trovò fertile terreno, è stato sempre compreso nel beneficio dell'amnistia.

E così nel regio decreto 21 febbraio 1919, n. 158, si legge: « È concessa amnistia per tutti i reati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni, tumulti, determinati da cause politiche ed economiche ». Ed ancora nel regio decreto 2 settembre 1919, n. 1501, all'articolo 7, « si concede amnistia per i reati commessi in occasione di moti popolari, pubbliche dimostrazioni e tumulti determinati da cause politiche ed economiche ».

Ma voglio essere completo, perché la fatica della mia ricerca non vada perduta. Nel 1922, la famosa amnistia dei fascisti, di cui al decreto 22 dicembre, n. 1641, dispone all'articolo 1: « È concessa amnistia per tutti i reati preveduti nel codice penale e commessi in occasione o per cause di movimenti politici o determinati da movente politico quando il fatto sia stato commesso per un fine nazionale immediato o mediato ».

Onorevole ministro, ella deve rendersi conto che il riferimento alla connessione, alla occasionalità, cioè alla riferibilità, è contemplato in tutti i provvedimenti di amnistia. Perché si vuole oggi negarlo ai partigiani? Perché il « no » nei confronti di combattenti, ai più infelici perché più colpevoli e che soffrono il carcere, mentre non esiste più ombra di collaborazionista nelle patrie galere?

Non per riaprire una polemica (ed è stata veramente inopportuna l'interruzione del collega Manco), ma perché sia ristabilito un eguale trattamento di giustizia, mi sono valso del ricordo di quei fatti esecrabili che ancora bruciano nella passione e nel calvario di chi li soffersero.

Dovreste tutti capire la profonda amarezza che mi spinge sulle labbra parole di fuoco, costretto come sono ad invocare per chi riscattò l'Italia, la considerazione che si è avuta per chi l'Italia vestì di vergogna e di umiliazioni. (*Applausi a sinistra*).

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è in questi termini la questione.

AMADEI. Onorevole ministro, le mie considerazioni sono sostanziate da fatti, e la verità è quella che scaturisce dal fatto, come dicevo,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

che i partigiani sono ancora in carcere e gli altri no, perché se così non fosse non saremmo qui a discutere con tanto calore.

Onorevoli colleghi, un'ultima considerazione ed ho terminato. L'Assemblea Costituente, fra le tante belle cose che disse o che credeva di creare, anche se oggi si presentano col sorriso stanco della malinconia, quasi al termine dei suoi lavori, nelle sedute del 18 e 21 dicembre 1947, approvò un ordine del giorno e una mozione con cui formulava voti perché, in occasione della promulgazione della Costituzione che dava alla Repubblica italiana le norme solenni della vita avvenire, fosse emanato un provvedimento di amnistia da estendere, date le circostanze squisitamente politiche, a quei delitti eventualmente commessi dalle forze della Resistenza, cui andava — ed a questo punto tutti ci alzammo in piedi per applaudire — la gratitudine della nazione per i sacrifici sostenuti e per il sangue versato nella lotta contro i nazisti e per la liberazione del paese.

Ebbene, questo voto della Costituente non è stato ancora adempiuto da nessuno dei Parlamentari che si sono succeduti. Invece della invocata amnistia vi sono stati due provvedimenti di indulto che non hanno servito allo scopo. Vogliamo darla oggi questa amnistia? Vogliamo adempiere, se pure a tanti anni di distanza, al voto unanimemente espresso dall'Assemblea Costituente? Hanno ancora valore i vostri applausi fragorosi che salutarono quel voto? Vogliamo ricordarcene oggi? La prego di ricordarsene, onorevole ministro, ella che è uomo di elevate capacità intellettuali e morali. Mi permetto di richiamarla ad un atto di umiltà. Ella che trae luce dalla dottrina cristiana, dica che ha sbagliato e che ingiusta è stata la sua ostinazione. Sarebbe, onorevole ministro, un atto di umiltà che non diminuirebbe, ma eleverebbe la sua persona anche e soprattutto nella considerazione degli avversari.

Noi voteremo il testo di legge del Senato e così agendo siamo sicuri di incamminarci non solo nel solco di una corretta e costante tradizione giuridica, ma — e questa è la cosa più importante — di percorrere il solco fecondo e luminoso che la storia della Resistenza ha tracciato per il nostro paese. (*Vivi applausi a sinistra — Molte congratulazioni*).

BERLINGUER. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, incaricato dal mio gruppo di intervenire sulla norma del provvedimento di amnistia che riguarda i reati di stampa, non

voglio riprendere la polemica con la quale chiudevo il mio precedente intervento su questo tema, denunciando allora che anche tale aspetto dell'amnistia offriva una nuova prova della involuzione della democrazia cristiana che tentava di far approvare non un'amnistia per la stampa, ma piuttosto un'amnistia contro quei reati di stampa che oggi sono puniti in Italia in misura più rigorosa che in ogni altro paese.

Riprendo oggi la parola soltanto per confermare la posizione coerente del nostro gruppo alla Camera e di quello al Senato sul problema e specialmente per chiarire i termini della nuova posizione che si è determinata in merito all'articolo 1 lettera c).

La bella battaglia promossa al Senato dai nostri compagni socialisti, ai quali desidero mandare il nostro saluto fraterno, ha ottenuto l'approvazione dell'emendamento Picchiotti-Papalia che riguarda tutti i reati di stampa punibili fino al massimo della pena editale di sei anni. Devo aggiungere che su tale testo, già da noi sostenuto alla Camera, oltre al voto compatto dei senatori comunisti, si sono raccolti i voti favorevoli di senatori monarchici, del Movimento sociale italiano, dei liberali, dei socialdemocratici (pochi o molti, non importa) e anche di alcuni senatori della democrazia cristiana.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

BERLINGUER. Quando la legge tornò alla nostra Commissione di giustizia, avevamo già avuto notizia che il gruppo democristiano, o almeno il suo direttivo, avevano deliberato di accogliere il nuovo testo; ed in seno alla stessa Commissione il ministro onorevole Gonella dichiarò di accettarlo. Non così esplicito egli è stato oggi, in aula, poiché, dopo aver confermato questo parere, ha soggiunto di essere favorevole anche all'emendamento nuovo e restrittivo. Comunque, in Commissione, pareva che tutti fossero disposti a confermare la formula del Senato. Senonché, al momento del voto, e proprio all'ultima ora, un giovane esordiente della democrazia cristiana intervenne con l'inopinato emendamento oggi sottoposto al vostro esame. Noi protestammo subito; ma esso fu approvato con un solo voto di maggioranza. Frutto di errore, di confusione, oppure premeditata manovra per escludere almeno un certo numero di reati? Ma allora perché non ci dite chiaramente quali sono i reati di stampa che voi volete escludere di fronte a un testo del Senato che non ne esclude alcuno?

In verità, la nuova formulazione della norma appare come un complicato crittogramma da *Settimana enigmistica* o, meglio, come un gioco di parole incrociate in cui non vi siano, però, coincidenze negli incroci. È un testo oscuro, contraddittorio; al quale si adatterebbe il titolo di un noto romanzo, un *Pasticciaccio brutto*! (*Si ride*).

Soltanto l'insidiosa manovra è chiara: il giovane intraprendente, nel presentare tale emendamento, premetteva che esso nella sostanza e agli effetti pratici si ispirava alle stesse esigenze del testo del Senato. Ma se veramente la sostanza fosse identica, che ragione vi era di mutare la forma? E perché mutarla sostituendola con un testo nuovo, tortuoso, involuto, che può dar luogo alle più varie interpretazioni e ricorrendo anche al malcostume legislativo dei richiami ed altre leggi che affatica sempre gli interpreti, consente tutte le interpretazioni più discrezionali o arbitrarie e vulnera anche quel principio della certezza del diritto, il quale deve essere tenuto particolarmente presente in tema di leggi punitive, perché tutti i cittadini possano essere tenuti, con piena consapevolezza, alla loro osservanza? (*Approvazioni a sinistra*).

Rileggiamo la formula nuova: « Per i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa » (da tutti, direttori responsabili, a titolo di dolo e di colpa, e dagli autori dello scritto incriminato?) « nonché di quelli previsti dalla legge 8 febbraio 1948 e dalla legge 4 marzo 1958 ».

Ricordiamo che le agenzie di stampa e moltissimi giornali (non li leggo per non tediare la Camera) hanno registrato l'illustrazione che di questo emendamento diede, dopo la seduta della Commissione, l'onorevole Dominedò, professore universitario di diritto, presidente della Commissione stessa e relatore del disegno di legge che discutiamo. L'onorevole Dominedò, dopo aver confermato che questo testo nuovo praticamente raggiungerebbe gli stessi fini del testo del Senato, avrebbe aggiunto questa singolare precisazione: « Restano esclusi dall'amnistia i reati di diffamazione commessi per colpa dai direttori responsabili ».

È una precisazione sbalorditiva poiché appare assurdo escludere da un'amnistia la figura colposa di un reato includendovi invece quella dolosa. Ciononostante, un altro collega della democrazia cristiana che fa pure parte della Commissione giustizia, mi diceva poco fa che questa è una interpretazione ammissibile, spiegando che poiché il reato a mezzo della stampa è un reato che ha, come stru-

mento, il contenuto dello scritto, la semplice negligenza nel controllo generale del periodico costituirebbe una ipotesi autonoma di colpa che non inciderebbe sul mezzo (lo scritto) e perciò dovrebbe considerarsi esclusa dalla amnistia! Vedano gli onorevoli colleghi a che punto si può arrivare!

Si comprende dunque il disorientamento generale e si comprende anche che l'onorevole Dominedò possa avere, in un primo tempo, dato le precisazioni di cui ho parlato e che egli poi rettificò in una successiva intervista: e si comprende il disorientamento suscitato nell'altro ramo del Parlamento dove (potrei farvi dei nomi, se volete) anche senatori del gruppo democristiano, tra cui alcuni noti giuristi, non riuscivano a raccapezzarsi di fronte alla nuova formula.

La legge del 1948, all'articolo 3, precisa la figura del direttore responsabile e all'articolo 13 stabilisce la pena per la diffamazione specifica. Ma la norma fu emendata dalla legge del 1958, proprio per il direttore responsabile soltanto a titolo di colpa. È sorta da ciò la confusione?

Sempre nella legge del 1948 sono contemplati altri due reati per pubblicazioni destinate all'adolescenza e per stampati impressionanti o raccapriccianti che potrebbero essere amnistiati se dovessero rientrare nell'amnistia relativa a tutti i reati comuni, ma forse non vi rientrerebbero se ricorresse una prevista aggravante. Vi è infine un terzo reato, quello di asportazione o distruzione di stampati nelle tipografie o nelle edicole; ma non si tratta certamente di reato commesso per mezzo della stampa, si tratta invece di un reato in danno della stampa.

Si affollano così le più singolari interpretazioni sinora date: si dovranno considerare inclusi nella amnistia i reati colposi o dolosi, o soltanto i dolosi o soltanto i colposi? E ancora: gli autori degli scritti incriminati, lo stampatore, l'editore, saranno pure compresi nell'amnistia? E per gli altri reati di stampa, che non sono pochi, quale potrà essere l'applicazione del nuovo testo? Sarà applicabile agli altri reati di stampa la norma della lettera d) dell'articolo 1 del disegno di legge per i reati comuni, quelli di competenza pretoria, puniti fino a tre anni, oppure no? Sarà compresa nell'articolo 1, lettera c), l'applicazione ai reati politici a cui si riferisce la lettera b) dello stesso articolo?

In tutti i precedenti decreti di amnistia si è sempre fatto un trattamento di favore alla stampa. È possibile che oggi si voglia fare un trattamento più sfavorevole?

Eppure, fra le tante interpretazioni è anche possibile questa: che cioè, essendo quella dell'articolo 1 lettera c) una norma distinta che si riferisce ai reati per mezzo della stampa, si potrebbe anche pensare che siano esclusi da ogni amnistia tutti quei reati di stampa che non sono menzionati nel richiamo alle leggi speciali del 1948 e del 1958.

Ricordate, onorevoli colleghi, che non è la prima volta che il problema si presenta in questa Camera: si è presentato precedentemente in sede di Commissione ed in aula nel primo esame del disegno di legge. Il testo approvato dalla Commissione allora si riferiva esclusivamente alla diffamazione politica. E subito, dopo l'approvazione di tale testo, l'onorevole Amadei prima, poi io e l'indomani l'onorevole Comandini abbiamo ritenuto di dover segnalare che con un simile testo tutti gli altri reati di stampa potevano ritenersi esclusi da ogni amnistia. Ed è anche in base a queste nostre segnalazioni che più tardi è stato aggiunto un inciso, comprendendo nell'articolo 1 lettera c), oltre alla diffamazione, anche tutti gli altri reati di stampa puniti fino a una pena editatale massima di 4 anni. Si era riconosciuto con ciò che altrimenti, l'interprete, sia pure con una interpretazione non corretta, avrebbe potuto ritenere che, essendo la lettera c) relativa ai reati di stampa, una disposizione autonoma e distinta, gli altri reati di stampa, qualunque fossero le pene editali, non dovessero essere compresi nel decreto di clemenza.

Non ci troviamo forse oggi in una situazione analoga? Vi è un emendamento secondo il quale dovrebbero essere inclusi nell'amnistia soltanto i reati di diffamazione, senza che si parli del direttore responsabile, né dell'autore, né dello stampatore, né dell'editore, più il riferimento soltanto ai reati di stampa di cui alle leggi del 1948 e del 1958.

E se si dovesse ritenere applicabile, agli altri reati di stampa ed agli altri agenti, la amnistia della lettera d) per i reati comuni puniti col massimo di tre anni, è chiaro che, anche in tale ipotesi, si peggiorerebbe addirittura la legge rispetto al testo governativo ed a quello già approvato da noi che contemplava tutti (e non solo alcuni) i reati di stampa puniti con la pena editale sino a 4 anni, non a tre. Oggi invece sembra chiaro che si vogliano almeno escludere dalla amnistia come reati comuni certe forme di apologia e di istigazione a delinquere, per le quali la pena editale supera i limiti di tre anni e certamente dovrebbero essere esclusi quei reati politici, compresi i vilipendi, che, non com-

messi a mezzo della stampa, sono compresi nell'amnistia.

GUERRIERI EMANUELE, *Relatore*. Ma è il contrario. La vostra impostazione porta all'effetto opposto.

BERLINGUER. No, è proprio così. L'altra volta abbiamo esaminato questo problema e lo abbiamo risolto mediante una formula che riguardava tutti gli altri reati; questa volta la formula è ben più restrittiva e si richiama soltanto ai reati di diffamazione ed ai pochissimi previsti dalle leggi del 1948 e del 1958. Non si comprende alcun altro reato. Potrei enumerare una serie di questi altri reati che dovrebbero essere esclusi qualora si ritenesse che la mancanza di ogni loro menzione dovesse interpretarsi in questo senso.

Ma vi è, infine, un altro rilievo che dovrebbe indurvi, onorevoli colleghi, a rinunciare all'emendamento. Siete sicuri che il Senato si adatterebbe ad esso, anche a prescindere dal vostro voto contro l'amnistia ai partigiani? Noi abbiamo ragione di credere il contrario. I senatori sono più che mai persuasi che l'amnistia per i reati di stampa debba essere piena e completa ed hanno già commentato in senso sfavorevole la vostra formula contorta e restrittiva.

Si prolungherebbe, allora, all'infinito quell'altalena fra i due rami del Parlamento che ha già esasperato l'ansia di almeno 500 mila cittadini interessati alle varie forme di amnistia e di condono; e cioè l'amnistia propria ma anche impropria per l'enorme numero di reati più lievi puniti con un massimo di tre anni, comprese le contravvenzioni; gli interessati all'amnistia militare per le assenze dal servizio nell'immediato dopo guerra, che sono oltre 200 mila; gli interessati all'amnistia per i reati politici, quelli interessati all'amnistia per i reati doganali, per i reati finanziari e tributari e, infine, gli interessati al condono per quasi tutte le condanne e che, in larga quota, sono in carcere ed hanno già espiato gran parte della pena. E vi è l'attesa delle loro famiglie, della magistratura che ha già accantonato migliaia di processi aspettando il decreto, l'attesa dell'opinione pubblica presso la quale si accentua sempre più il discredito nei riguardi del Parlamento dopo tante lungaggini per una legge che ha così tipico carattere di urgenza. (*Applausi a sinistra*).

Vi è stato letto in proposito un articolo del *Giornale d'Italia*. Io voglio qui ricordare, proprio per i reati di stampa, che gli organismi dirigenti del giornalismo si sono pronunciati sempre a favore di una amnistia completa, quella del testo da noi proposto ed approvato

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

dal Senato. Anche i singoli periodici si sono schierati in questo senso e devo segnalare il *Corriere lombardo* con gli articoli incisivi ed animosi del suo direttore Benso Fini e con quelle rivelazioni che l'onorevole Gonella conosce.

Non si possono più escogitare formule limitatrici ed involute, non si possono più seguire sentieri tortuosi e accidentati: la sola via maestra è quella seguita dal Senato. (*Vivi applausi a sinistra — Congratulazioni*).

BISANTIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISANTIS. Prendo la parola per una dichiarazione di voto a nome del gruppo della democrazia cristiana, che si attribuisce anche in questa occasione il merito di avere approfondito l'esame di questo provvedimento, il quale tende, per dichiarata volontà del Governo e per manifesta volontà del Parlamento, ad una pacificazione che ci auguriamo possa attuarsi con effetti durevoli.

Poc'anzi ho sentito levarsi in questa aula diverse voci che hanno voluto ricordare la lotta partigiana, hanno voluto ed inteso — noi siamo i primi a farlo in ogni circostanza — esaltare la guerra di liberazione e la campagna combattentistica partigiana che si è svolta per dare al popolo italiano il bene supremo della libertà. Ma, quando ho sentito da parte di alcuni che mi hanno preceduto, che si rendeva indispensabile quasi estendere il provvedimento di amnistia ai reati comuni (nel mentre già vi è stato un provvedimento di indulto, di largo indulto in ordine ai cennati reati comuni), comunque connessi ai reati politici, ai reati comuni comunque riferibili ai delitti politici, ai fatti relativi alla lotta partigiana, e non soltanto alla lotta partigiana, ma anche a fatti bellici ed alle situazioni particolari di quel tormentato periodo 1943-1946, ho pensato che forse si dimenticava, in quel momento, da parte di coloro che parlavano, che proprio cercando di accomunare il delinquente autore di reati comuni al delinquente che ha agito per moventi e finalità politiche, si veniva addirittura a compromettere, se non addirittura ad offendere, il sacrificio degli eroi della lotta partigiana e della guerra di liberazione, dei martiri delle Fosse ardeatine e degli eroi di Cefalonia. Ho considerato fra me che proprio non conveniva fare ricorso ad argomenti del genere mentre si affermava che il Governo ed il gruppo di maggioranza avevano il proposito di contenere i limiti del provvedimento di clemenza. È indubbio che da parte nostra si è operato in maniera da allargare nella forma massima consentita

l'amnistia, però sempre nel campo dei reati politici e non di quelli comuni, i quali niente hanno a che vedere con la epica lotta della Resistenza.

Ripeto, amplificazione massima, contenuta però nei limiti dei reati politici, previsti dall'articolo 8 del codice penale che ammettono la più larga applicazione. Onorevoli colleghi, l'onorevole Gullo, da valoroso avvocato che io ricordo nelle aule giudiziarie in tante battaglie insieme combattute, ha fatto una larga dissertazione ed una lunga discussione, dopo aver premesso che forse tornava inopportuno discutere in questa Assemblea nuovamente dell'amnistia quando il Senato si era pronunciato e quando urge l'approvazione definitiva del disegno di delegazione che deve consentire al Capo dello Stato di emanare il provvedimento di amnistia. Ma egli, attraverso la sua non breve discussione sull'argomento, si smentiva, perché praticamente si dimostrava la necessità di una approfondita discussione che acquietasse le coscienze e consentisse di uscire da quest'aula senza dubbiezze, senza titubanze, senza motivi di giustificata critica.

Noi siamo convinti — e lo dichiaro a nome del gruppo della democrazia cristiana — che abbiamo il dovere di insistere sul nostro punto di vista nel senso più volte ribadito, cioè che l'articolo 1 di questa legge di delegazione non può essere esteso oltre i limiti, già molto lati, del reato politico così come definito dall'articolo 8 del codice penale.

L'onorevole Gullo affermava che il Senato si era ormai pronunciato, che vi erano delle aspettative nel paese e che perciò si doveva evitare questa discussione. Ma egli dimenticava che noi abbiamo già approvato e votato quel testo e che non possiamo adattarci alle decisioni dell'altra Camera sol per la fretta di concludere, mentre intendiamo responsabilmente decidere.

Non contrasto fra i due rami del Parlamento, ma necessaria discussione, approfondito esame. Il Senato è pervenuto a diversa soluzione di alcuni punti controversi, che a me corre l'obbligo di riguardare uno per uno, anche se in maniera molto sintetica. Nell'altro ramo del Parlamento si è intravista l'opportunità di qualche modifica sui particolari che noi non avevamo avuto occasione di approfondire: e su alcune di esse concordiamo. Ma sia ben chiaro che siamo qui per ripetere l'esame della legge di delegazione perché la Costituzione prescrive e vuole, attraverso il sistema bicamerale, la duplice approvazione che sodisfi le aspirazioni di tutti.

Le aspettative che sono fondate sulla necessità, avvertita da ogni parte, di una pacificazione completa sono qui ad alimentare il nostro sentimento di andare incontro anche alle determinazioni del Senato (pur se sotto il profilo giuridico non condividiamo alcuni punti di vista affermati nell'altro ramo del Parlamento). Siamo qui, data l'urgenza della emanazione di questo provvedimento, proprio per la comprensione dimostrata sempre verso le aspettative giustificate del paese, con la volontà di accogliere, onorevole Berlinguer, soluzioni (ad esempio, in tema di reati di stampa) che io avevo già prospettato fin da quando il disegno di legge governativo venne all'esame della Commissione giustizia. Allora dissi che per i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa è bene andare incontro alla aspettativa del paese e consentire un'amnistia larga, che comprenda tutti i reati puniti con pena edittale che non superi i sei anni.

Si è affermato che il provvedimento in esame riuscirebbe inutile ove non si estendesse a tutti i reati comuni; si è detto che esso non potrebbe comportare quella pacificazione generale che si vuole, perché vi sono alcuni partigiani che hanno commesso delitti comuni e che non possono essere assolutamente processati, mentre altri, collaborazionisti o no, hanno beneficiato già di una serie di provvedimenti di amnistia e sono liberi, immuni da qualsiasi pena. In questo caso si obietta che si vuole creare una disparità di trattamento. Bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, che già è stato attuato un provvedimento di indulto di larga applicazione che ha consentito anche a coloro che hanno commesso delitti comuni di beneficiare di larghe indulgenze. Molti hanno beneficiato dei provvedimenti di clemenza che si sono susseguiti dal 1944 in poi.

Ora, penso che dovendosi necessariamente usare un differente trattamento tra gli autori del delitto politico e gli autori del delitto comune, se rapportiamo i trattamenti usati e proposti ci troviamo di fronte ad una situazione di equilibrio giuridico e politico. Il delitto politico, il delitto che è determinato da movente politico, il delitto che è determinato da fini esclusivamente o parzialmente politici, viene ad essere interamente amnistiato. Non così il delitto comune, specie quando non è legato a vincoli, talvolta troppo evanescenti, di semplice occasionalità.

Sotto il profilo tecnico-giuridico è del tutto inaccettabile l'ampia formula approvata dal Senato e che suona: « ... e per i reati ad essi connessi o comunque riferibili ai fatti bellici

o alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946 ».

Onorevoli colleghi della opposizione, con questo sistema si arriverebbe ad affermare (e voi lo avete ammesso) che tutti i reati comunque commessi in quel periodo andrebbero amnistiati; nessun magistrato, infatti, anche il più oculato, il più diligente, il più scrupoloso, riuscirebbe a distinguere ed a capire fin dove può arrivare o meno il concetto di « riferibilità » ai fatti politici.

Questo unico punto adunque costituisce ancora motivo di divergenza nella nostra discussione. Per risolvere questo punto di dissenso e di divergenza, senza scendere ai casi particolari, è necessario rifarsi al concetto che anima i provvedimenti di amnistia ed in particolare ai motivi che hanno ispirato questo provvedimento.

Il susseguirsi di particolari situazioni politiche e sociali dalla unificazione nazionale agli attuali tempi, verificatosi con maggiore frequenza e con aspetti del tutto eccezionali in questi ultimi decenni, ha evidentemente influito sulla emanazione dei non pochi provvedimenti di amnistia e di condono, che, essendo atti eccezionali (ecco uno dei motivi per i quali non intendiamo estendere ancora di più il provvedimento di amnistia), devono corrispondere a momenti ed a necessità eccezionali. E momenti davvero eccezionali ha sofferto e superato il nostro paese in conseguenza della guerra di liberazione, della guerra civile, delle contese politiche, del lento e faticoso passaggio da una concezione dello Stato ad un'altra.

Evidente è quindi apparsa la necessità di adeguare la situazione giuridica ad una nuova situazione politica e sociale, pure attraverso l'amnistia, intesa non come semplice atto di clemenza dettato da sentimenti di umanità e di giustizia, ma essenzialmente e prima di tutto come atto di alta politica, richiesto dall'intera nazione, che anela pace e tranquillità.

Il Governo ed il Parlamento hanno avvertito l'esigenza di un atto generoso di perdono, che valga come mezzo di pacificazione e porti alla dimenticanza di certi fatti del passato. Da qui la legge di delegazione, della quale ci stiamo occupando tutti con molto impegno, con scrupolo e con il rispetto dell'opinione pubblica, che ci suggerisce, onorevoli colleghi, come non basti perdonare, ma occorra anche e soprattutto sapere perdonare.

Le difficoltà incontrate nella formulazione e nella laboriosa approvazione di questo provvedimento, discusso già a lungo in Commissione ed in Assemblea, e che oggi ritorna al

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

nostro esame per alcuni punti che hanno formato oggetto di modifiche da parte del Senato, valgono a dimostrare con quale senso di responsabilità il Parlamento e il Governo hanno affrontato il delicato problema di togliere ad alcuni fatti il loro carattere criminoso e quindi il contenuto di reato, con tutte le relative conseguenze.

A quanti hanno dato il proprio contributo di dottrina, di esperienza e di lavoro, a quanti si sono sforzati di offrire la loro piena collaborazione per il perfezionamento di questo strumento legislativo che consentirà al Capo dello Stato di concedere una amnistia ed un indulto quanto più rispondenti alle aspettative del paese, va il nostro ringraziamento più vivo; in particolare a lei, signor Presidente della Camera, che con tanta saggezza ha diretto i lavori dell'Assemblea; a lei, signor ministro, che, coadiuvato dal suo sottosegretario, si è dedicato con tanta sensibilità a questo problema che, prima di essere giuridico, è umano, politico, sociale ed addirittura religioso; a lei, onorevole presidente della Commissione giustizia, e a lei onorevole Guerrieri, che avete operato con profonda cultura e con non comune impegno.

E vengo alle modifiche apportate dal Senato, le quali, con il rispetto delle opinioni da tutti onestamente professate, ritengo possano essere in buona parte accettate dalla Camera là dove non comportino mutamenti dei principi informatori del provvedimento già approvato dalla nostra Assemblea il 15 maggio scorso.

Per quanto concerne l'amnistia dei reati finanziari, le modifiche appaiono giustificate dalla esigenza di una migliore formulazione tecnica e di adempimenti ai quali il colpevole deve ottemperare entro un dato termine, in modo che resti tutelato e salvaguardato il diritto dello Stato.

Può anche essere accolta la modifica di cui alla terza alinea dell'articolo 5 per quanto concerne l'indulto della metà della pena anziché di un terzo, quando si tratti di convertire in pene detentive le pene pecuniarie per reati previsti dalle leggi sul monopolio e sulle dogane. Si tratta di sanzioni alquanto elevate, mentre il rapporto di conversione della pena pecuniaria in pena detentiva appare alquanto sproporzionato in relazione alla svalutazione monetaria.

Mi piace a questo punto ricordare come il Governo — e ne siamo grati al ministro delle Finanze onorevole Taviani — venendo incontro alle premure rivolte da più parti ed accogliendo al riguardo nostre esplicite richieste

avanzate in Commissione, sia stato sollecito nel predisporre ed approvare un altro disegno di legge che riguarda il condono di sanzioni per infrazioni tributarie. Tale provvedimento consentirà agevolazioni ai contribuenti e vantaggi allo Stato, il quale potrà realizzare più sollecitamente i proventi delle imposte e delle tasse, con la eliminazione di buona parte del contenzioso tributario.

Per ciò che si riferisce alle condizioni soggettive per l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, si può accettare l'eccezione stabilita dal Senato di escludere dalle limitazioni di cui all'articolo 8 gli imputati di delitti politici; si propone invece rimanga fermo il disposto di cui all'alinea *b*) dell'articolo 7 approvato dalla Camera, tendente ad eliminare le esclusioni soggettive nella materia contravvenzionale.

Ai fini del computo della pena (articolo 6 del testo della Camera, articolo 7 di quello del Senato) il Senato ha introdotto il criterio della prevalenza o della equivalenza fra aggravanti o attenuanti, il che comporta un esame a volte approfondito da parte del magistrato che è chiamato ad applicare l'amnistia. In via di principio non si può condividere un tale criterio, perché l'amnistia agisce con effetto immediato e toglie al giudice ogni facoltà di indagine istruttoria e di esame approfondito; mentre questi appaiono necessari quando si tratti di stabilire prevalenza o equivalenza fra aggravanti ed attenuanti.

Comunque, penso si possa approvare il testo così come modificato, al fine di evitare quella che è stata definita una altalena nelle deliberazioni delle due Camere. Resta fermo, però, il rilievo che il principio adottato dal Senato dà adito a fondate obiezioni e determina giustificate perplessità.

Con la dizione adottata nel testo modificato in merito alle esclusioni dall'indulto, il Senato ha inteso precisare la facoltà del Presidente della Repubblica di concedere o meno il beneficio ai condannati per quei reati che sono previsti nell'ultimo comma dell'articolo 2: e ciò per ribadire la propria opinione che il Capo dello Stato abbia la facoltà di escludere alcuni reati dal condono, ma non abbia la facoltà di fare altrettanto nel caso dell'amnistia.

Tale dizione, che in sostanza riproduce il testo approvato dalla Camera, può essere accettata senza addentrarci nuovamente in discussioni di ordine costituzionale, le quali non farebbero che ritardare ancora l'emanazione del provvedimento.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Come, del resto, appare opportuno consentire anche la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1 che concerne le esclusioni dall'amnistia, dato che le esclusioni medesime furono nella seduta del 15 maggio limitate solo a tre reati di non molto rilievo. Si può concordare sulla inclusione nell'amnistia (articolo 1, alinea *b*) delle lesioni lievissime aggravate, quando concorre una qualsiasi attenuante, senza limitazioni di sorta.

Quanto ai reati di stampa, il disegno di legge governativo concerneva tutti i reati commessi per mezzo della stampa punibili con pena non superiore ad anni quattro. La Commissione e la Camera, modificando il testo ministeriale, inclusero il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, sempre che sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 codice penale, nonché per gli altri reati commessi a mezzo della stampa, punibili con pena detentiva non superiore ai 4 anni.

Il Senato invece ha esteso l'amnistia ai reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei. La Commissione ha modificato quel testo, accogliendo la proposta dell'onorevole Valiante che limita l'amnistia ai reati previsti dalle leggi sulla stampa, compresa, s'intende, la diffamazione a mezzo della stampa, ma escludendo i reati previsti dal codice penale o da altre leggi penali; e limita il beneficio ai responsabili in base alle indicate leggi, escludendo gli altri, ciò che potrà ingenerare difficoltà. Pertanto può apparire opportuno l'accoglimento del testo del Senato, che è più estensivo, ma che è indiscutibilmente più semplice.

Comunque, va rilevato lo sforzo che è stato compiuto da tutti i gruppi per raggiungere il risultato auspicato da tante parti e specie dalla stampa. Nel mio intervento in Commissione mi ero dichiarato favorevole alla inclusione nell'amnistia del delitto di diffamazione a mezzo della stampa. Oggi sono soddisfatto del risultato conseguito, sicuro che l'atto di clemenza varrà ad infondere nei giornalisti un culto più profondo della verità, di cui essi devono rendere testimonianza attraverso la stampa.

Rimane quindi solo l'ultimo punto che investe una questione di principio alla quale il gruppo della democrazia cristiana non può derogare: ragioni di giustizia, esigenze di ordine morale, non consentono un ulteriore allargamento senza limiti definiti del provvedimento di amnistia, inteso come mezzo di pacificazione, come perdono leale, come di-

menticanza di brutti fatti politici del passato, ai reati comuni, connessi ai reati politici o comunque riferibili ai fatti bellici ed alle lotte politiche dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946.

L'articolo 8 del codice penale, da cui traiamo norma ai fini della determinazione del delitto politico, è già assai ampio: motivi, fini politici, anche passionali caratterizzano il delitto politico, mentre l'articolo 45 del codice di procedura penale si riferisce anche al rapporto di semplice occasionalità.

Il testo del Senato estende l'amnistia ai reati comunque riferibili alle lotte politiche e sociali ed ai fatti bellici, cioè praticamente li estende a tutti i reati commessi in quel tormentato periodo, in quanto difficilmente potrà riuscire possibile all'interprete ed al giudice stabilire quando il delitto non sia « comunque riferibile » ai fatti dinanzi accennati, e che in quel tempo investivano direttamente o indirettamente tutta la vita del paese. Il testo già approvato dalla Camera, nel comprendere i delitti politici sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con riferimento ad una precisa norma del codice penale, sodisfa le finalità di questo provvedimento che vuole concludere con un atto di larga clemenza un periodo tormentato della vita politica italiana e quindi amnistiare i reati politici e non quelli comuni.

Onorevoli colleghi, senza indagare sui motivi che hanno determinato divergenze su questo punto fra le due Camere, mi auguro che la Camera confermerà il proprio giudizio al riguardo ed il Senato, apprezzando anche la serenità del nostro giudizio su tutti i punti che hanno formato oggetto di modifica, nel suo riesame vorrà approvare il ritorno al nostro testo e consentire la ormai matura concessione dell'amnistia e del condono.

Onorevoli colleghi, la nostra società, lo Stato, attraverso questa legge, tanto discussa e dibattuta, ma, affermo, tanto utilmente discussa e tanto utilmente dibattuta, hanno voluto che si dimenticassero le offese ricevute e hanno perdonato. Spero fermamente che i colpevoli esenti da condanna, che i condannati esenti dal tormento della pena, ritornando alle loro case, compiranno ogni sforzo per meritare questa clemenza; solo così potranno riprendere la dignità dell'onesto vivere in una comunità sempre più fraternamente unita, che li accoglierà in un clima di perdono. Sappiano essi meritare questo perdono rendendosi anche degni dinanzi a Dio, il quale ha voluto che la giustizia fosse coronata dalla misericordia per il bene loro e per il bene del nostro paese. (*Vivi applausi al centro*).

PREZIOSI OLINDO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO. Pur consapevoli e coscienti della necessità di non ritardare il provvedimento di clemenza il cui dibattito continua ancora, dopo che il Senato ha ritenuto di modificare alcune norme del testo, noi sentiamo tuttavia la responsabilità di non poter approvare le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento alle alinee *a)* e *c)* dell'articolo 1. Infatti, quella relativa all'alinea *a)* snaturerebbe la finalità politica del provvedimento, che secondo autorevoli dichiarazioni tende a correggere le parziali precedenti amnistie, ed introduce una norma quanto mai vaga, incerta e, vorrei dire, pericolosa, la quale, senza esprimere un concetto giuridico chiaro, servirebbe soltanto a far estinguere anche i reati comuni che furono commessi nel tragico periodo 1943-46 e forse — richiamo l'attenzione della Camera su questo punto — anche successivamente a tale periodo, come dirò brevemente di qui a poco.

Con l'altra modifica apportata dal Senato all'alinea *c)*, si realizzerebbe una ingiustizia evidente, in quanto i reati comuni, per i quali è prevista l'amnistia qualora siano puniti nel massimo con una pena edittale di tre anni, se commessi a mezzo della stampa potrebbero essere amnistiati anche se la pena edittale stabilita nel massimo superi i tre anni. E ciò sarebbe una evidente ingiustizia e sperequazione che si introdurrebbe nello stesso testo legislativo.

Ma, vorrei anche rilevare che l'aggiunta introdotta dal Senato all'alinea *a)* non serve affatto a superare l'angoscia ed il tormento di alcuni colleghi in ordine alla difficoltà di interpretare l'articolo 8, perché la formulazione espressa ed approvata dal Senato non risponde affatto all'esigenza interpretativa dell'articolo 8 per quanto riguarda la definizione del delitto politico che è quello che offende un interesse politico dello Stato o un diritto politico dei cittadini. Non risponde affatto a questa esigenza e non darebbe la invocata chiarezza legislativa e la certezza del diritto; giacché, mentre la formulazione propostaci dal Senato aumenterebbe la confusione e la difficoltà di interpretazione, quella data invece all'articolo 8 dalla Corte suprema, sia pure dopo una travagliata giurisprudenza, si è ormai consolidata e può considerarsi definitiva, soprattutto dopo l'ultima recente sentenza della Corte di cassazione.

Ma la formulazione del Senato in ordine alla connessione ed alla riferibilità è quanto mai vaga, incerta e pericolosa, come dicevo,

perché già la connessione non esprime un concetto giuridico. Noi non sappiamo a quale connessione ci si debba riferire, se, cioè, si debba parlare di connessione processuale o di connessione sostanziale: ossia di quella connessione processuale prevista dall'articolo 45 del codice di procedura penale nella quadruplice ipotesi di concorso di persone nel reato, pluralità di imputazioni a carico della stessa persona, occasionalità del reato, rapporto probatorio di un reato su un altro reato o su una circostanza del reato; ovvero di connessione sostanziale, quella che potremmo desumere dall'articolo 61, n. 2, del codice penale.

Ed allora questa espressione non dice perfettamente nulla dal punto di vista giuridico, mentre dobbiamo riconoscere che l'articolo 8, nel capoverso che prevede il delitto comune commesso, anche se in parte soltanto, per fini politici o determinato da motivi politici, comprende certo una connessione sostanziale, una connessione indiretta o una connessione parziale, e ci troviamo di fronte ad una chiarezza giuridica della quale non ci possiamo lamentare. Invece, la parola connessione senza alcun riferimento processuale o sostanziale confonderebbe ancor più i concetti.

Per queste ragioni, riteniamo che l'espressione « per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 » sia un'espressione corretta che deve essere mantenuta.

Ma, onorevoli colleghi, la questione si aggrava ancor più quando si parla di « reati comunque riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali verificatesi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946 ». La riferibilità nel modo come è stata indicata nel testo può far pensare non ad una espressione giuridica, ma ad un concetto generico ed indeterminato. Inoltre (e richiamo su ciò l'attenzione degli onorevoli colleghi), quella formulazione è pericolosa non soltanto perché vi è l'aggiunta dell'avverbio « comunque », il quale confonde ancor più le idee, ma anche per un'altra ragione. Infatti, leggendosi attentamente il testo approvato dal Senato, si rileva che non si tratta di estendere l'amnistia ai reati connessi o riferibili a quella determinata circostanza, commessi nel periodo 1943-46, ma si tratta, invece, di reati che possono essere stati commessi anche successivamente al 31 luglio 1946 (nel testo del Senato), perché il periodo dal luglio 1943 al luglio 1946 si riferisce alle lotte politiche e sociali — come letteralmente ognuno può avvertire — e ai fatti bellici, ma non già a reati consumati nel periodo 1943-46. Ed allora si può verificare che sia stato commesso un altro o altri reati comuni successivamente

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

al 1946 e si possa invocare una riferibilità (per una vendetta, per una ragione qualsiasi) e una connessione proprio con quei fatti bellici e quelle lotte politiche e sociali verificatisi in quel determinato periodo.

Non so se sia stato un errore materiale, ma, nel testo che noi leggiamo, vediamo che il « verificarsi » si riferisce alle lotte politiche e sociali, senza alcun rapporto né alcuna indicazione cronologica della consumazione dei reati che noi tutti riteniamo debbano essere quelli che sono stati commessi nel periodo 1943-46. Ed allora ci troviamo veramente in una situazione estremamente pericolosa, perché l'interpretazione sarà molto difficile, ma la estensibilità di questa amnistia anche ai reati commessi successivamente al 31 luglio 1946, comunque connessi o riferibili con i fatti del 1943-46, è facile e nessuno potrà insorgere.

Per queste considerazioni, non ci sentiamo, in coscienza, di approvare questo testo. Aggiungiamo che sarebbe non facile l'applicazione dell'amnistia se dovesse restare questo testo, in quanto per i processi già definiti sorgerebbe anche la necessità di fare gli accertamenti per stabilire se vi sia la connessione o la riferibilità di cui all'alinea a) del testo del Senato. E tutto ciò importerebbe un lavoro giudiziario che in verità verrebbe ad essere aumentato, mentre, anche se questa non può essere considerata come una finalità diretta del provvedimento di amnistia, si sperava che esso potesse essere ridotto con questa larga amnistia e con questo generoso provvedimento di clemenza.

Ecco perché noi non possiamo accettare la modifica introdotta dal Senato e siamo favorevoli invece al testo della Commissione della Camera sia in ordine all'alinea a), sia in ordine all'alinea c), relativamente alla quale ho già espresso i motivi, che son ben lungi dalla pretesa volontà di non concedere l'amnistia a tutti i reati di stampa. Fin dal primo momento — ed anche in Commissione vi è stato un largo dibattito — ci siamo battuti per far comprendere il reato di diffamazione a mezzo della stampa perché punibile con una pena nel massimo fino a sei anni, mentre il disegno di legge governativo era restrittivo e la Camera aveva compreso il reato di diffamazione a mezzo della stampa solo per motivi politici. Ora il Senato ha eliminato il motivo politico ed in ciò concordiamo, ma non si può andare oltre il reato di diffamazione a mezzo della stampa, perché, mentre il codice penale per il reato di diffamazione stabilisce una pena che sarebbe già stata compresa nell'amnistia di cui all'articolo 1, invece per la

legge speciale, che commina una sanzione penale eccezionale e più grave, la diffamazione a mezzo della stampa sarebbe esclusa. Se, però, si confermasse il testo del Senato, si verrebbe (e questo è l'altro pericolo che bisogna avvertire e perciò faccio appello alla sensibilità morale e giuridica di ciascuno) ad estendere l'amnistia anche a quei reati che non sono quelli indicati nelle leggi del febbraio 1948 e del marzo 1958, ma ad altri reati comuni, che, se commessi da un privato, in una forma diretta, nella forma normale, non sarebbero compresi nell'amnistia, perché la relativa pena supera nel massimo edittale i tre anni, mentre, se commessi a mezzo della stampa, sarebbero amnistiati. Questa sarebbe una sperequazione, una ingiustizia evidente ed allora bisogna ristabilire l'armonia e l'equilibrio nelle varie norme del provvedimento.

In questi sensi concludiamo, raccomandando alla Camera di modificare soltanto questa parte del testo del Senato. Le altre modifiche le abbiamo approvate proprio perché abbiamo avvertito anche l'esigenza di arrivare rapidamente alla conclusione di fronte all'aspettativa del paese; ma in questo modo avremo delegato un provvedimento di clemenza, senza alterarne il principio informatore e rispettando le più evidenti ed elementari esigenze di giustizia. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. La Commissione ha nulla da aggiungere?

DOMINEDÒ, *Relatore*. Mi rimetto alle precedenti dichiarazioni.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Anch'io.

PRESIDENTE. Il testo dell'alinea a) approvato dal Senato è il seguente:

« a) per tutti i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale e per i reati ad essi connessi o comunque riferibili ai fatti bellici o alle lotte politiche e sociali verificatisi in Italia dal 25 luglio 1943 al 31 luglio 1946; ».

La Commissione propone di tornare al testo già approvato dalla Camera, del seguente tenore:

« a) per i reati politici ai sensi dell'articolo 8 del codice penale, commessi dal 25 luglio 1943 al 18 giugno 1946; ».

Dobbiamo ora votare su questo testo.

GULLO. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sull'alinea a) nel testo della Commissione.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCCI

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE LEONE

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 522

Maggioranza 262

Voti favorevoli 271

Voti contrari 251

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Arenella
Agosta	Armani
Aicardi	Armaroli
Aimi	Armato
Albarelo	Armosino
Alberganti	Assennato
Albertini	Audisio
Alessandrini	Avolio
Alicata	Baccelli
Amadei Leonetto	Badaloni Maria
Amadeo Aldo	Baldelli
Amatucci	Baldi Carlo
Ambrosini	Ballardini
Amendola Giorgio	Ballesi
Amendola Pietro	Barberi Salvatore
Amiconi	Barbi Paolo
Amodio	Barbieri Orazio
Anderlini	Bardanzellu
Andreotti	Bardini
Andreucci	Baroni
Anfuso	Barontini
Angelini Giuseppe	Bartesaghi
Angelini Ludovico	Bartole
Angelino Paolo	Basile
Angelucci	Battistini Giulio
Angioy	Beccastrini Ezio
Angrisani	Bei Ciufoli Adele
Antoniozzi	Belotti

Beltrame	Carra
Bensi	Carrassi
Berlinguer	Casati
Berry	Castagno
Bersani	Castelli
Bertè	Castellucci
Bertoldi	Cattani
Bettiol	Cavazzini
Bettoli	Caveri
Biaggi Francantonio	Cecati
Biaggi Nullo	Cengarle
Biagioni	Ceravolo Domenico
Bianchi Fortunato	Ceravolo Mario
Bianco	Cerreti Giulio
Biasutti	Chiatante
Bigi	Cianca
Bignardi	Cibotto
Bima	Cinciari Rodano Ma-
Bisantis	ria Lisa
Bogoni	Clocchiatti
Boidi	Cocco Maria
Boldrini	Codacci-Pisanelli
Bolla	Codignola
Bologna	Colasanto
Bonfantini	Colitto
Bonino	Colleoni
Bonomi	Colleselli
Bontade Margherita	Colombi Arturo Raf-
Borellini Gina	faello
Borghese	Colombo Emilio
Bottonelli	Colombo Renato
Bovetti	Colombo Vittorino
Bozzi	Comandini
Breganze	Compagnoni
Brighenti	Concas
Brodolini	Conci Elisabetta
Brusasca	Conte
Bucciarelli Ducci	Corona Achille
Bufardeci	Corona Giacomo
Buffone	Cortese Giuseppe
Busetto	Cossiga
Buttè	Cotellessa
Buzzelli Aldo	Covelli
Buzzetti Primo	Cruciani
Cacciatore	Curti Aurelio
Caiati	Curti Ivano
Caiazza	Dal Canton Maria Pia
Calabrò	Dal Falco
Calamo	D'Ambrosio
Calasso	Dami
Calvaresi	Daniele
Calvi	Dante
Camangi	D'Arezzo
Canestrari	De Capua
Caponi	De' Cocci
Cappugi	Degli Esposti
Caprara	Degli Occhi
Carcattera	De Grada

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

De Lauro Matera	Gagliardi	Lombardi Riccardo	Moro
Anna	Galli	Lombardi Ruggero	Moscatelli
Del Bo	Gaspari	Longo	Musotto
De Leonardis	Gatto Eugenio	Longoni	Musto
Delfino	Gatto Vincenzo	Lucchesi	Nanni Rino
Del Giudice	Gaudioso	Lucchi	Nannuzzi
De Maria	Geffer Wondrich	Lucifredi	Napolitano Francesco
De Marsanich	Gennai Tonietti Erisia	Lupis	Napolitano Giorgio
De Martino Carmine	Gerbino	Luzzatto	Natali Lorenzo
De Martino Francesco	Germani	Macrelli	Natoli Aldo
De Marzi Fernando	Ghislandi	Maglietta	Natta
De Marzio Ernesto	Giglia	Magnani	Negarville
De Meo	Giolitti	Magno Michele	Negrari
De Michieli Vitturi	Giorgi	Magri	Negroni
De Pascalis	Gitti	Malagodi	Nenni
De Pasquale	Gomez D'Ayala	Malagugini	Nicoletto
De Vita Francesco	Gonella Giuseppe	Malfatti	Novella
De Vito Antonio	Gonella Guido	Mancini	Nucci
Diaz Laura	Gorreri Dante	Manco Clemente	Origlia
Di Benedetto	Gotelli Angela	Mannironi	Ottieri
Di Giannantonio	Grasso Nicolosi Anna	Manzini	Pajetta Gian Carlo
Di Leo	Graziosi	Marangone	Pajetta Giuliano
Di Nardo	Greppi	Marchesi	Palazzolo
Di Paolantonio	Grezzi	Marconi	Paolicchi
Dominedò	Grifone	Marenghi	Paolucci
Donat-Cattin	Grilli Antonio	Mariani	Passoni
D'Onofrio	Grilli Giovanni	Mariconda	Pastore
Dosi	Guadalupi	Marotta Michele	Patrini Narciso
Elkan	Guerrieri Emanuele	Marotta Vincenzo	Pavan
Ermini	Guerrieri Filippo	Martina Michele	Pedini
Fabbri	Gui	Martinelli	Pella
Failla	Guidi	Martino Edoardo	Pellegrino
Faletta	Gullo	Mattarella Bernardo	Penazzato
Fanelli	Gullotti	Mattarelli Gino	Pennacchini
Fanfani	Helfer	Matteotti Matteo	Perdonà
Faralli	Ingrao	Maxia	Pertini Alessandro
Fasano	Invernizzi	Mazza	Petrucci
Feroli	Iotti Leonilde	Mazzali	Pezzino
Ferrara	Isgro	Mazzoni	Piccoli
Ferrari Aggradi	Jacometti	Menchinelli	Pieraccini
Ferrari Francesco	Jervolino Maria	Merenda	Pigni
Ferrari Giovanni	Kuntze	Merlin Angelina	Pinna
Ferri	Laconi	Messinetti	Pino
Fiumanò	Lajolo	Miceli	Pintus
Foa	Lama	Micheli	Pirastu
Fogliazza	Landi	Migliori	Pitzalis
Folchi	Lapenna	Minasi Rocco	Polano
Forlani	Larussa	Minella Molinari An- giola	Prearo
Fornale	Lattanzio	Misasi Riccardo	Preziosi Costantino
Foschini	Leccisi	Misefari	Preziosi Olindo
Fracassi	Lenoci	Mitterdorfer	Principe
Francavilla	Leone Francesco	Mogliacci	Pucci Anselmo
Franceschini	Leone Raffaele	Monasterio	Pucci Ernesto
Franco Pasquale	Liberatore	Montanari Otello	Pugliese
Franco Raffaele	Li Causi	Montanari Silvano	Quintieri
Franzo Renzo	Limoni	Monte	Radi
Frunzio	Lizzadri	Montini	Raffaelli
Fusaro	Lombardi Giovanni		Rampa

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Rapelli	Sciolis
Ravagnan	Sciorilli Borrelli
Re Giuseppina	Sedati
Reale Giuseppe	Segni
Reale Oronzo	Semeraro
Repossi	Seroni
Resta	Servello
Restivo	Sforza
Ricca	Silvestri
Riccio	Simonacci
Ripamonti	Simonini
Rivera	Sinesio
Riz	Sodano
Roberti	Soliano
Rocchetti	Sorgi
Roffi	Spallone
Romagnoli	Speciale
Romanato	Sponziello
Romano Bartolomeo	Stella
Romeo	Storchi Ferdinando
Romualdi	Storti Bruno
Roselli	Sullo
Rossi Maria Madda-	Sulotto
lena	Tambroni
Rossi Paolo Mario	Tantalo
Rubinacci	Targetti
Rumor	Taviani
Russo Carlo	Terragni
Russo Salvatore	Terranova
Russo Spena Raf-	Titomanlio Vittoria
faello	Togliatti
Russo Vincenzo	Togni Giulio Bruno
Sabatini	Togni Giuseppe
Salizzoni	Tognoni
Salutari	Tonetti
Sammartino	Toros
Sangalli	Tozzi Condivi
Sannicolò	Trebbi
Santarelli Enzo	Troisi
Santarelli Ezio	Truzzi
Santi	Turnaturi
Sarti	Vacchetta
Sartor	Valiante
Savio Emanuela	Valori
Savoldi	Valsecchi
Scaglia Giovanni Bat-	Vecchietti
tista	Vedovato
Scalfaro	Venegoni
Scalia Vito	Venturini
Scarascia	Vestri
Scarlato	Vetrone
Scarongella	Viale
Scarpa	Vicentini
Scelba	Vidali
Schiano	Vigorelli
Schiavetti	Villa Giovanni Oreste
Schiavon	Villa Ruggero
Schiratti	Vincelli

Viviani Arturo	Zappa
Viviani Luciana	Zoboli
Volpe	Zugno
Zaccagnini	Zurlini
Zanibelli	

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bianchi Gerardo	Cremisini
Borin	De Caro
Caccuri	Iozzelli
Cervone	Orlandi

(concesso nelle sedute odierne):

Cassiani	Marzotto
----------	----------

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'alinea c), che la Camera aveva approvato nel seguente testo:

« c) per il reato di diffamazione commesso a mezzo della stampa, sempreché sia accertato il motivo politico ai sensi dell'articolo 8 del Codice penale, nonché per gli altri reati commessi a mezzo della stampa punibili con pena detentiva non superiore a 4 anni ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena; ».

Il Senato l'ha sostituita con il seguente testo:

« c) per i reati commessi col mezzo della stampa punibili con pene non superiori ad anni sei ovvero con pena pecuniaria anche congiunta a detta pena; ».

La Commissione propone ora la seguente formulazione:

« c) per i reati di diffamazione commessi a mezzo della stampa, nonché per quelli previsti dalle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 4 marzo 1958, n. 127; ».

La Commissione mantiene questo testo?

DOMINEDÒ, Relatore. A seguito del dibattito svoltosi anche su questo punto, devo osservare, a nome della Commissione, che, data la lievità del dissenso fra il testo della Commissione e quello del Senato — distacco, del resto, generato, almeno nelle intenzioni, anche da motivi di carattere tecnico — la Commissione non ha difficoltà ad aderire alla proposta dell'onorevole ministro di accogliere il testo del Senato.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Ringrazio il presidente della Commissione e

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

relatore per questa decisione. Non ho che da riconfermare che personalmente sono favorevole al testo del Senato.

PRESIDENTE. Pertanto la Commissione ha aderito al testo dell'alinea *c*) approvato dal Senato.

Pongo in votazione questo testo.

(È approvata).

Il testo dell'alinea *g*) approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« *g*) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, se concorre una delle attenuanti previste dall'articolo 62 del codice penale ovvero le attenuanti previste dall'articolo 62-bis, stesso codice; ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« *g*) per il reato di lesioni personali volontarie lievissime previsto dall'articolo 582 capoverso del codice penale, aggravato ai sensi dell'articolo 585, in relazione all'articolo 577, stesso codice, se concorre una attenuante; ».

La Commissione ed il Governo hanno aderito a questa modificazione.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il testo dell'ultimo comma dell'articolo 1 approvato dalla Camera era del seguente tenore:

« L'amnistia può non essere concessa per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 290, 291 e 292 ».

Il Senato lo ha soppresso.

La Commissione ed il Governo hanno aderito alla soppressione.

La pongo in votazione.

(È approvata).

La Camera aveva approvato l'ultimo comma dell'articolo 2 nel seguente testo:

« L'indulto può non essere concesso per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonché negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75 ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« Per i reati preveduti dal codice penale negli articoli 278, 416, 519, 520, 521, 575, 628, 629 e 630, nonché negli articoli da 531 a 536 e nell'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958,

n. 75, è in facoltà del Presidente della Repubblica concedere l'indulto ».

La Commissione ed il Governo hanno aderito a questa modificazione.

La pongo in votazione.

(È approvata).

La Camera aveva approvato l'ultimo comma dell'articolo 3 nel seguente testo:

« L'amnistia è estesa ai reati preveduti negli articoli 37 e 38 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, e successive aggiunte e modificazioni, ed ai reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« L'amnistia è estesa ai reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924 e successive aggiunte e modificazioni, ed ai reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi ».

Gli onorevoli Comandini, Principe, Paolicchi, Valori, Di Nardo, Zoboli, Compagnoni, Silvestri, Beltrame e Invernizzi hanno proposto di sostituirlo con il seguente:

« 4°) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, e successive aggiunte e modificazioni, nonché per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulle imposte di consumo, se sono ad essi connessi ».

L'onorevole Comandini ha facoltà di svolgere questo emendamento.

COMANDINI. Lo mantengo, rinunciando a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

DOMINÈDÒ, Relatore. Effettivamente, la formulazione proposta dall'onorevole Comandini è più corretta. Dovendo tornare il provvedimento al Senato, la Commissione aderisce all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

GONELLA, Ministro di grazia e giustizia. Si tratta di un emendamento di carattere formale al quale aderisco.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la formulazione: « 4°) per i reati preveduti negli articoli 37, 38 e 47 del testo unico delle leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, e successive aggiunte

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

e modificazioni, ed ai reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e sulla imposta di consumo, se sono ad essi connessi ».

(È approvata).

La Camera aveva approvato la terza alinea dell'articolo 5 nel seguente testo:

« 3°) nella misura non superiore ad un terzo per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato e questi non abbia riportato precedente condanna per delitto non colposo, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati negli articoli 8, 9 e 10 della presente legge ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« 3°) nella misura non superiore alla metà per le pene detentive in conversione di pene pecuniarie per i reati previsti dalle leggi sul monopolio dei tabacchi e sulle dogane, relativamente ai soli tabacchi, qualora risulti la insolvibilità del condannato, fermo restando l'obbligo del pagamento del diritto o tributo evaso nei termini indicati nell'articolo 9 della presente legge ».

La Commissione ed il Governo concordano con questa modificazione.

La pongo in votazione.

(È approvata).

Il Senato ha approvato un articolo aggiuntivo, l'articolo 6, nel seguente testo:

(Amnistia per taluni reati contravvenzionali di omissione e condizione per la concessione)

« Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati previsti nell'articolo 27, terzo comma, della legge 29 aprile 1949, n. 264; nell'articolo 2626 del codice civile e per gli altri reati contravvenzionali di omissione previsti da leggi penali, e da leggi fiscali, a condizione che la denuncia, il deposito o la dichiarazione omessi vengano effettuati o vengano attuate le eventuali attenuanti sostitutive, nel termine di 120 giorni dalla data del decreto del Presidente della Repubblica, sempreché il termine stabilito per la denuncia, il deposito o la dichiarazione sia anteriore alla data di cui all'articolo 15 ».

La Commissione ed il Governo concordano con questo testo.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Camera aveva approvato l'alinea c) dell'articolo 6 (ora 7, secondo la numerazione del Senato) nel seguente testo:

« c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa; ».

Il Senato l'ha sostituito con la seguente formulazione:

« c) si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalle circostanze aggravanti, salvo i casi di prevalenza o di equivalenza previsti dall'articolo 69, secondo e terzo comma, del codice penale; della recidiva non si tiene conto anche se per essa la legge stabilisce una pena di specie diversa; ».

La Commissione ed il Governo aderiscono a questa modificazione.

La pongo in votazione.

(È approvata).

La Camera aveva approvato il seguente testo dell'articolo 7 (ora 8, secondo la numerazione del Senato):

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire:

a) che, salvo quanto disposto nel numero 3°) dell'articolo 5 e nella lettera b) del presente articolo, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione;

b) che nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste nella precedente lettera a) salvo quanto è disposto nell'articolo 8, n. 2°) ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che, fatta eccezione per i reati di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 1, l'amnistia non si applica e l'indulto non è concesso ai delinquenti abituali o professionali o per tendenza, né ai recidivi i quali, alla data della presente legge, abbiano riportato una o più condanne, sia pure con una medesima sentenza, a pena detentiva per delitto non colposo superiore complessivamente ad anni due, non tenendosi conto, nella valutazione dei precedenti penali, delle condanne per le quali sia intervenuta riabilitazione ».

La Commissione propone di aggiungere il seguente comma:

« Nell'applicazione dell'amnistia per le contravvenzioni non si tiene conto delle esclusioni previste nel precedente comma, salvo quanto è disposto nell'articolo 9, n. 2 ».

Il relatore, onorevole Dominedò, ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DOMINEDÒ, *Relatore*. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo emendamento?

GONELLA, *Ministro di grazia e giustizia*. Con l'articolo 8 il Senato aveva ristretto l'ambito dell'amnistia. Su mio suggerimento la Commissione ha pensato di allargarlo tornando, per questa parte, al testo primitivo.

Quindi mi dichiaro favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo approvato dal Senato con il comma aggiuntivo proposto dalla Commissione.

(*È approvato*).

La Camera aveva approvato il primo comma dell'articolo 8 (ora 9, nella numerazione del Senato) nel seguente testo:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati nell'articolo 3 siano subordinati alle seguenti altre condizioni: ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« Il Presidente della Repubblica è delegato a stabilire che l'amnistia e l'indulto per i reati indicati negli articoli 3 e 5 siano subordinati alle seguenti altre condizioni: ».

Pongo in votazione questa modificazione, sulla quale la Commissione ed il Governo concordano.

(*È approvata*).

La Camera aveva approvato il penultimo comma dell'articolo 10 (ora 11, nella numerazione del Senato), nel seguente testo:

« Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 8 ».

Il Senato lo ha sostituito con il seguente:

« Per i reati preveduti dalle leggi sull'imposta generale sull'entrata e connessi a quelli indicati nei numeri 1°), 2°) e 3°) dell'articolo 3 si applicano le disposizioni dell'articolo 9 ».

Pongo in votazione questa modificazione, accolta dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvata*).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:

« Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia e di indulto » (1016-B).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

BUCCIARELLI DUCCI

(*Segue la votazione*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	484
Maggioranza	243
Voti favorevoli	452
Voti contrari	32

(*La Camera approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adamoli	Albertini
Agosta	Alessandrini
Aicardi	Alicata
Aimi	Amadei Leonetto
Albarelo	Amadeo Aldo
Alberganti	Amatucci

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Ambrosini	Biasutti	Cinciari Rodano Ma-	Di Nardo
Amendola Giorgio	Bigi	ria Lisa	Di Paolantonio
Amendola Pietro	Bignardi	Clocchiatti	Dominedò
Amiconi	Bima	Cocco Maria	Donat-Cattin
Amodio	Bisantis	Codignola	D'Onofrio
Anderlini	Bogoni	Colasanto	Dosi
Andreotti	Boidi	Colleoni	Ermini
Andreucci	Boldrini	Colleselli	Fabbri
Anfuso	Bolla	Colombi Arturo Raf-	Failla
Angelini Giuseppe	Bologna	faello	Faletta
Angelini Ludovico	Bonino	Colombo Emilio	Fanelli
Angelino Paolo	Bontade Margherita	Colombo Renato	Faralli
Angelucci	Borellini Gina	Colombo Vittorino	Fasano
Angioy	Borghese	Comandini	Feroli
Angrisani	Bottonelli	Compagnoni	Ferrara
Antoniozzi	Bovetti	Concas	Ferrari Aggradi
Arenella	Breganze	Conci Elisabetta	Ferrari Francesco
Armani	Brighenti	Conte	Ferrari Giovanni
Armaroli	Brodolini	Corona Achille	Ferri
Armato	Brusasca	Corona Giacomo	Fiermanò
Armosino	Bucciarelli Ducci	Cortese Giuseppe	Foa
Assennato	Bufardecì	Cossiga	Fogliazza
Audisio	Buffone	Covelli	Forlani
Avolio	Busetto	Cruciani	Fornale
Bacelli	Buttè	Curti Aurelio	Fracassi
Badaloni Maria	Buzzelli Aldo	Curti Ivano	Francavilla
Baldelli	Buzzetti Primo	Dal Canton Maria Pia	Franceschini
Baldi Carlo	Buzzi	Dal Falco	Franco Pasquale
Ballardini	Cacciatore	D'Ambrosio	Franco Raffaele
Ballesi	Caiazza	Dami	Franzo Renzo
Barberi Salvatore	Calabrò	Daniele	Frunzio
Barbi Paolo	Calamo	Dante	Fusaro
Barbieri Orazio	Calasso	D'Arezzo	Gagliardi
Bardanzellu	Calvaresi	De Capua	Galli
Bardini	Calvi	De' Cocci	Gaspari
Baroni	Camangi	Degli Esposti	Gatto Eugenio
Barontini	Canestrari	Degli Occhi	Gatto Vincenzo
Bartesaghi	Caponi	De Grada	Gaudioso
Bartole	Cappugi	De Lauro Matera	Geffer Wondrich
Battistini Giulio	Caprara	Anna	Gennai Tonietti Erisia
Beccastrini Ezio	Carcattera	Del Bo	Germani
Bei Ciufoli Adele	Carra	De Leonardis	Ghislandi
Belotti	Carrassi	Delfino	Giglia
Beltrame	Casati	Del Giudice	Giorgi
Bensi	Castagno	De Maria	Gitti
Berlinguer	Castelli	De Marsanich	Gomez D'Ayala
Berloffa	Castellucci	De Martino Carmine	Gonella Giuseppe
Berry	Cattani	De Martino Francesco	Gonella Guido
Bersani	Cavazzini	De Marzi Fernando	Gorreri Dante
Bertè	Caveri	De Micheli Vitturi	Grasso Nicolosi Anna
Bertoldi	Cecati	De Pascalis	Graziosi
Bettiol	Cengarle	De Pasquale	Greppi
Bettoli	Ceravolo Domenico	De Vita Francesco	Grezzi
Biaggi Francantonio	Ceravolo Mario	De Vito Antonio	Grifone
Biaggi Nullo	Cerreti Giulio	Diaz Laura	Grilli Antonio
Biagioni	Chiatante	Di Benedetto	Grilli Giovanni
Bianchi Fortunato	Cianca	Di Giannantonio	Guadalupi
Bianco	Cibotto	Di Leo	Guerrieri Emanuele

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Guerrieri Filippo	Martino Edoardo	Pigni	Scaglia Giovanni Bat-
Gui	Mattarella Bernardo	Pinna	tista
Guidi	Mattarelli Gino	Pino	Scalfaro
Gullo	Matteotti Matteo	Pintus	Scalia Vito
Gullotti	Mazza	Pirastu	Scarascia
Helfer	Mazzali	Pitzalis	Scarlato
Ingrao	Mazzoni	Polano	Scarongella
Invernizzi	Menchinelli	Prearo	Scarpa
Isgrò	Merenda	Preziosi Costantino	Schiavetti
Jacometti	Merlin Angelina	Preziosi Olindo	Schiavon
Jervolino Maria	Messinetti	Principe	Schiratti
Kuntze	Miceli	Pucci Anselmo	Sciolis
Laconi	Micheli	Pucci Ernesto	Sciorilli Borrelli
Lajolo	Migliori	Quintieri	Sedati
Lama	Minasi Rocco	Radi	Segni
La Malfa	Minella Molinari An-	Raffaelli	Semeraro
Landi	giola	Rampa	Seroni
Lapenna	Misasi Riccardo	Rapelli	Sforza
Larussa	Misefari	Ravagnan	Silvestri
Lattanzio	Mitterdorfer	Re Giuseppina	Simonacci
Leccisi	Mogliacci	Reale Giuseppe	Sinesio
Lenoci	Monasterio	Reale Oronzo	Sodano
Leone Francesco	Montanari Otello	Repossi	Soliano
Leone Raffaele	Montanari Silvano	Restivo	Sorgi
Liberatore	Moro	Ricca	Spallone
Li Causi	Moscattelli	Riccio	Spataro
Limoni	Musotto	Ripamonti	Speciale
Lizzadri	Musto	Rivera	Sponziello
Lombardi Giovanni	Nanni Rino	Rocchetti	Stella
Lombardi Riccardo	Nannuzzi	Roffi	Storti Bruno
Lombardi Ruggero	Napolitano Francesco	Romagnoli	Sullo
Longo	Napolitano Giorgio	Romanato	Sulotto
Longoni	Natoli Aldo	Romano Bartolomeo	Tantalo
Lucchesi	Natta	Romeo	Targetti
Lucchi	Negarville	Romualdi	Taviani
Lucifredi	Negrari	Roselli	Terragni
Lupis	Negrini	Rossi Maria Madda-	Terranova
Luzzatto	Nenni	lena	Tesaurò
Macrelli	Nicoletto	Rossi Paolo Mario	Titomanlio Vittoria
Maglietta	Novella	Rubinacci	Togni Giulio Bruno
Magno Michele	Nucci	Rumor	Togni Giuseppe
Magri	Origlia	Russo Carlo	Tognoni
Malagugini	Ottieri	Russo Spena Raf-	Tonetti
Malfatti	Pajetta Gian Carlo	faello	Toros
Mancini	Pajetta Giuliano	Russo Vincenzo	Tozzi Condivi
Manco Clemente	Palazzo	Sabatini	Trebbi
Mannironi	Paolicchi	Salizzoni	Tripodi
Manzini	Paolucci	Salutari	Troisi
Marangone	Passoni	Sammartino	Turnaturi
Marchesi	Patrini Narciso	Sangalli	Vacchetta
Marconi	Pavan	Sannicolò	Valiante
Marenghi	Pellegrino	Santarelli Enzo	Valori
Mariani	Pennacchini	Santarelli Ezio	Valsecchi
Mariconda	Perdonà	Santi	Vecchietti
Marotta Michele	Pertini Alessandro	Sarti	Vedovato
Marotta Vincenzo	Petrucci	Sartor	Venegoni
Martina Michele	Pezzino	Savio Emanuela	Venturini
Martinelli	Piccoli	Savoldi	Veronesi

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

Vestri	Viviani Arturo
Vetrone	Viviani Luciana
Viale	Volpe
Vicentini	Zanibelli
Vidali	Zappa
Villa Giovanni Oreste	Zoboli
Villa Ruggero	Zugno
Vincelli	Zurlini

Sono in congedo (concesso nelle sedute precedenti):

Bianchi Gerardo	Cremisini
Borin	De Caro
Caccuri	Iozzelli
Cervone	Orlandi

(concesso nelle sedute odierne):

Cassiani	Marzotto
----------	----------

Annunzio⁷ di interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CAVERI, *Segretario*, legge:

Interrogazioni a risposta orale.

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere:

se è informato che nei giorni 25 e 26 giugno 1959 gli uffici statali erano pressoché deserti, essendo stati lasciati liberi dal servizio i dipendenti;

se ritiene che conferisca alla dignità degli uffici l'interruzione del lavoro in occasione dell'arrivo nella capitale di alte personalità straniere;

se non ritiene che l'interruzione del lavoro per intere giornate nei pubblici uffici sia contraria all'ordinato svolgimento del lavoro burocratico e lesivo dell'interesse dei cittadini, che giungono dalle più lontane provincie della Repubblica per il disbrigo delle loro pratiche presso gli uffici pubblici;

se non ritiene doveroso impartire disposizioni intese ad impedire che in avvenire vengano più oltre violate le disposizioni di legge e di regolamento che presiedono al lavoro nei pubblici uffici.

(1683) « ANGELINO, CASTAGNO, ALBERTINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se ritiene legittimo l'aver negato al tenente colonnello Renato di Stolfo, col decreto del Ministero

delle finanze n. 1059557 del 12 agosto 1948, i maggiori assegni di pensione di guerra, perché l'aggravamento riscontratogli non fu ritenuto dipendente dalla nuova guerra, quando, l'ufficiale, che prestava servizio militare a Roma, per evitare la cattura da parte dei tedeschi, il 16 settembre 1943 se ne allontanò, riuscendo a passare le linee; se ritiene esatta l'interpretazione, data dalla direzione generale pensioni di guerra a tal fatto, che non fu ritenuto evento di guerra, in contrasto stridente col tassativo disposto del regio decreto del 27 gennaio 1944, n. 54, che prevede la concessione della medaglia di benemerenzza per volontari di guerra a tutti coloro, militari e civili, che, dopo l'8 settembre 1943, hanno varcato le linee per mettersi a disposizione delle legittime autorità.

(1684)

« SFORZA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga di far revocare, con effetto immediato, la recente disposizione impartita dalla direzione generale personale ufficiali, che stabilisce di collocare in congedo, a partire dal 1° luglio 1959, gli ufficiali di complemento e i sottufficiali trattenuti in servizio perché residenti in territori considerati inaccessibili.

« Il provvedimento, inopportuno ed impolitico, colpisce non solo gli ufficiali ed i sottufficiali in parola, ma tutto il patrimonio morale e nazionale delle genti giuliane e dalmate che non possono ammettere che si qualificino territori inaccessibili, la nobile Istria e la nobile Dalmazia.

(1685) « GEFTER WONDRICH, DE MICHELII VITTURI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga necessario ed urgente adottare tutti i provvedimenti atti a riparare gli ingenti danni causati alle aziende agricole dalla violentissima grandinata abbattutasi tra il 23 e il 24 giugno 1959 su alcune zone dei comuni di Acquanegra, Asola, Bozzolo, Casalmoro, Casalromano, Rivarolo, Sabbioneta e Viadana, nella provincia di Mantova. In quasi tutti i casi si registra la distruzione pressoché totale dei raccolti del grano, del foraggio, del granoturco, dell'uva, dei pomodori ed ortaggi, ecc.

« L'interrogante ritiene quindi che siano possibili e sollecitamente attuabili le seguenti disposizioni:

a) completa esenzione, almeno per un anno, nei confronti dei coltivatori diretti,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

mezzadri e coloni, dalle imposte di famiglia e di quelle sul bestiame, sul vino, sui redditi agrari, e relative supercontribuzioni. Indispensabile integrazione di bilancio ai comuni per quanto essi concederano;

b) assegnazione di contributi, a fondo perduto, per il ripristino degli impianti danneggiati;

c) distribuzione di grano e di granturco per uso familiare e per le coltivazioni nella misura occorrente per l'annata agraria 1959-1960. Assegnazione gratuita di foraggio e mangime per il bestiame dell'azienda.

(1686)

« MONTANARI SILVANO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro della marina mercantile, per sapere quali siano le caratteristiche delle due nuove navi progettate per la linea Civitavecchia-Olbia, e in particolare se intenda tener conto delle unanimi proteste sollevate in Sardegna dall'annunciato intendimento di provvedere alla costruzione di navi-pullman (con una disponibilità di soli 242 posti letto ed una attrezzatura di 775 poltrone), proteste espresse dalla stampa, dai parlamentari nazionali e regionali e dagli organismi economici dell'isola e giustificate sia dalle più ovvie esigenze di una traversata marittima notturna sia dalla ingiusta sperequazione di trattamento che inevitabilmente si determinerebbe tra i viaggiatori delle diverse linee della Sardegna.

« Gli interroganti chiedono perciò che le nuove navi per la linea Civitavecchia-Olbia abbiano una maggiore dotazione di posti letto rispetto a quelle attualmente in esercizio e possano compiere la traversata in sette ore in modo da poter effettuare le doppie corse nei periodi di punta.

(1687)

« PINNA, BERLINGUER ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se non ritenga di dover intervenire nei confronti dell'Istituto poligrafico dello Stato, affinché venga ripristinata una vecchia disposizione, rimasta in vigore dal 1947 al 1957, in base alla quale i mutilati ed invalidi del lavoro, per infortunio subito negli stabilimenti del suddetto istituto, fruivano di 30 giorni di ferie speciali annuali invece di 15 giorni.

(1688)

« MAGNO, CONTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle partecipazioni statali, per conoscere le ragioni e i termini delle trattative,

da tempo in atto e ormai di prossima conclusione, per la cessione del Centro di ricerche nucleari di Ispra all'Euratom, che ne farebbe, purtroppo in gran parte a nostre spese, il Centro di ricerche nucleari della Comunità.

« L'interrogante si permette ricordare a chi di dovere che da tre mesi al Centro di Ispra è in funzione il primo e per ora unico reattore esistente in Italia, intorno al quale lavora il più serio e numeroso gruppo di studiosi italiani dell'energia nucleare, che dal passaggio del Centro all'Euratom potrebbero vedere compromessa la loro coesione e i loro programmi di studi.

(1689)

« ROMUALDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza che la direzione della Fiat, sezione di Marina di Pisa, non ha corrisposto il premio di produzione della somma di lire 22.000 a dipendente, alle maestranze che hanno partecipato ai recenti scioperi proclamati dalle organizzazioni nazionali di categorie per il rinnovo del contratto di lavoro.

« Se non ravvisa nel comportamento della direzione della Fiat, sezione di Marina di Pisa, una violazione del diritto di sciopero sancito dalla Costituzione della Repubblica, e come intende intervenire affinché il premio di produzione sia pagato a tutti i lavoratori dipendenti dalla Fiat, sezione di Marina di Pisa, a tutela delle norme costituzionali e dei diritti dei lavoratori.

(1690)

« PUCCI ANSELMO, RAFFAELLI, DIAZ LAURA, ROSSI PAOLO MARIO, LIBERATORE ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il suo parere sul fatto che la direzione della sezione Fiat di Marina di Pisa non ha corrisposto il premio di lire 22 mila per dipendente a quei lavoratori che hanno partecipato ai recenti scioperi nazionali indetti da tutte le organizzazioni di categoria per il rinnovo del contratto di lavoro; e per conoscere quali provvedimenti intende prendere a favore dei lavoratori che sono stati così colpiti non solo dal punto di vista finanziario, ma anche nel loro diritto di sciopero che nell'atto della direzione Fiat di Marina di Pisa viene evidentemente violato.

(1691)

« PAOLICCHI, AMADEI, MENCHINELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, per conoscere se non giudichi inopportuna e illegale la decisione del prefetto di Imperia di delegare un suo commissario all'approvazione del bilancio preventivo 1959 di quel comune, quando lo stesso bilancio era stato per ben due volte respinto dal consiglio comunale e dopo che la giunta aveva in conseguenza rassegnato le dimissioni. Fino a che il consiglio comunale è in carica, l'approvazione del bilancio è di sua competenza con la modalità prevista dalle leggi in vigore. L'intervento prefettizio sottrae invece al consiglio comunale questo suo fondamentale diritto ed acquista quindi uno spiccato carattere di parte, per far superare alla giunta dimissionaria le garanzie previste dalla legge a tutela di una regolare e democratica amministrazione. Tanto più, che mai lo stesso prefetto era intervenuto preventivamente per l'approvazione del bilancio, che avrebbe dovuto essere effettuato dal 15 ottobre 1958.

« Gli interroganti chiedono quindi che il provvedimento venga revocato, in attesa che il consiglio comunale di Imperia proceda alla elezione di una nuova giunta, e alla conseguente decisione in merito al bilancio.

(1692) « PERTINI, CORONA ACHILLE, AICARDI, FARALLI, LANDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se, data la situazione pesante che si è creata in Versilia ed a Massa Carrara in seguito alla durezza ed intransigenza dell'associazione dei datori del lavoro del marmo, che costringono i lavoratori a mantenere lo sciopero generale ad oltranza — sciopero sostenuto da tutte le organizzazioni sindacali — non ritenga opportuno intervenire immediatamente per agevolare un positivo componimento della vertenza.

(1693) « AMADEI, MENCHINELLI, PAOLICCHI ».

Interrogazioni a risposta scritta.

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere:

1°) se è a conoscenza delle continue violazioni della legge, commesse dal sindaco di Mongrassano (Cosenza), il quale si rifiuta di convocare il consiglio comunale, malgrado che la convocazione del massimo organo municipale sia stata richiesta a norma dell'articolo 124 della legge comunale e provinciale del

1915 da un terzo dei consiglieri assegnati al comune;

2°) quali provvedimenti intende adottare, perché i diritti dell'opposizione siano salvaguardati e la legge rispettata.

(7221)

« PRINCIPE, MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se è informato che la passerella sul torrente Orba in territorio del comune di Silvanò d'Orba (Alessandria), distrutta da una alluvione, è stata ricostruita incompletamente, tanto che in caso di pioggia la medesima è inservibile, e se è previsto il completamento, sì che la passerella attraversi tutto il letto del torrente.

(7222)

« ANGELINO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire incontro ai produttori agricoli di Margherita di Savoia (Foggia), duramente colpiti da una rovinosa grandinata che ha distrutto vaste colture orticole e larghe zone vigneto, uniche risorse di quella laboriosa popolazione.

(7223)

« DE LEONARDIS, DE MEO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda disporre a favore dei contadini dei comuni di Asti, Azzano, Rocchetta Tanaro, Vigliano, Agliano, Vinchio, Mombercelli, Castelnuovo Belbo, Incisa Scapaccino, Nizza Monferrato e altre zone della provincia di Asti, colpiti dalla forte grandinata del 29 giugno 1959, la quale ha procurato danni molto rilevanti che raggiungono anche percentuali del 60/70 per cento.

(7224)

« VILLA GIOVANNI ORESTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti siano stati adottati o siano di prossima emanazione per andare incontro ai piccoli proprietari di ovini della provincia dell'Aquila ed in particolare del comune di Villa Santa Lucia degli Abruzzi che hanno subito rilevanti perdite nella loro quasi esclusiva fonte di un modesto reddito a causa dell'epidemia di « brucellosi o maltese » che ha colpito i loro greggi.

(7225)

« NATALI LORENZO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della sanità, per conoscere quali misure terapeutiche e profilattiche siano state prese o siano per essere adottate per la epidemia di brucellosi che gravi danni sta arrecando al patrimonio zootecnico della provincia dell'Aquila.

(7226)

« NATALI LORENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intende adottare allo scopo di regolarizzare la posizione degli operai stagionali dipendenti dai compartimenti di coltivazione dei tabacchi del monopolio di Stato. Questi operai — pochi in verità — in base alla legge del 26 febbraio 1952, n. 67, e per recente decisione pronunciata dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, hanno diritto all'inquadramento nel personale impiegatizio stabile.

« Un provvedimento in tal senso è necessario per dare tranquillità a questi lavoratori i quali, dopo aver lavorato molto più dei 90 giorni — limite minimo previsto dalla legge — sentono pendere sulle loro teste la minaccia del licenziamento.

(7227)

« Busetto ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, al fine di conoscere se corrisponda a verità che in taluni casi gli uffici finanziari — sembra, su richiesta del Ministero dei lavori pubblici — neghino la concessione dei benefici fiscali consentiti a favore delle nuove costruzioni edilizie dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive disposizioni, allegando la difformità delle costruzioni edilizie medesime dai regolamenti locali.

« L'interrogante, mentre è d'accordo nel ritenere che idonee disposizioni legislative debbano essere adottate per assicurare il rispetto dei regolamenti edilizi troppo spesso violati, non reputa mezzo legittimo a tal fine, allo stato attuale del nostro diritto positivo, il diniego di esenzioni fiscali che la legge non risulta avere mai condizionato ad accertamenti del genere.

(7228)

« Lucifredi ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere se e come intenda ovviare alla palese iniquità risultante dalla combinazione delle disposizioni di cui all'articolo 69 del testo unico 9 maggio 1950, n. 203, e dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1953, n. 968.

« Col disposto dell'articolo 69 citato, in sede di calcolo dell'imponibile ai fini dell'imposta straordinaria sul patrimonio, si è ammesso in detrazione l'ammontare del danno di guerra subito; ma successivamente, ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 968, in sede di liquidazione dei danni di guerra viene trattata la quota d'imposta come sopra abbuonata. Poiché l'indennizzo non corrisponde al valore effettivo ed attuale del danno subito, in quanto questo è valutato ai prezzi vigenti al 30 giugno 1943 moltiplicato solo per il coefficiente 5, si ha che l'indennizzo non ricostituisce il patrimonio primitivo, mentre lo Stato, attraverso la restituzione dell'imposta a suo tempo abbuonata, viene praticamente a tassare il patrimonio del contribuente come se fosse rimasto del tutto indenne.

« Sarebbe invece logico ed equo che venisse detratta dall'indennizzo dovuto per i danni di guerra solo una quota d'imposta, commisurata al patrimonio come effettivamente ricostituito: cioè diminuito del reale danno subito e aumentato dell'indennizzo corrisposto dallo Stato.

(7229)

« Alpino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri delle finanze e della pubblica istruzione, per conoscere se non ravvisano l'urgente necessità di disporre la cessione al comune di Bardonecchia dello stabile dell'ex colonia della G.I.L., onde possa il comune stesso alloggiare in sede più decorosa ed efficiente le proprie scuole.

« Quanto sopra si chiede in rapporto alla situazione assolutamente inadeguata, sotto tutti i riguardi, delle attuali scuole di Bardonecchia, alloggiate in una vecchia caserma buia e malsicura, della quale tra l'altro viene richiesto lo sgombero dal Comiliter di Torino.

(7230)

« Alpino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e dell'industria e commercio, per conoscere a quali realizzazioni abbia dato, fino ad oggi, luogo, in particolare nelle Marche, l'impegno preso dalle imprese distributrici di energia elettrica, in occasione della emanazione del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi del 28 dicembre 1956, n. 620, di elettrificare entro il 1961 i centri ed i nuclei con più di duecento abitanti finora sprovvisti di energia elettrica.

(7231)

« De' Cocci ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro, al fine di conoscere come intendano provvedere all'indispensabile completamento dei lavori di consolidamento dell'abitato di comuni, che con appositi decreti vennero assunti a carico dello Stato e vennero intrapresi coi fondi delle leggi per i danni alluvionali, ma vennero poi lasciati incompiuti per sopravvenuto esaurimento dei fondi stanziati colle leggi medesime.

« Si fa rilevare come l'impegno assunto dallo Stato per il consolidamento di tali abitati sia in contrasto con la proclamata impossibilità di provvedervi per mancanza di fondi, con cui viene risposto ad ogni richiesta di completare i lavori in parola.

« A titolo di esempio l'interrogante ricorda il caso del comune di Balestrino, in provincia di Savona, e fa presente che il mancato completamento dei lavori potrebbe, in deprecanda ma non impossibile ipotesi, far ritenere inutilmente spesi i fondi fin qui impiegati per il consolidamento.

(7232)

« LUCIFREDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, al fine di conoscere se non intenda provvedere a dare alle maestranze giardiniere un più preciso stato giuridico, che le svincoli dall'attuale disparità di trattamento nascente dall'articolo 66 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, che sembra lasciare un'eccessivo potere discrezionale al riguardo al presidente dell'istituto, di intesa con il professore di filosofia e di pedagogia.

« L'interrogante chiederebbe altresì di essere informato dei motivi per cui alle maestre giardiniere medesime non viene corrisposta una retribuzione a titolo di lavoro straordinario, quando prestino oltre 18 ore di insegnamento.

« Si rileva al riguardo che le maestre giardiniere in questione, addette ai giardini d'infanzia annessi agli istituti magistrali (tabella I, regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054), svolgono presso gli istituti magistrali medesimi funzioni di insegnamento nei confronti degli allievi degli istituti medesimi, per i quali tali giardini d'infanzia costituiscono, come è noto, campo sperimentale con cui integrare gli studi di pedagogia.

(7233)

« LUCIFREDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, e il ministro

delle finanze, per conoscere se non intendano diramare le opportune disposizioni agli uffici tributari perché l'articolo 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635, il quale prevede la esenzione da ogni tributo diretto sul reddito nei comuni economicamente depressi con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, venga applicato anche alle imprese di nuova costituzione che utilizzano gli impianti di imprese fallite o comunque non utilizzati.

(7234)

« DE' COCCI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza che la prefettura di Rieti ha svolto pressioni reiterate nei confronti degli amministratori comunali di Greccio, giustamente riluttanti, allo scopo di indurli a riassumere in servizio il medico condotto, G. Papa, precedentemente sospeso, in esecuzione di mandato di cattura, e successivamente condannato dal tribunale di Rieti per il reato di cui all'articolo 446 del codice penale, riassunzione che nella fattispecie è vietata dall'articolo 249 del testo unico della legge comunale e provinciale del 1934.

« Ciò premesso, gli interroganti chiedono di conoscere quali provvedimenti il ministro intenda adottare nei confronti del funzionario responsabile che ha abusato delle sue funzioni, tentando di ottenere una riassunzione illegittima.

(7235)

« GUIDI, CARRASSI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dell'illegittimo operato del prefetto di Lecce e del sindaco di Campi Salentino, i quali, traendo conclusioni abnormi dall'esame preliminare e non definitivo di responsabilità della giunta provinciale amministrativa, nei confronti dei signori Mignone Romolo, Trevisi Carlo, Zacheo Pompilio, Russo Giuseppe e Trevisi Antonio, hanno intentato illegalmente e pretestuosamente azione di decadenza contro gli stessi onde preconstituire uno strumento propagandistico, contro i suddetti cittadini candidati alle elezioni comunali del 1959.

« La illegalità sostanziale e formale è evidente in quanto l'articolo 6 della legge 3 marzo 1956, n. 136, ha escluso la possibilità di chiedere la decadenza dell'amministratore sottoposto a giudizio contabile, per cui ogni altra forma di accertamento di responsabilità è solo possibile attraverso sentenza del magistrato, passata in cosa giudicata.

« Poiché la tendenziosa utilizzazione di un atto della giunta provinciale amministrativa,

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

nella fattispecie carente di giurisdizione, per richiedere la decadenza di amministratori, costituisce un grave abuso d'ufficio, gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti il ministro intenda adottare a carico dei responsabili per i fatti in narrativa.

(7236)

« GUIDI, CALASSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per sapere se è stato dato corso alla nuova istruttoria relativa alla pratica di pensione di guerra di Deponti Angelo, posizione n. 1463664, già definita con decreto negativo del 30 agosto 1958, ma per la quale il Ministero della difesa ha trasmesso, per competenza, in data 24 settembre 1958, la documentazione attestante la dipendenza dell'invalidità da causa di servizio di guerra.

(7237)

« BRIGHENTI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere lo stato della pratica relativa alla ricostruzione in Rimini del Palazzo Lettimi, pregevolissimo edificio cinquecentesco, gravemente danneggiato dalla guerra.

« L'interrogante chiede altresì di conoscere lo stato della pratica relativa al ripristino del Teatro municipale di Rimini, opera di uno dei più noti architetti dell'800, il Polletti, sottolineando la necessità — anche per la nota importanza turistica di Rimini — che la ricostruzione degli indicati monumenti non sia ulteriormente procrastinata.

(7238)

« BIGNARDI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere le cause per le quali agli incaricati di educazione fisica della provincia di Foggia, gli stipendi vengono pagati con notevole ritardo, che talvolta raggiunge e supera anche i due mesi.

(7239)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere il suo pensiero in merito alla irrisolta questione degli insegnanti cosiddetti trentanovisti, i quali sono stati esclusi dai benefici che l'equità ristabilitasi dopo la caduta del fascismo ha voluto si concedessero a tutti gli impiegati dello Stato che nel 1939 si trovarono nelle stesse condizioni.

(7240)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se egli non ritenga di dover intervenire affinché le indennità spettanti agli insegnanti commissari di esame o impiegati in qualsiasi altro lavoro per l'amministrazione della pubblica istruzione, siano pagate con regolarità, eliminando i ritardi, talvolta notevoli, i quali mettono il personale della scuola in una situazione di estremo disagio.

(7241)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se non intenda accogliere la richiesta avanzata dall'amministrazione comunale di San Severo (Foggia) per l'istituzione in tale città di una sezione staccata dell'istituto tecnico commerciale e per geometri di Foggia.

(7242)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere il suo pensiero in merito alla istituzione di un centro telescrivente nella cittadina di Candela (Foggia).

« In merito a tale questione, la interrogante sottolinea che l'istituzione di cui sopra sarebbe estremamente utile perché, in caso d'interruzione o d'intenso traffico sulla linea Puglia-Campania, si verrebbe a creare un anello di comunicazione mediante un secondo circuito Candela-Avellino. Da notare che Candela si trova al centro di un triangolo, i cui vertici sono rappresentati dai comuni di Ascoli Straiano, Rocchetta Sant'Antonio e Sant'Agata di Puglia; è sede d'importante stazione meteorologica dell'aeronautica, è località di intenso traffico perché posta a cavallo tra l'Irpinia e la Capitanata.

(7243)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno effettuare maggiori stanziamenti per le opere da eseguirsi con cantieri di lavoro in provincia di Terni, ed in particolare per l'apertura di una variante stradale presso l'abitato di Montegabbione (Terni).

« Poiché la costruzione di tale variante risulta di preminente utilità, in quanto decongestionando il traffico, rimuoverebbe una situazione di pericolo, l'interrogante chiede di

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

sapere se e quando il ministro intenda fornire i fondi necessari per la realizzazione dell'opera accennata.

(7244)

« GUIDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per conoscere se non intendano estendere alla benzina l'agevolazione fiscale in atto per i carburanti agricoli.

« L'interrogante sottolinea che la indicata provvidenza appare particolarmente idonea a promuovere lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, specie per le zone collinari e montane e per le macchine di minore potenza; sottolinea inoltre che — dato il minor costo dei motori a benzina — la cennata provvidenza concorrerebbe a procurarne la diffusione con benefici effetti sia nel settore agricolo che in quello industriale.

(7245)

« BIGNARDI ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno e il ministro dell'agricoltura e foreste, per conoscere se essi non ritengano di provvedere a dare sollecita esecuzione alle opere di bonifica per la sistemazione idraulica montana dei terreni e per la sistemazione dei torrenti in tutto il territorio Garganico (Foggia).

« I recenti eventi atmosferici hanno dimostrato come il lavoro di quelle popolazioni sia alla mercé del caso, privo di qualsiasi difesa che pure rientra nelle umane possibilità.

« In particolare la interrogante segnala i notevoli danni riportati nel comune di Carpino dai contadini a causa dell'allagamento con conseguente accumulo di pietre e di fango prodottosi su una superficie di 600 ettari; danno non minore si è verificato nelle zone di Collina dalle quali il terreno viene asportato dalla violenza delle acque; per cui provvedimenti molteplici, tra cui agevolazioni e indennizzi ai danneggiati, sono richiesti con urgenza.

(7246)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere se egli non ritenga opportuno interessarsi affinché il progetto di sistemazione e di bitumazione della strada provinciale Celenza-Valfortore-Ponte 13 Archi, trasmesso dall'amministrazione provinciale sin dall'8 aprile 1958, protocollo n. 2787, per l'importo di lire 57 mi-

lioni, sia sollecitamente finanziato e messo in esecuzione.

« La interrogante fa presente che tale strada interprovinciale si trova in pessime condizioni di viabilità; essa è l'unica che collega la provincia di Campobasso con i comuni limitrofi della provincia di Foggia, ai margini di tale strada sorgono importanti industrie di laterizi che occupano centinaia di operai, mentre nello stesso comune di Celenza ci sono industrie olearie, per la sfarinazione dei cereali ed altre la cui sorte è condizionata dallo stato della strada di accesso. Un ulteriore rinvio della sistemazione di questa importantissima strada pregiudicherebbe gravemente gli interessi dei tre comuni del subappennino: Celenza Valfortore, San Marco la Catola e Carlintino.

(7247)

« DE LAURO MATERA ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, per conoscere se non ritenga opportuno disporre i provvedimenti necessari per una adeguata retribuzione del cosiddetto servizio esterno che i magistrati del pubblico ministero sono tenuti a disimpegnare a turno, onde effettuare un pronto intervento nei casi di delitti o di disastri.

« Tali turni di servizio sono infatti particolarmente pesanti per la natura dell'attività da svolgere, in qualsiasi ora, con qualsiasi tempo, spesso in località disagiate, e sono impegnativi anche quando non si compia alcun intervento. Ciò in quanto i magistrati designati debbono essere costantemente reperibili di giorno e di notte, il che impone di non lasciare la propria abitazione o comporta comunque una rilevante diminuzione della libertà personale — per la durata di settimane ed anche di mesi interi — dopo l'espletamento di tutte le funzioni previste dall'ordinamento giudiziario.

« Per evidenti motivi di giustizia e di equità sembra perciò doveroso estendere — con i necessari adattamenti — ai magistrati che effettuano tali turni di servizio esterno, le norme sul compenso per il lavoro straordinario prestato dai dipendenti dello Stato, ovvero determinare in loro favore delle indennità speciali che valgono in altro modo a retribuirli per l'attività o l'impegno che viene ad essi richiesto.

(7248)

« BERRY ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dei lavori pubblici, al fine di conoscere — con riferimento a quanto fu oggetto

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

specifico di sue recenti dichiarazioni — quali provvedimenti intende adottare in fatto di edilizia ospedaliera per ripristinare nel territorio nazionale gli ottantamila posti-letto necessari;

al fine di conoscere, sempre con riferimento alle precisazioni rese dal ministro, dei 30.000 posti-letto, recentemente ripristinati, nonché dei 25.000 in corso di costruzione, quanti sono nel Mezzogiorno e nelle isole;

al fine di conoscere — premesso che il ministro interrogato ammise che degli 80.000 posti-letto, necessari nel territorio nazionale, ben l'80 per cento di essi sono necessari nel Mezzogiorno e nelle isole, e ritenuto che, allo stato, venne sacrificata la esigenza indilazionabile del Mezzogiorno e delle isole — se intende disporre provvedimenti immediati ed adeguati a favore delle regioni meridionali ed insulari.

(7249) « MINASI, GATTO VINCENZO, FRANCO PASQUALE, MUSOTTO, MARIANI, CACCIATORE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se non ritenga di impartire le necessarie disposizioni perché nel mandamento di Baiano (Avellino) sia istituita una sezione dell'I.N.A.M. ed aperto un poliambulatorio, onde sopperire alle necessità dei numerosissimi lavoratori residenti nei popolosi comuni del suindicato mandamento, comuni non fruenti di linee ferroviarie per il collocamento col capoluogo di provincia.

(7250) « MARICONDA, GRIFONE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quale azione sia stata svolta o sia possibile svolgere in ordine al già avvenuto licenziamento di cinquanta lavoratori impiegati presso la Ditta Fiorentini, stabilimento di Fabriano (Ancona).

« L'interrogante fa presente che nel corso delle ultime trattative i sindacati avevano richiesto (e precisamente in un colloquio svoltosi in sede ministeriale il 6 aprile) l'aumento della somma extra liquidazione da distribuire ai licenziati. Nonostante gli affidamenti allora ricevuti (tale somma avrebbe dovuto essere di lire 3 milioni) gli operai licenziati non hanno avuto che la metà.

« Tale situazione perdura nonostante nuovi solleciti dei sindacati a cui hanno fatto seguito autorevoli assicurazioni di intervento da parte dello stesso Ministero del lavoro. In

particolare si chiede di sapere in qual misura alla liquidazione concessa ha contribuito la Ditta Fiorentini.

« L'interrogante fa presente che, vista l'unità raggiunta dai lavoratori in questa richiesta, già espressa dalla C.G.I.L., dall'U.I.L. e dalla C.I.S.L., e tenuto conto del grave disagio che si protrae sia fra i lavoratori licenziati, che fra quelli dipendenti dallo stabilimento fabrianese della Fiorentini sarebbe opportuno un ulteriore intervento da parte degli organi preposti, o presso la ditta o direttamente effettuato, per giungere alla somma di 3 milioni per la liquidazione extra già verbalmente assicurata.

« L'interrogante fa infine presente che sarebbe inoltre sommamente opportuna — anche valutando l'estensione della disoccupazione nel comune di Fabriano — la istituzione di un corso di qualificazione per i licenziati della Fiorentini.

(7251)

« SANTARELLI ENZO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali siano le cause che impediscono la consegna ai rispettivi assegnatari dei 460 alloggi costruiti dalla gestione I.N.A.-Casa nel rione Tamburi in Taranto, i quali furono messi a concorso con il bando di prenotazione n. 12145 del 25 marzo 1957 ed assegnati con la graduatoria pubblicata il 3 giugno 1958.

« L'interrogante ritiene opportuno sottolineare che la mancata consegna degli alloggi in questione dopo così lunga attesa è motivo di grave e comprensibile malcontento per tutti gli assegnatari, i quali abitano in case malsane, antigieniche o sovraffollate ovvero gravate di canoni di fitto elevato, e causa di deterioramento degli alloggi nonché di notevole danno economico per la gestione in conseguenza della mancata riscossione dei canoni di affitto.

(7252)

« BERRY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e del lavoro e previdenza sociale, per sapere quali misure straordinarie hanno ritenuto di dover disporre onde venire incontro ai bisogni più urgenti di migliaia di piccoli proprietari terrieri, mezzadri e braccianti agricoli della zona vitivinicola del pachinese (provincia di Siracusa), ove l'infestazione di peronospora ha colpito i vigneti distruggendo l'intero raccolto dell'annata in corso.

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

« In particolare si chiede di conoscere quali provvedimenti straordinari si intende predisporre per lenire la grave disoccupazione determinatasi nella zona.

(7253)

« BUFARDECI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e delle finanze, per sapere se intendano provvedere ad aiutare i piccoli e medi coltivatori e la popolazione lavoratrice del comune di Alà dei Sardi (Sassari) colpiti nell'ultima settimana di giugno 1959 da una violenta grandinata che ha provocato danni ingentissimi alle colture ed ha distrutto il raccolto in diverse zone della campagna circostante.

« Si fa presente che trattasi di una popolazione costituita prevalentemente di contadini poveri che con un anno di duro lavoro, a furia di privazioni e di sacrifici, in zone lontanissime dall'abitato e aride, speravano di poter avere — anche sia pure con lo scarso rendimento di quelle terre, che non ha mai superato i cinque quintali di frumento per ettaro di seminato — il tanto necessario per poter vivere tutta l'annata fino al prossimo raccolto; e che invece ora, a seguito della furia devastatrice di un improvviso temporale, hanno visto sfumare nel nulla la fatica spesa in un intero anno di lavoro.

« L'interrogante chiede pertanto di conoscere se non sia possibile provvedere di urgenza alle seguenti misure:

1°) distribuzione di grano per uso familiare e per le coltivazioni per l'annata 1959-60 ai fittavoli ed ai coltivatori diretti alaesi, disponendo il ministro dell'agricoltura e delle foreste perché il comune di Alà dei Sardi venga incluso nell'elenco dei comuni per la distribuzione gratuita di grano, tal contingente complessivo di 15 mila quintali assegnato alla provincia di Sassari, come da risposta dello stesso ministro a interrogazione n. 6549 dell'interrogante;

2°) distribuzione di mangine e foraggi per il mantenimento del bestiame appartenente ai piccoli pastori della zona;

3°) esenzione per i piccoli e medi proprietari, affittuari, coltivatori diretti e pastori, almeno per un anno, dalle imposte di famiglia, dalle imposte sul bestiame e sui redditi agrari e relative alle supercontribuzioni.

(7254)

« POLANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste, delle finanze e dell'interno e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzo-

giorno, sui provvedimenti di emergenza che intendono adottare per venire incontro alle popolazioni del comune di Carfizzi (Catanzaro) colpito da continue e gravi avversità atmosferiche.

« Infatti quest'anno non vi è produzione agricola che si sia salvata da piogge e maltempo: distrutto quasi la coltura granaria (2 quintali per ettaro in molti casi nemmeno raccolti), devastate le colture minori; perduta ogni prospettiva di produzione olearia; annientata dalla peronospora per oltre due terzi la produzione viticola.

« La popolazione, che per il 90 per cento vive di agricoltura, ha perduto ormai per quest'anno ogni fonte di sussistenza.

« L'interrogante chiede se i ministri interrogati non ritengano necessario intervenire con tempestività per l'esenzione delle imposte e contributi 1959-60; per il rimando delle scadenze e la rateizzazione dei prestiti agrari; per massicce distribuzioni di grano e di aiuti a tutta la popolazione, nonché per assegnazione di prestiti di esercizio e di sementi gratuite per le prossime coltivazioni; per la concessione di contributi di ripristino delle coltivazioni; per la esecuzione dei necessari lavori pubblici, di bonifica, e di trasformazione agraria che la popolazione da tempo richiede.

(7255)

« MICELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se non intenda promuovere apposita regolamentazione onde abolire — o quanto meno limitare decisamente — la caccia ai piccoli uccelli insettivori e canori, che rischia di provocarne la completa distruzione con gravi danni anche per l'agricoltura, ciò aderendo ai voti concordemente espressi da tutti gli enti interessati alla protezione faunistica.

(7256)

« BIGNARDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dei trasporti, per conoscere quali misure intendano adottare, per quanto di rispettiva competenza, onde assicurare la necessaria disponibilità di carri frigoriferi per la spedizione all'estero dei prodotti ortofrutticoli romagnoli.

« L'interrogante sottolinea che le assegnazioni di carri frigoriferi alle stazioni di Lugo, Russi, Massalombarda, Castel Bolognese, Cotignola, Faenza, Sant'Agata sul Santerno e Cesena sono attualmente del tutto insufficienti a fronteggiare le richieste dei frutticultori, onde si ritiene che occorrerebbe una assegnazione

non inferiore ai 200 carri al giorno per poter agevolmente smaltire la produzione frutticola stagionale.

(7257)

« BIGNARDI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se corrisponde al vero la notizia, riportata a pagina 5 del giornale *Corriere della sera* del 26 giugno 1959, relativa al richiamo alle armi, a carattere addestrativo, di un contingente di 8.500 riservisti, destinato a completare temporaneamente gli organici della divisione corazzata « Centauro ».

« Nel qual caso gli interroganti chiedono di sapere se il ministro ha tenuto conto delle condizioni di disagio, dei gravi casi familiari ed economici, nonché del profondo malcontento che ebbe a registrarsi, a seguito dei richiami dello scorso anno, e se ha provveduto a disporre che:

1°) i riservisti che dovranno essere richiamati, siano con un sufficiente periodo di tempo preavvisati del richiamo, onde dare agli stessi la possibilità di sistemare le loro attività di lavoro, commerciali o di famiglia, che il più delle volte, stante il termine massimo di 24 ore concesso nel 1958 hanno determinato non poche drammatiche situazioni. Un ragionevole preavviso, d'altronde, permetterebbe ai richiamati che hanno diritto all'esonero di disporre e presentare la necessaria documentazione;

2°) i soccorsi finanziari previsti siano estesi a tutte le famiglie dei riservisti e, che alle famiglie bisognose siano concessi soccorsi di misura più elevata, comunque tali da garantire ai familiari del richiamato una vita decorosa anche nella forzata assenza del congiunto;

3°) almeno per il periodo del richiamo, coloro, che nella vita privata svolgono attività in proprio, siano esentati dal pagamento di ogni imposta governativa e comunale.

(7258)

« TREBBI, BORELLINI GINA, MONTANARI OTELLO, BIGI, GORRERI, CLOCCHIATTI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, al fine di conoscere quale sarà la situazione di quegli insegnanti delle scuole medie, già nei ruoli transitori, che non hanno superato la recente prova-colloquio per l'abilitazione e particolarmente di quanti sono nei ruoli transitori da molti anni, che annualmente hanno ottenuto la qualifica di ottimo e superata la ispezione,

considerato anche che non fu tenuto un unico orientamento dalle commissioni esaminatrici, ed, a volte, la prova superò ampiamente il limite di una prova tecnico-professionale, per cui vi sono state commissioni che hanno abilitato la quasi totalità degli insegnanti, che hanno sostenuto la prova-colloquio, mentre altre commissioni hanno negato l'abilitazione ad una considerevole percentuale di insegnanti, determinandosi nella realtà una disparità di trattamento, che non può non sollecitare la più responsabile considerazione.

(7259)

« MINASI, RICCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per venire in aiuto alle popolazioni rurali duramente colpite dalla violenta grandinata abbattutasi in vari paesi della provincia di Asti il 29 giugno 1959.

« Si fa notare che dalle prime indagini il danno alle colture cerealicole, ed in particolar modo viticole, risulta assai rilevante tanto da sottolineare la urgenza di un pronto intervento.

(7260)

« SODANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, in ordine ai seguenti fatti:

sull'esproprio operato unilateralmente dal comune di Casamicciola (Ischia) ai danni di sette famiglie proprietarie nel rione « Umberto I » in piazza Scuola Vecchia, per costruire case popolari a riscatto;

sui motivi che a tutt'oggi dette famiglie a distanza di 5 anni, non hanno ricevuto né l'indennizzo, né l'assegnazione delle costruite abitazioni;

sui motivi per cui a tutt'oggi il municipio non ha pagato l'impresa appaltatrice di dette opere per una somma notevole;

sul fatto che è stato assegnato un appartamento ad un maresciallo del posto dell'arma dei carabinieri, e non all'avente diritto signora Rosa Pisani, la maggiore proprietaria espropriata, attualmente in disagate condizioni economiche.

« L'interrogante chiede di conoscere i provvedimenti che i ministri intendono adottare per sanare la situazione a tutela del buon diritto dei cittadini colpiti.

« L'interrogante chiede di conoscere, altresì, i motivi per cui i competenti organi provinciali (prefettura) non sono intervenuti in detta situazione.

(7261)

« ARENELLA ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per conoscere i provvedimenti che intende adottare in ordine alla grave ed ulteriore ingerenza della polizia in un caso di vertenza sindacale nella città di Napoli.

« Il giorno 22 giugno 1959, a seguito dello sciopero provinciale proclamato dalle tre organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori dell'edilizia, sciopero tendente ad ottenere la stipula ed il riconoscimento da parte dell'Associazione dei costruttori, della Cassa edile, una delegazione di rappresentanti di lavoratori dei diversi cantieri di Napoli, si portavano presso la sede di detta associazione, al fine di conferire con i rappresentanti padronali.

« Come al solito, si verificava l'intervento di nuclei di poliziotti, guidati dal commissario Manganiello, i quali si introducevano negli uffici dove la delegazione conferiva con la controparte, e con i soliti modi, provocatori e lesivi al prestigio e alla dignità dei lavoratori, e senza che ciò fosse richiesto interrompevano la discussione e spingevano fuori detti lavoratori.

« L'interrogante chiede di conoscere quali provvedimenti intenda adottare il ministro per richiamare energicamente i responsabili, e disporre che simili fatti non abbiano più a verificarsi.

(7262)

« ARENELLA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e di grazia e giustizia, per conoscere se ritengano legittimo e doveroso il comportamento del sottosegretario ai trasporti ingegnere Colasanto Domenico in occasione dei gravi avvenimenti accaduti qualche giorno fa a Torre del Greco.

« Secondo notizie ufficiali pubblicate sulla stampa sembrerebbe infatti che l'onorevole Colasanto si sia portato presso i comandi di polizia e dei carabinieri di Torre del Greco per patrocinare, e coll'autorità che gli scaturiva dalla di lui altissima funzione di Governo, la immediata liberazione di alcuni individui fermati per reati che soltanto dal magistrato potranno essere definiti nel loro esatto titolo ed a secondo delle accertate responsabilità.

« Per conoscere infine se ritengano legittimo e doveroso il comportamento di un qualsiasi cittadino e, nel caso specifico, del segretario politico della democrazia cristiana di Torre del Greco, il quale ebbe ad accompa-

gnare il sottosegretario Colasanto, per svolgere la sopra citata attività.

(7263)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni che hanno indotto i progettatori di una nuova rete filoviaria nel veronese ad approvare ed installare il collegamento tra Verona e Trignago senza giungere sino a Badia Calavena, importante centro agricolo e commerciale (a 6 chilometri da Trignago) punto di riferimento e di mercato settimanale per numerosi comuni limitrofi.

« Poiché il mancato collegamento filoviario di Badia Calavena con il capoluogo crea grave nocumento alla popolazione ed ai traffici locali l'interrogante chiede al ministro se non ritenga opportuno un suo intervento atto a promuovere e realizzare il prolungamento della filovia Verona-Trignago fino a Badia Calavena.

(7264)

« LECCISI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere se non ritenga di dover prendere in considerazione le giustificate lamentele e proteste dei contadini cerealicoltori della provincia di Foggia, per il fatto che il contingente di ammasso granario stabilito per quella provincia è inferiore a un decimo dell'intera produzione prevista, mentre il contingente nazionale è di circa il 15 per cento della produzione prevista in tutto il paese.

« Essi chiedono che per la provincia di Foggia il contingente di ammasso del grano di produzione 1959 venga elevato ad almeno 420 mila quintali — in considerazione della grande importanza della produzione del frumento nell'economia agricola e generale della provincia stessa — al fine di aumentare le possibilità di conferimento per i coltivatori diretti e piccoli coltivatori in genere.

(7265) « MAGNO, CONTE, DE LAURO MATERA ANNA, KUNTZE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per conoscere sulla base di quali elementi e di quali circostanze, indubbiamente più fondate e più opportune, si sia ritenuto di nominare reggente del C.O.N.I. in Brindisi il signor Gismondi Saverio, in relazione alla risposta del 27 giugno 1959 n. 6698 del ministro a precedente sua interrogazione.

« Oltre al fatto che il Gismondi non è mai stato noto sportivo od atleta, tanto meno di-

rigente di società rispettabili essendosi invece limitato a patrocinare la causa di società di quinto ordine, sta la circostanza importantissima che il Gismondi non gode alcuna stima e fiducia personale presso la pubblica opinione.

« Per conoscere se il ministro sia al corrente, secondo quanto si afferma nell'ambiente brindisino in maniera ufficiale, che il Gismondi abbia anche al proprio passivo qualche precedente di natura giudiziaria e sia al corrente ancora di una procedura disciplinare di una certa gravità nei confronti del Gismondi per fatti commessi nell'esercizio delle sue funzioni di impiegato presso il municipio di Brindisi.

(7266)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere sulla base di quali elementi ritenga accertato quanto la direzione centrale dell'I.N.P.S. abbia comunicato e che si contiene nelle risposte formulate all'interrogante precedentemente con lettera del 27 maggio 1959, in relazione ai movimenti di personale avvenuti presso la sede dell'I.N.P.S. di Brindisi.

« L'interrogante porta a conoscenza del ministro che dal 1954 al 1959, i movimenti del personale assunto e trasferito alla sede di Brindisi risultano in maniera inequivocabile i seguenti:

a) invalidi di guerra e civili: n. 8 di cui: di Brindisi n. 5 (dei quali 2 uscieri e 3 impiegati);

province pugliesi nulla;

altre province n. 3 (dei quali 1 usciere e 2 impiegati; di questi impiegati 1 è già stato trasferito);

b) trasferiti da altre sedi: n. 8 di cui: di Brindisi n. 2 (impiegati); province pugliesi n. 2 (impiegati dei quali uno è già stato trasferito);

altre province n. 4 (impiegati);

c) vincitori di concorso: n. 10 di cui: di Brindisi n. 7 (dei quali due già trasferiti);

province pugliesi n. 5 (dei quali due già trasferiti);

altre province n. 7 (dei quali uno già trasferito);

d) personale fuori ruolo o straordinario: n. 29 di cui:

dattilografe:

di Brindisi n. 2;

province pugliesi n. 2;

altre province n. 1 (già trasferita);

impiegati:

di Brindisi n. 5 (dei quali uno dimissionario);

province pugliesi n. 5 (dei quali due già trasferiti);

altre province n. 14 (dei quali 5 già trasferiti ed uno dimissionario).

« Con riserva, per il ministro, di fornire a richiesta i nominativi, le date di assunzione in servizio e quello di trasferimento per l'aggiornamento della direzione centrale I.N.P.S.

« Per quanto sopra, se non ritenga, nuovamente, di impartire disposizioni alla direzione centrale I.N.P.S. perché la sede di Brindisi dell'istituto cessi dalla funzione di « C.A.R.-I.N.P.S. » con grave nocumento per il rendimento e il lavoro di quegli impiegati.

« Perché la direzione centrale dell'I.N.P.S. assuma i raccomandati delle province d'Italia nelle sedi di competenza e a Brindisi quelli locali i quali hanno gli stessi diritti di lavoro anche se non fortemente raccomandati.

« Perché infine le prossime assunzioni vedano coronate le richieste molteplici dei residenti nella provincia di Brindisi.

« L'interrogante chiede infine, di conoscere se sia al corrente che una altissima percentuale del personale fuori ruolo assunto appartenga ad una bene individuata corrente politica.

« Addirittura uno degli assunti sarebbe stato trasferito a Brindisi per organizzare le sezioni di un ben determinato partito politico, sicché, avvenuta la precitata organizzazione e dopo appena tre mesi di servizio, avrebbe abbandonato l'impiego per rioccupare quello già in precedenza mantenuto nella città di origine.

(7267)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere se non intendono intervenire perché il prezzo dei razzi antigrandine sia opportunamente e congruamente ridotto in considerazione:

1°) che gli stessi razzi risultano ceduti a prezzi inferiori nella vicina Francia;

2°) che in vaste zone — anche nella provincia dell'interrogante — le speranze e le possibilità riposte in tale difesa sono molte volte frustrate dall'elevato costo dei razzi, che ne limita l'impiego e quindi l'efficacia stessa della difesa specie nel caso di temporali grandiniferi di eccezionale durata.

(7268)

« ZUGNO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per fronteggiare immediatamente e nelle conseguenze mediate i danni subiti da una vasta zona della provincia di Brescia in seguito a violenti nubifragi ed al perdurare eccezionalissimo di avverse condizioni atmosferiche:

1°) che in zone collinari (dove predomina l'azienda coltivatrice diretta e la mezzadria) hanno distrutto fino al 100 per cento della produzione;

2°) che nelle zone di pianura e dove predomina la granicoltura hanno notevolmente danneggiato le produzioni cerealicole e foraggiere.

« Gli interroganti fanno presente:

1°) che si tratta di zone e di aziende che già si trovano in precarie condizioni economiche;

2°) che la vastità dei danni — valutabili a miliardi — determina un ulteriore aggravamento delle condizioni dell'agricoltura bresciana.

(7269) « ZUGNO, TOGNI GIULIO BRUNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non intende avanzare richiesta all'ente assicuratore della Germania Occidentale di Augsburg per ottenere una modifica al trattamento pensionistico per alcuni nostri vecchi lavoratori che hanno lavorato in Germania.

« Detto ente assicuratore infatti esige per la concessione della pensione il versamento almeno di un contributo nel periodo 1 gennaio 1924, 30 novembre 1948, così che tutti coloro che hanno lavorato e versato contributi prima di detto periodo si vedono negato ogni diritto a pensione. Poiché si tratta di un numero limitato di lavoratori, l'interrogante chiede di sapere se il Governo intende intervenire a loro favore.

(7270) « BARBIERI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se risponda a verità la incredibile notizia pubblicata dai giornali che i giorni scorsi un paese italiano (Toppo in comune di Travesio provincia di Udine) è stato colpito da proiettili di artiglieria sparati da un reparto italiano, che tre case sono state danneggiate e una donna ferita;

come possa avvenire che un corpo armato, che ha per compito istituzionale di

difendere la vita e gli averi dei cittadini, provochi con la sua azione il danno e solo per pura fortuna, non la morte di coloro che dovrebbe tutelare;

se non gli risulti che non è la prima volta che cittadini italiani residenti nella provincia di Udine corrono rischi in conseguenza di esercitazioni militari;

se non sembri opportuno richiamare le autorità militari ad un maggior rispetto degli interessi delle popolazioni delle provincie di frontiera, interessi troppo spesso lesi da esercitazioni che si svolgono in vicinanza di centri abitati o su campi coltivati, nonché da una interpretazione dei diritti conferiti dalle servitù militari che è spesso tale da impedire lo sviluppo civile ed economico di grossi centri abitati, da ostacolare il turismo ed intralciare le stesse attività artistiche in quasi tutte le località della provincia di Udine;

quali provvedimenti intenda prendere contro i responsabili del bombardamento di Toppo e per impedire che fatti simili possano in avvenire ripetersi.

(7271) « BELTRAME, FRANCO RAFFAELE, VIDALI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro della pubblica istruzione, per conoscere se siano a conoscenza che nei locali del liceo ginnasio statale Mario Cutelli di Catania sia in costruzione a spese del comune una cappella per il culto cattolico.

« Per conoscere se la costruzione di cappelle o templi di qualsiasi culto nell'interno di edifici scolastici pubblici sia contemplata dalle vigenti norme per la progettazione di edifici scolastici a carico dello Stato o di enti pubblici.

« Se non ritengano che tale fatto possa costituire motivo di turbamento delle coscienze nelle famiglie e negli alunni appartenenti a minoranze religiose, o comunque per gli agnostici.

« Se, in definitiva, non vedano nel fatto come tale la violazione dell'articolo 3 della Costituzione, la quale garantendo a tutti i cittadini piena parità di fronte alla legge « senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni sociali e personali, esclude senza possibilità di contraddeduzioni ogni preteso preminente diritto di altri sulle minoranze.

(7272) « GAUDIOSO, CODIGNOLA, MARANGONE, MUSOTTO, BOGONI, ANDÒ ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se la direzione generale dell'A.N.A.S. ha predisposto i necessari lavori per rendere agevole il transito agli automezzi di grossa portata, nei raccordi di accesso e di uscita dell'autostrada dei Laghi fra Saronno e Como.

« L'interrogante segnala in particolare la impossibile situazione che si è creata al casello di Lomazzo, dopo le giuste disposizioni, dettate al fine di introdurre gli autoveicoli nel flusso del traffico senza l'attraversamento della sede stradale.

« Le strade di immediato accesso al casello di Lomazzo sono di careggiata talmente stretta da rendere quasi impossibile la manovra di conversione dei grossi automezzi, necessaria per riportarli nella loro direzione, dopo l'uscita o l'entrata dell'autostrada. Tale situazione, se non si pone rimedio, si renderà più precaria e pericolosa durante la stagione invernale.

(7273)

« INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'interno, per conoscere in che modo intendano intervenire per risolvere la grave situazione venutasi a verificare nella casa da gioco di Venezia, nella quale la società concessionaria — la Stile — in dispregio al capitolato d'appalto ha proceduto al licenziamento di ben 17 dipendenti, di cui 2 membri di commissione interna.

« L'interrogante ritiene di far presente la urgenza dell'intervento, in considerazione del grave danno che alle deficitarie Casse dell'amministrazione comunale arreca, in seguito allo sciopero proclamato a tempo indeterminato dai lavoratori della casa da gioco per i detti licenziamenti, il mancato introito dei proventi della casa stessa ammontanti a circa 5 milioni al giorno.

(7274)

« GAGLIARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se, in vista della prossima scadenza del blocco degli affitti, non ritenga utile e tempestivo predisporre una indagine nelle diverse provincie ed anche nelle principali città al fine di accertare — pur approssimativamente — il numero dei locali adibiti ad uso abitazione o all'esercizio di attività industriali-commerciali-artigianali, i quali, rispetto al numero totale dei locali stessi, possono già ora considerarsi liberi da ogni vincolo o perché compresi in fabbricati

costruiti dopo l'emanazione delle norme vincolistiche o perché praticamente sottratti, per intervenute intese e transazioni, all'applicazione delle norme stesse.

(7275)

« DOSI, ORIGLIA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se intende intervenire nei confronti della gestione I.N.A.-Casa di Napoli, allo scopo di obbligare la stessa ad eseguire i lavori per la definitiva sistemazione dell'abitato I.N.A.-Casa di via Miliscola (Arco Felice-stazione Cumana) di Pozzuoli (Napoli).

« Gli inconvenienti lamentati dagli interessati sono i seguenti:

1°) isolati A, B e C: tali edifici sono al di sotto del livello stradale di circa 30 centimetri; ciò comporta avvallamenti d'acqua che talvolta rasentano i « finestrini » dei sottocali con grave nocimento alle fondamenta degli abitati;

2°) ai suddetti isolati manca la protezione delle aiuole. Ciò provoca ammassamenti di acque e terriccio quando perdura il maltempo;

3°) sempre per gli stessi isolati gli interessati lamentano che il perimetro dei sottocali non è corrispondente all'area dei fabbricati, poiché la metà di essi sono stati coperti o chiusi e quindi non adibiti provocando una permanente umidità nociva sia per gli inquilini che per gli edifici stessi;

4°) agli isolati A, B, e C e a quello della scala n. 12 si registrano dei cedimenti del basamento per cui i muri maestri si sono notevolmente lesionati. Le impalcature ornamentali data la pendenza conducono ai margini acque senza possibilità di scolo provocando penetrazioni nelle abitazioni sottostanti.

« L'interrogante infine fa presente che le ornie, in più parti divise, possono provocare infortuni ai passanti. Ciò rende indispensabile una sistemazione delle stesse.

« I seguenti altri inconvenienti riguardano tutto l'abitato ed essi sono: il rione è privo del servizio di spazzamento; gli inquilini sono obbligati al pagamento del consumo del consumo dell'acqua sulla base di una misurazione collettiva attraverso unici contatori; le strade sono senza illuminazione e sono costantemente usate per il passaggio dei mezzi di trasporto dell'ex proprietario del suolo.

(7276)

« FASANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per conoscere se è vero che un gruppo di concorrenti all'ultimo concorso

per manovali nelle ferrovie dello Stato, pur avendo conseguito nelle prove obbligatorie richieste il massimo del punteggio, 120/120, è stato escluso dalla graduatoria finale per non aver partecipato alle prove facoltative.

« Se è vero che alle suddette prove facoltative siano stati ammessi altri con punteggio inferiore e ammessi nella graduatoria anzidetta.

« L'interrogante chiede di conoscere se è lecito ammettere a prove facoltative concorrenti con punteggio inferiore ed escludere quelli con punteggio superiore.

« L'interrogante chiede inoltre di sapere se il massimo punteggio dei concorrenti sia sufficiente per l'ammissione nella graduatoria finale e in caso contrario perché alle suddette prove facoltative non si è tenuto conto del punteggio massimo raggiunto dagli esclusi.

« L'interrogante chiede infine che il ministro riesamini la questione a favore degli esclusi anzidetti.

(7277)

« FASANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere se le norme della C.E.C.A. relative all'assistenza dei lavoratori siderurgici licenziati dalle aziende vietano l'assunzione ai corsi di riqualificazione dei lavoratori di età superiore al cinquantacinquesimo anno.

« L'interrogante fa presente che il chiarimento richiesto è necessario poiché dai corsi di riqualificazione per i licenziati dai Cantieri metallurgici italiani di Castellammare di Stabia sono stati esclusi i lavoratori che hanno superato il limite di età suddetto, tranne un solo caso di un lavoratore che malgrado avesse una età superiore a quella accennata ha frequentato il corso, ricavandone naturalmente il beneficio del mantenimento dell'85 per cento del salario realizzato nelle ultime 200 ore di servizio presso l'azienda.

« L'interrogante chiede di conoscere il parere del ministro e le misure che intende adottare per sanare l'ingiustizia commessa ai danni degli altri lavoratori che non hanno potuto frequentare i corsi anzidetti.

(7278)

« FASANO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere se non ravvisi l'opportunità di prendere in giusta considerazione il recente deliberato del consiglio comunale di Tempio Pausania che, all'unanimità, ha richiesto la revoca della decisione ministeriale riguardante la linea ferroviaria

Tempio-Luras-Monti condannata inopinatamente a morte.

« Essa è l'unica linea di comunicazione della Gallura con la linea statale Cagliari-Olbia e rappresenta quindi l'unico sbocco del commercio gallurese verso il mare.

« L'interrogante si augura che venga presto adottato il progetto, ora sotto esame, di un carro ferroviario a doppio scartamento che consentirebbe la totale circolazione del materiale ferroviario in tutta l'isola e consentirebbe altresì che le merci caricate in qualsiasi scalo ferroviario della Sardegna possano, attraverso la istituzione in corso delle navi-traghetto, raggiungere senza trasbordi i mercati continentali.

« La riattivazione della linea Tempio-Luras-Monti rappresenterebbe per la Sardegna settentrionale ed in particolare modo per la Gallura, un « canale di vita », la cui soppressione aggraverebbe lo stato di depressione in cui versa la Gallura, specie in seguito alla dolorosa e paurosa crisi del sughero. Il ripristino della suddetta linea, qualora venga ammodernata come le altre già in atto nell'isola, inserirebbe utilmente l'economia gallurese sull'auspicato piano della rinascita sarda.

(7279)

« BARDANZELLU ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro delle finanze, per conoscere quale esito abbia avuto la nota indirizzata in data 6 dicembre 1958 dalla direzione generale del demanio al Ministero dei lavori pubblici, con la quale si sollecitava la concessione in pascolo ai pastori della zona dei terreni di risulta, resi disponibili nei mesi estivi dal prosciugamento del lago del Matese (provincia di Caserta): terreni di cui ha attualmente l'uso e il possesso la Società Meridionale di elettricità, e di cui peraltro l'avvocatura generale dello Stato, in data 25 febbraio 1958, ha dichiarato la demanialità.

(7280)

« NAPOLITANO GIORGIO, GOMEZ D'AYALA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritenga di dover assicurare la fornitura di cartelli segnaletici stradali a tutte le provincie dell'Italia meridionale che ne sono sprovviste, ripristinando a tal fine il fondo di 126 milioni che residuò sui 200 stanziati, nell'esercizio 1956-57, sul capitolo 108 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici.

(7281)

« NAPOLITANO GIORGIO ».

III LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA POMERIDIANA DEL 1° LUGLIO 1959

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

La seduta termina alle 22,20.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 16,30:

1. — *Seguito della discussione dei disegni di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (834) — *Relatore:* Amodio.

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (831) — *Relatore:* Ripamonti.

2. — *Votazione per l'elezione di tre rappresentanti nella Assemblea Parlamentare Europea.*

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 (833) — *Relatore:* Calvi.

4. — *Discussione della proposta di legge:*

SEGNÌ e ERMINI: Contributo straordinario dello Stato alla spesa per commemorare il primo centenario dell'Unità nazionale (32) — *Relatore:* Baldelli.

5. — *Discussione dei disegni di legge:*

Approvazione ed esecuzione dello scambio di Note fra l'Italia ed il Brasile relativo ai danni di guerra subiti da cittadini brasiliani in Italia durante la seconda guerra mondiale, effettuato in Roma l'8 gennaio 1958 (506) — *Relatore:* Cantalupo;

Ratifica ed esecuzione della Convenzione veterinaria fra l'Italia e la Jugoslavia conclusa in Belgrado il 26 marzo 1955 (560) — *Relatore:* Brusasca;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del Trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951 (537) — *Relatore:* Vedovato;

Adesione allo Statuto del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali adottato a New Delhi dalla Conferenza generale dell'U.N.E.S.C.O. nella sua IX Sessione, ratifica dell'Accordo tra l'Italia e l'U.N.E.S.C.O. per disciplinare l'istituzione e lo statuto giuridico del Centro suddetto sul territorio italiano, concluso a Parigi il 27 aprile 1957 ed esecuzione dello Statuto e dell'Accordo suddetti (541) — *Relatore:* Vedovato;

Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi doganali prevista dalla legge 24 dicembre 1949, n. 993, e successive modificazioni (*Urgenza*) (714) — *Relatore:* Vicentini;

Delega al Governo ad attuare la revisione delle vigenti condizioni per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato (549) — *Relatore:* Lombardi Ruggero.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

Dott. VITTORIO FALZONE

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI